TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. P_MSS_1014

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

Investiture Feudali del Friuli

1014

M: 126

A.

M.S.S. 1014

Altimis. 1646

FRANCISCVS MOLINO DEI GRATIA DVX VENETIARVM, Et C.

Vniuersis, et singulis Rectoribus, Magistratibus, Iusdicentibus officialibus nostris, et presertim Locumtenenti Patrię fori Iulij, et successoribus significamus; Come hauendo li Proueditori nostri sopra li feudi, con l'autorità, che tengono dalla signoria nostra, col Senato, inteso l'humile, et riuerente instanza fattali dalli fedeli nostri Henrico, et Giouanni fratelli quondam Ferrante, Mauritio, Antonio, et Aurelio quondam Benedetto, et Ptolemeo per nome del fedel nostro Armano suo Padre tutti Consorti della famiglia d'Attimis, feudatarij deuotissimi della Signoria nostra, dimandanti in

essecu

essecutione della Parte del Senato nostro de 17. Apri=
le prossimo passato esser inuestiti del restante
della giurisdittione, et poche rendite del Capita=
neato et affitti di Corte della Villa d'Attimis in=
corporata nel Capitaneato di Tricesimo con
quelle clausule, et conditioni solite delle
altre inuestiture per il feudo, che possedo=
no nell'istessa Villa, et questo stante l'esbor=
so di ducati doi mille correnti fatto da essi
nella Cecca nostra sotto il dì 7. del corrente
del che ne appare dalla copia della partita
da essi presentata, et similmente esserli rinoua=
ta l'inuestitura delle portioni del feudo
d'Attimis, delle quali furono inuestiti col
rimanente del loro Consortio dall'istesso Ma=
gistrato l'anno 1620: 16 Marzo, et in tutto
et per tutto conforme la detta parte, et in=
uestitura; et hauendo essi Proueditori
nostri osseruato quanto si deue in tal ma=
teria

teria, et veduta la detta parte, et deposito fatto, Han=
ni ~~xxxxx~~ stimata giusta, et ragioneuole la so=
pradetta instanza; Però con l'auttorità, che
tengono dal Senato hanno inuestito con ogni
miglior modo gl'antedetti fed. nostri Henrico, et
Giouanni fratelli quondam Ferrante, Mauri=
tio, Antonio, et Aurelio quondam Benedetto, et
Gerolemo per nome di Aimano suo Padre tutti
Consorti della famiglia d'Attimis, benemeriti
Feudatarij della Repub. nostra per essi, e loro
descendenti maschi di legitimo matrimonio
in feudo retto legale, et nobile del rimanente
della giurisdittione della Villa d'Attimis, po=
che rendite di Capitaneato, et de gli affitti
di Corte, che si cauano d'essa, et che già era
incorporata nel Capitaneato di Tricesimo di
ragione della Signoria nostra, et con tutte
quelle clausule, et conditioni solite dell'altre

inue

inuestiture per il feudo, che possedono nell'istessa Villa, et parimente hanno rinouato l'inuestitura della portione del feudo da essi possesso di Attimis con tutta quella giurisdittione, utili honori, et emolumenti espressi nella detta inuestitura 1620: et parte del Senato nostro 17. Aprile prossimo passato, à quali in tutto, et per tutto s'habbi relatione; Et perche li predetti fedel Henrico per nome suo, et come procuratore del fed. Giouanni suo fratello, Mauritio per nome suo, et come procurator delli fedeli Antonio, et Aurelio suoi fratelli, et Gerolamo come procurator del predetto fed. Armano suo Padre genuflessi dinanzi à noi, usata seco l'ordinaria solennità dell'anello d'oro postoli ne loro dedi; hanno prestato nelle nostre mani il solito, et debito giuramento di fedeltà nel modo seguente alla presenza di quatro Consiglieri de nostri, et di due Capi di quaranta; Però habbiamo comandato, et comandiamo, che

gli

gli sia fatto il presente docum.to d' inuestitura à per=
petua memoria munito col nostro ordinario sigillo,
salue sempre tutte le ragioni della Signoria nostra,
et di cadaun' altra persona, Mandantes de pre=
missis hoc publicum confici docum.tum, bullaq. no=
stra plumbea pendente muniri, Quare mandamus
uobis, ut supra omnia in ea contenta ob=
seruetis, et ab omnibus inuiolabiliter obseruari
et in actis Cancellarie nostre registrari, publi=
cari, presentantiq. restitui faciatis.
Dat. in nostro Ducali Palatio Die 9 Mensis Maij
Inductione XIIIJ. M.DC.XXXXVI.

Francesco Zen.
Gerolamo Priuli } Proveditori sopra li Feudi.
Paolo Donado

Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri

Con parte espressa dall'Ecc.mo Senato de 17 April prossimo passato è stato benignam.te concesso à noi Henrico, et Giovanne fratelli quondam Signor Ferrante, Mauritio, Antonio, et Aurelio quondam Benedetto, et Gerolamo per nome del Signor Armano suo Padre tutti Consorti della famiglia Attimis, deuotissimi serui, et feudatarij della Serenissima Republica, di poter esser inuestiti del restante della giurisditione, et poche rendite, del Capitaneato, et affitti di Corte della Villa di Attimis incorporata nel Capitaneato di Tricesimo con quelle clausule, et conditioni solite dell'altre inuestiture per il feudo, che possediamo nell'istessa Villa, facendo però prima l'esborso de ducati doi mille correnti, et perche habbiamo adempito le nostre incombenze col detto attual esborso, come appare dalla Copia di partita di Cecca qui congionta; Però humilm.te supplichiamo restar seruite

per

per adempim.to di dette parti, rinouando in noi suppli=
canti, et nostri descendenti Maschi l'inuestitura
della portione del feudo, del quale già fussimo in=
uestiti, con il rimanente del nostro Consortio l'anno
1620. die 16 Marzo aggiunger in questa la det
ta portion della Villa de Attimis poche rendite,
et affitti di Corte à quelle spettanti con tutte quel=
le clausule, et conditioni, che sono espresse in
detta inuestitura, et in tutto, et per tutto come
nella istessa parte, Gratiae.

1646, à dì 7 Maggio

Supplica presentata nel magistrato Ecc.mo dei feudi
per il Sig.r Henrico Attimis per nome suo, fra=
tello, et Consorti nominati nella presente suppli=
catione per riceuer inuestitura, ut intus 2

Poliza delle partite delli affitti di Corte, et rendite
ch'erano del Capitaneato nella Villa di Attimis
in conformità della nostra supplica di 7 Aprile
passa

passato, et inuestitura di questo Ecc.mo Magistrato, sono stati concessi à noi Henrico, et fratello, Mauritio, et fratelli. Hieronimo per nome del Signor Armano suo Padre tutti consorti de Attimis sogg.ti et inuestiti, de quali facciamo noi suddetti instanzia siano registrati sotto l' inuestitura —

In oltre di quanto si soleua pagare al Capitaneato à noi spettante lire sedeci in circa, et Castagne stara quatro, che non habbiamo li nomi di compossessori de beni, ma che qui s'intendino per espressi, et le partite affitti di Corte sono qui seguenti in forma autentica

Attimis.

Antonio strangolino paga à misura di mercà formento st.ra i q.ri i q 3 ½
Auena —— st.a i q.ri i q 3 ½
Meglio —— st.a i q.ri i q 3 ½
Contadi —— L i s 1 —
Galline —— n.o 3. ——
Oui —— n.o 30: ——

Il

Il R.do Prete officiante in detta Villa paga pevere — L i 0 —

Zorzi di Paulo detto maumos paga á misura
di mercá form.to ———————— st - q.3 g.2
Avéna ———————— st - q.3 g.2
Contadi ———————— L 2 s 6

— Attimis —

Zorzi di Ieri paga á misura di mercá form.to —— st - q.3 g.2
Mistro Tomaso fabro paga in contadi ——— L i s 2
M. Simon di Attimis paga á misura di merca
form.to ———————— st i q.4 g.2
Avenna ———————— st i q.4 g.2
Meglio ———————— st i q.4 g.2
Contadi ———————— L i s: — i0
Galline ———————— n.o 2 —
Ovi ———————— n.o 20 —
Zulian Natta, et consorti pagano á misura
di mercá Avenna ———————— st i q.i

— Attimis —

Zuanne di Paulo detto di Domenigo paga á
misura

misura di mercá form[to] — 17[a] i q 4 g 8

Meglio — 16[a] i q 4 g 8

Contadi — L - s 9 —

Meglio — 16[a] i q 4 g 8

Galline — n.o [illegible] - g 8

Ovi — n.o 15 6.

Natta, et Consorti pagano á misura di mercá form[to] — 16[a] — q 3 g 8

Avenna — 16[a] i q i —

Meglio — 16[a] — q 3 g 8

Giacomo del Caligaro paga á misura di mercá form[to] — 19[a] — q i g 3 8

Meglio — 19[a] — q 3 g 8

Contadi — L s — —

Galline — n.o — g 8 —

Ovi — n.o 5 —

— Attimis —

Antonio Vuenico paga in contadi — L 6 s 4

Il Sig.r Gio: Iosefo Attimis paga in contadi — L [illegible] s 4

Giacomo de Andrea Pirat paga in contado — L 38 s

Daniel di Gregorio di Rodolfo paga á misura di

di merca formento	st.a — 7 i 83
Meglio	st.a 7 i 80
Contadi	L — 76 46
Galline	n.o — 8 —
Buoi	n.o 5 —

segue il giuramento di fedeltà.

Noi Henrico Attimis, tanto per nome mio, quanto come procurator espresso del Sig.r Zuane mio fratello. Mauritio tanto per nome mio, quanto come procurator delli Signori Antonio, et Aurelio miei fratelli; et Tolomeo per nome mio, et come procuratore del Signor Armano mio Padre, tutti Consorti della famiglia Attimis, giuriamo, et affermiamo per li santi Euangelij di Dio, che saremo, et saranno sempre fedeli à Vostra Serenità, et al Serenissimo Dominio, ne mai in Consiglio, aiuto, ò fatto saremo, ò saranno

contra

contra l'honore, e stato della persona sua, anzi intendendo, che altri uolessero esserle contra di manifestarlo, opporsi, et impedir di tutto potere, et di conseruar il feudo, beni, et ragioni feudali, mantenendoli ad honore, e buon stato di uostra Serenità, et del Serenissimo Dominio, et per recuperar le cose perdute presteremo, et presteranno contra ciascuno ogni aiuto con la persona, col consiglio, et con l'hauere, come anco fermamente faranno li nostri, e loro successori, et prontamente sodisfaremo, e sodisfaranno al debito del Vassallaggio, prestandoli tutti quei seruitij, à quali sono tenuti li ueri Vassalli, secondo la natura de feudi, et leggi feudali, et spetialmente secondo le Leggi, et ordine di detto Serenissimo Dominio 1580.

13 Decembre; 1587: 29 Maggio, et altre posterio=
ri, et in occasione di aperta guerra senz'
aspettar d'esser chiamati offeriremo, et offeri=
ranno prontamente secondo la publica
volontà, et per essecutione dell'istesse leggi
il debito servitio, et ossequio per l'honore
e stato di Vostra Serenità, et del Serenis=
simo Dominio, con ogni ardor di spirito, et

Ventura Olivieri
V. Sec.^no ai feudi

Serenissimo Prencipe.

Il Capitaneato di Tricesimo nella Patria del Friuli, che deue esser uenduto al publico incanto da gl'Eccellentissimi Signori Proueditori sopra li feudi con titolo di Conte è composto di 35 Ville, nelle quali il Capitano con li soliti Astanti esercita Giurisdittione Ciuile, e criminale, et uien affittato dall'Illustrissimo Signor Luogotenente di 3 anni in 3 anni ducati cento ottanta all'anno, che tal rendita incorporata con li affitti di Corte dell'istessa Giurisdittione già incantati unitamente dalli detti Eccellentissimi Signori Proueditori, ascende alla summa de ducati ducento, ottanta quatro all'anno, tra queste Ville ui è una portione di circa 60. Case d'habitanti nella Villa d'Attimis soggetta all'istesso Capitaneato, della quale si caua d'entrata annua L 16 s ij, et stara quatro di Castagne, il rimanente d'essa Villa

è di

e di ragion del feudo dell'istessa famiglia d'At=
timis, qual già tempo soleva godere tutta essa
Villa senza che alcun'altro gli essercitasse giu=
risdittione, et perche questa pochissima portione
è tanto congionta, et incorporata con la no=
stra, et questa con quella, nasce tal volta
qualche contesa tra quelli Capetani, et li Consor=
ti feudatarij della famiglia, e molto mag=
giormente si teme ne possi nascere per l'aveni=
re, quando col mezo di compreda sij fatta Patri=
moniale di qualche d'uno, che non mancarà
inventar mezi, e modi per ampliar il suo
acquisto, onde che per rimover ogni scando=
lo, che potesse succedere, et assicurarsi del=
la quiete; Noi Mauritio, et fratelli Attimis,
et Gerolamo per nome suo, et del Padre, et
insieme Henrico, et fratello tutti Consorti,
et

et Convassalli dell istesso feudo servi devotiss.mi di nostra serenità, habbiamo riv.te supplicato quei Ecc.mi Sig.ri, che si compiacessero pro bono pacis et per ogni termine di buona ragione di sepa=rare questa poca portione di Case, giurisdittio=ne, et rendita di detta Villa da quel Capitaneato et venderle à noi senza titolo alcuno di Cont.o, con incorporarle nel rimanent.o del nostro feudi; et perche ess Ecc.mi Sig.ri stimando non ha=ver l'auttorità di tal separatione, si hanno compiaciuto venir all'incanti senza farne tal gratia, per il che vedendosi esclusi, Ricorri=amo à Vostra Serenità, et per la giurisdittione di quella picciola portione di Villa, et anco per la portione di quei pochi affitti di Corte, che si cavano da essa Villa, solam.te, che sono form.to stara sette q.li - q.li 3 Avena stara cinq. q.li 5. q.li 3. Meglio stara sei. q.li i q.li 2 +, danari I63 +
Galli

Palline sette, overo numero settantacinque, et pevere

Luna, Gli offeriamo ducati doi mille correnti, che in ri-
guardo de ducati cinque mille trecento cinquanta, ch'è
stato offerto d'altri al publico incanto, si per li ducati
dusento ottanta quatro di rendita annua giuns-
ditione di tante ville con titolo et dignità di Conte,
la nostra oblatione è piu che larga, et certamente farà
accrescer il pretio à gl'altri compratori, uedendosi
un'oblatione tanto grande per una parte tanto
minima di questo corpo; Et perche quei Ecc.^mi
Sig.^ri dubitano, come si è detto, non hauer auttorità
di poter far tal separatione, però humilmente ricor-
riamo à piedi della Serenità Vostra, supplicandola
con ogni profonda riuerenza, che per consolatione
e sicura quiete di noi suoi deuotissimi serui, si
compiaccia dar quelli ordini, che stimarà proprij
per conseguir tal gratia. —

— 1646: 4 Aprile —

Che sia commessa alli sauij dell'una, et l'altra mano

Consi

Consig.ri

& Zuanne Pisani	& Giacomo Marcello
& Lunardo Bragadin	& Siluestro Querini
& Sebastian Michiel	& Antonio Viedo

Cai di 40 V Consig.

– Jhus –

De ordine delli Ecc.mi Sig.ri Sauij alla presente risponde=
no li Proueditori sop.a li feudi, et beni informati mano
dano l'opinione loro in scrittura con giuram.to giu=
sta le leggi

– Pelegrin Marchesi Nodaro Ducal –

1646. 17 April in Pregadi –

Che in riguardo dell'offerta fatta dalli Consorti At=
timis per esser inuestiti nel restante del feudo nella
Villa d'Attimis al presente incorporata nel Capitanea=
to di Tricesimo consistendo in poche rendite, et
poco douendo pregiudicare la separatione di queste
dal Capitaneato istesso, come raccordanno, et consi=
gliano li Proueditori sop.a li feudi, sia commesso ai
medesimo Proueditori, che esborsando li detti Consor=
ti duc.ti due mille correnti debbano inuestirli nella

giu

giurisdittione d'essa portione di Villa, et nel restante di quelli affitti di Corte, che si cavano d'essa solamente, et con quelle clausule, et conditioni solite delle altre investiture per il feudo, che possedono nell'istessa Villa

Alberto Zantani Nodaro Ducal

Copia tratta dal zornal corrente del depositario di Cecca
— 1646 à di 7 Marzo

Per Cassa de corrente // à officio de Signori Proved.ri sopra li feudi per corrente duc.ti doi mille contadi da Sig. Henrico Attimis per nome suo, et Consorti suppli canti, disse contar in virtù della Parte dell'Ecc.mo Senato 17 Apr. pross. passato. 2

Pio: Francesco Franceschi contro

Ventura Olivieri
V. Sec.rio ai feudi

+ la Canc.ria di l cinq

N: 21

1777.

Maggio:-

Fluido Marghi Lecci

BIBLIOTECA CIV UDINE

IN DEI ÆTERNI NOMINE

A M E N.

Anno a Nativitate Domini Nostri Jesu Christi millesimo, septingentesimo, septuagesimo septimo, Indictione XI. Die vero trigesima mensis Jannuarii.

Gl' Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori

CARLO VICENZO VALMARANA.

ANTONIO CAPPELLO.

ANDREA MOROSINI.

ONORANDI PROVEDITORI SOPRA FEUDI.

Esecutivamente alli Sovrani Decreti dell' Eccellentissimo Senato 1776. 16. Gennaro, 1. Marzo, e 7. Agosto 1777. e particolarmente a quelli 14. e 22. Gennaro cadente, che hanno accolta l'esebizione fatta da Dom. Antonio Testa con le due respettive Polizze 12. Decembre prossimo passato, e 19. Gennaro cadente, per il Feudo, Beni, e Rendite di Moggio, e sue Giurisdizioni, ed Onorificenze; ed atteso il Costituto dal predetto Testa nel loro Eccellentissimo Magistrato annotato nel dì 28. Gennaro ca-

A den-

dente, con il quale ha dichiarito di aver fatto l' Aquisto per conto, nome, ed interesse delle due Famiglie Lioni, e Mangilli, ed atteso pure il Costituto di accettazione annotato li 30. detto dalli Fedd. Acquirenti Gio: Battista Lioni, e Francesco Mangilli per nome suo, Fratelli, e Nipoti, quali Decreti, Polizze, e Costituti saranno in fine del presente registrati.

Sue Eccellenze in esecuzione come sopra, e facendo per nome della Serenissima Signoria in ogni miglior modo, danno, vendono, ed alienano jure Feudi al suddetto Fed. Gio: Battista Lioni qu. Zuanne per una metà, ed alli Fedd. Giuseppe, e Francesco qu. Gio: Battista Fratelli Mangilli, unitamente alli Fedd. Gio: Battista, e Lorenzo qu. Benedetto Mangilli terzo Fratello premorto delli suddetti per l' altra metà, giusto le Parti, e Divisioni trà di essi seguite col mezzo del Perito Fiscale del loro Eccellentissimo Magistrato Alvise Francesco Duodo, e presentate li 28. Gennaro cadente, che saranno quì sotto registrate, e ciò per li suddetti Acquirenti, e loro Discendenti Maschi legittimi, e di legittimo Matrimonio nati.

II

Il Feudo Nobile, Gentile, Prediale, Retto, e Legale, come nella Polizza d'Incanto 5. Marzo 1777. che sarà quì sotto registrata, con li Beni tutti, Rendite, ed Esazioni, e con la Giurisdizione Civile di prima Istanza nelli casi di Beni stabili, Dote, Vedove, e Pupilli, e tra Comuni nelle solite Ville sotto à tal Giurisdizione soggette, che sono Moggio di sotto, Moggio di sopra, Resiuta, S. Giorgio di Resia, Dogna, Oseacco, Stolvizza, Chiusa, Campollaro, Villanova, Casasola, Racolana, Gniva, Pietra Tagliata, Pontebba Veneta, ed Ovedasso, con le solite, e consuete formalità de Placiti nella prima Domenica dopo l'Epifania in Moggio, e nella susseguente Domenica in Resiuta, con la libera elezione del Capitanio in Moggio, il quale siede con li sei Giudici nella Terra Feudale ad amministrar Giustizia ne casi a questi Giudici aspettanti, con la sola facoltà per altro allo stesso Capitanio di dimandare nelle sentenze di detti Giudici quid juris, al qual Capitanio è anco appoggiata, come il praticato, la Camera de Pegni, e con l'elezione pure del Governatore, e Cancelliere Giurisdizionale, come fino da più rimoti secoli fu esercitata

tata da quei Feudatarj pro tempore, ed elezione anco del Sbirro, per quanto appartiene al Feudo medesimo, e parimenti l'elezione del Capitanio, Cancellier, Sbirro, ed esercizio della Giurisdizione giusto il solito, e praticato nella Villa di Biauzzo soggetta al medesimo Feudo, che per esser molto discosta da Moggio li Feudatarj Giurisdicenti hanno colà in ogni tempo tenuto Offizio separato, e con la soggezione della solita visita ogni due Anni al Governator, Capitanio, Cancelliere Giurisdizionale all'Offizio di Moggio.

E con l'annesso spezioso Titolo di Marchese di S. Gallo di Moggio, che s'intenderà conferito a tutte due le Famiglie de' medesimi Acquirenti, e loro Discendenti Maschi nati, e che nasceranno di legittimo Matrimonio, ed ogn'altra Onorificenza a tal Feudo attinente.

E con la voce nel Magnifico General Parlamento della Patria del Friuli propria del detto Feudo da essere goduta, ed esercitata alternativamente un'Anno per ciascheduna delle due Famiglie degli Acquirenti, da sedere il Votante immediatamente dopo l'ultimo Prelato sedente sulla Classe de Prelati su di Sedia a loro eguale, da essere in esso Magnifico General

neral Parlamento chiamato, come Marchese di S. Gallo di Moggio, ed in tutto, e per tutto giusto alli Decreti dell' Eccellentissimo Senato suddetti.

Al qual effetto, e per l'esercizio della qual Giurisdizione dovranno essergli consegnate le Carte di quella Cancellaria, e Giurisdizione custodite per ordine, ed a disposizione del loro Eccellentissimo Magistrato.

E la presente Vendita, ed alienazione jure Feudi Sue Eccellenze per nome come sopra della Serenissima Signoria, hanno fatto, e fanno in esecuzione ad essi Decreti, stante il prezzo convenuto di Ducati quarantaquattromille Valuta di Piazza, e già esborsato, come dalle Copie di Partita 28. Gennaro corrente, che saranno quì sotto registrate; cosichè in vigor della presente Vendita, come sopra fatta jure Feudi, potranno essi Fedd. Acquirenti Lioni, e Mangilli goder, tener, posseder, e respettivamente esercitar la predetta Giurisdizione con il Titolo di Marchese come sopra, come il tutto divenuto jure Feudi, senza veruna opposizione, o ostacolo di chi si sia, anzi promettendo essi Eccellentissimi Signori Proveditori per nome della Serenissima

Signo-

Signoria di manutenzione in forma, in tutto, e per tutto, ed a tenor delle Polizze, Decreti ſuddetti, con li altri Patti, Articoli, Obblighi, ed Aggravj, quali dovranno avere l'intiera loro eſecuzione, ed oſſervanza.

E del preſente Inſtituto, ne dovrà eſſer data una Copia a cadauna di eſſe due Fedd. Famiglie in Autentica forma per il legale Fondamento del predetto loro Acquiſto, dovendo poſcia eſſer a cadauno rilaſciata la legale Inveſtitura, come per le Leggi viene preſcritto.

(*CARLO VICENZO VALMARANA Proveditor.*
(*ANTONIO CAPPELLO Proveditor.*
(*ANDREA MOROSINI Proveditor.*

Luigi Volpi Nod. ſive Segr.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ALOYSIUS MOCENICO

DEI GRATIA

DUX VENETIARUM &c.

UNiversis, & singulis, Rectoribus, Magistratibus, Jusdicentibus, Offitialibus Nostris, & præsertim Locumtenenti Patriæ Fori Julij, & successoribus significamus: come avendo li Proveditori Nostri sopra Feudi, con l' Autorità, che tengono dalla Signoria Nostra col Senato, intesa l' umile, e riverente Instanza del Fedel Gio: Battista Lioni qu. Zuanne Cittadino Veneto Padre del Fedelissimo Zuanne morto in attual servigio di Regio Segretario dell' Eccellentissima Carica Generalizia di Palma, antico, ed ossequioso Suddito di questa Nostra Repubblica, con la quale espone, che convenuto, ed autorizato dal Decreto del Senato Nostro 22. Gennaro decorso, relativo a precedente 14. del Mese stesso l' onorifico acquisto del Feudo Nobile, Gentile, Retto, Legale, jurisdizionale, e Marchesato di S. Gallo di Moggio, e Ville sog-

gette, di ragione dalla Signoria Nostra, con la metà del Predio, e Beni annessi, alternativo esercizio della voce propria del Feudo nel Magnifico Parlamento della Patria Nostra del Friuli, e con tutte le altre prerogative, dignità, onori, rendite, ed emolumenti al detto Feudo annessi, in tutto, e per tutto, come nel solenne instromento del giorno 30. Gennaro decorso per nome della Signoria Nostra segnato dall' Autorità del Magistrato de Proveditori Nostri, deriva al suddetto Fedel Gio: Battista Lioni l'onorevole azione d' impetrare in conformità de surriferiti Decreti, ed Instromento d' Acquisto dalla delegata Autorità del Magistrato de Proveditori Nostri suddetti la Feudale Diplomatica Investitura dell' acquistato Feudo, come pure la conseguente descrizione del suo Nome, e suoi Discendenti in perpetuo nel Libro Aureo de Titolati col competente Titolo di Feudatario Nobile, Gentile, Jurisdicente, e Marchese di S. Gallo di Moggio, onde l'Investito, e suoi Posteri abbiano a godere, ed esercitare la distinta prerogativa della voce nel Magnifico Parlamento espressamente conceduta a vicenda coll' altra Investita Nobile Famiglia Mangilli d' Udine, e gene-

ral-

ralmente partecipare di tutti gli altri Onori, dignità, prerogative, e preminenze a tenore in tutto, come nel surriferito Instromento a tali Nobili Feudatarj Jurisdizionali Competenti, non che giusto le Leggi, e Decreti di questo Nostro Dominio; pronto a prestare il giuramento di Fedeltà, il militar servigio in tempo di Guerra, e adempiere agli obblighi proprj dal Vassallaggio Feudale, di cui a proprio speziosо Onore fu dall' Autorità del suo natural Principe decorato con i suoi Posteri, e come nella di lui supplicazione 30. Gennaro decorso, alla quale ec.

Ed avendo detti Proveditori Nostri osservato quanto si deve in tale materia, tolte anche le solite, e convenienti informazioni dagli Avvocati Nostri Fiscali, e dal Dottor Ferdinando Sanzonio Coadjutor al Consultorato, con la visione delle scritture a tal effetto presentate, letto il Costituto declaratorio nell' Offizio de' Proveditori Nostri suddetti annotato li 28. Gennaro decorso dall' Eccellente Antonio Testa Interveniente di questo Foro, e rilevando adempita intieramente la parte onerosa incombente alli Acquisitori Lioni, e Mangilli, come consta dall' inserta copia di Parti-

B 2 ta

ta di Zecca 28. Gennaro proſſimo paſſato, eſecutivamente alli Decreti del Senato Noſtro 1777. 22. Gennaro, e precedente 14. detto, ed a tenore del ſolenne Inſtromento del giorno 30. Gennaro ſcaduto, ſtimando giuſta, e ragionevole l'Inſtanza ſopraddetta, con il tenor delle preſenti, e con ogni miglior modo abbiamo inveſtito il Fedel Gio: Battiſta Lioni qu. Giovanni Cittadino Veneto, e Padre del qu. Fedeliſſimo Giovanni morto in attuale ſervigio di Regio Segretario della Carica Generalizia di Palma, del Feudo Nobile, Gentile, Retto, legale di S. Gallo di Moggio, e Ville anneſſe, col ſpezioſo Titolo di Marcheſe di S. Gallo di Moggio, il tutto di ragione della Signoria Noſtra, con la metà Prediale anneſſa, conſiſtente ne Beni, Rendite, Eſazioni, e Partite eſpreſſe nel Dettaglio del Pubblico Fiſcale Perito Duodo, Marcata *Parte ſeconda*, con la juriſdizione Civile di prima Iſtanza, nei caſi di Doti, Vedove, e Pupilli, Fondi ſtabili, e fra Comuni, alternativa con l'altra oggi pur inveſtita Famiglia Mangilli Nobile d'Udine; ſalva l'Appellazione delle ſentenze al N. H. Luogotenente Noſtro della Patria del Friuli: con l'eſercizio pur

al-

alternativo, come sopra della voce in quel General Parlamento propria dell' Illustre Feudo, colla prerogativa dell'Ordine, e del luogo assegnatogli dal Decreto del Senato Nostro 1777. 1. Marzo, e solenne istromento del giorno 30. Gennaro decorso: col Carico Militare in tempo di Guerra, con tutti gli altri obblighi, ed aggravj ad esso Feudo per la metà incombenti, e con tutti gli Onori, prerogative, ed onorificenze, come pure con tutte le utilità, ed emolumenti annessi al predetto Feudo, giusto le consuetudini, e ciò per esso lui Investito, e suoi Figliuoli, e Discendenti Maschi legittimi nati, e che nasceranno in perpetuo, de quali finita la Discendenza, resti la presente metà Feudale intieramente devoluta nella Signoria Nostra, ordinando al Fed. Luigi Volpi Nod. sive Segretario del Magistrato de Proveditori Nostri suddetti, la descrizione dell' Investito Lioni, e de suoi Posteri nell' Aureo Libro de veri Titolati, con il Titolo, e Carattere di Feudatario Nobile, Gentile, Jurisdicente, e Marchese di S. Gallo di Moggio, e Ville annesse, onde abbiano a godere, e partecipare di tutti gli Onori, dignità, prerogative, e preminenze, che

a te-

a tenor dell' Instromento, e Decreti surriferiti; non che delle Generali Leggi Nostre competono al condecorato Nobile Feudatario.

E perchè il suddetto Fed. Marchese Giot Battista Lioni, come sopra Investito, ha genuflesso, giusto la Pubblica Ordinazione, prestato nelle Mani Nostre il debito Giuramento di Fedeltà nel modo qui sotto espresso, alla presenza di quattro Nostri Consiglieri, due Capi di XL. e de Proveditori Nostri suddetti, restando con ciò tenuto, ed obbligato a tutti quelli Carichi, ed obblighi, a quali sono soggetti li buoni, e Fedd. Vassalli della Signoria Nostra; perciò abbiamo comandato, che gli sia fatto il presente Pubblico Documento d'Investitura, quale vogliamo, che sia, e s'intenda sempre senz' alcun benchè minimo pregiudizio delle Pubbliche Ragioni, e di cadaun altra Persona. Mandantes de Præmissis hoc Publicum confici Documentum, Bullaque Nostra Argentea pendente muniri; quare mandamus Vobis, ut supra omnia in eo contenta observetis, & ab omnibus inviolabiliter observari, & in Actis Cancellariæ Vostræ registrari, præsentantique restitui faciatis.

Da-

Datum in Noſtro Ducali Palatio Die IV. Menſis Februarii MDCCLXXVII.

{ *CARLO VICENZO VALMARANA Proveditor.*
{ *ANTONIO CAPPELLO Proveditor.*
{ *ANDREA MOROSINI Proveditor.*

Luigi Volpi Nod. ſive Segr.

Beni, e Rendite di ragione del Feudo

Copia Tratta dall'autentica esistente presso il Nob: Sig:r March: Gio: Batta Lioni

Seconda Parte

Spettante alla Famiglia Lioni, come nelli costituti 28. Genn.º 1777, e 4. Febbro susseguente.

Percotto, e Trivignano nel Quaderno di Udine

alli num.ri 102. 132. 133. e 134 importanti annue L	344: –
Dignano netto come qui sotto — .	3969: 17
Castions di Porzia, come qui sotto.	827: 7
Moggio Brolo Prativo al n.º 2	170: –
Comun di Moggio di sopra al n.º 6 . .	89: 10
Comun di S. Giorgio di Resia al n.º 9 . .	411: –
Comun di Stolvizza al n.º 12	363: 10
Comun di Racolana al n.º 14	11: 18
Comun di Resiuta al n.º 8	65: – ½
Comun di Dogna al n.º 15	33: 14
Comun di Pontebba Veneta al n.º 16 .	23: –

Le Rendite nete della seconda Parte summano . . . . L 6308: 16½

Quaderno di Udine

N° 102. Li SS.ri Co: Caiselli assieme col Sig. Bernardino Picco Ede Cudirio pagano sopra Beni nella Villa di Parcotto

Form.to St. 2
Avena St. 2: —
Vino C.rii 12: —
Levori L. 1: —
Polli N° 2
Contadi D. 12: —

N° 132: Il Ven.do Monastero della cella di Cividale paga annualm.te sopra Beni in Trevignano

Form.to St. — P.di 4½
Vino C.rii 2: —

N° 133: Li SS.ri Co: Tomaso e Fratti Gallici pagano - - - - - - Form.to St. — : 1½
Avena St. 1: —

N° 134: Un Maso in detta Villa, Li compossessori del quale pagano all'anno Form.to St. 7: —
Avena St. 7: —
Vino C.i 7: —

Quaderno di Dignano

N.o 150: Il R.do Sig.r Piev.o di detta Villa
paga all'anno in contadi - - - - - £ 1:2: -

N.o 151: Il Comune di detta Villa
paga annualm.te - - - - Form.to st. 1:1:1
Miglio, ed avena - st. 2:2:1

N.o 152: Eredi del q.m Co: Antonio di Spilimbergo
pagano - - - - - - - Form.to st. 6:1:2
Miglio, ed Avena st. 11:2:3:$\frac{3}{4}$

N.o 153: Antonio, e Pietro Valerio, pagano all'anno
Form.to - st. 1:-:-:-
Miglio, ed avena st. -:3:3:-

N.o 154: Eredi del q.m Osualdo Simeon pagano annualm.te
Form.to - st. 1:2:2
Miglio, ed avena st. 1:-:2

N.o 155: Marzio Simeon, paga in cadaun'anno
Form.to st. -:1:2

N.o 156: Eredi del q.m Gio: Batta Costantini, pagano
Form.to st. -:3:3:-
Miglio, ed Avena st. 1:2:2:-

N.o 157: Eredi del q.m Dom.co Costantino, pagano
Form.to st. -:3:3½
Miglio, ed Avena - st. 1:2:1½

N° 158: Ven.da Chiesa di S. Pietro di Dignano paga
all'anno - - - - - - Form.to q - : 2 : 1 ¼
Miglio, ed Avena q - : 3 : 2 ½

N° 159: Osvaldo, e Mattia Simeon detti Sol, pagano
annualm.te - - - - Form.to q 1 : - : - ½
Miglio, ed Avena q 1 : 2 : 3 ½

N° 160: Zuanne q.m Angelo di Marco paga all'anno
Form.to q - : 2 : 1 : -
Miglio, ed Avena q - : 2 : 3 : -

N° 161: Dom.co q.m Simon Sclavon detto Cristin paga
Form.to q - : 2 : 1 : -
Miglio ed Avena q 1 : - : 2 : -

N° 162: Eredi del q.m Carlo Oliverio pagano all'anno
Form.to q - : 3 : - : -

N° 163: Gioseffo q.m Giacomo Pirona paga annualm.te
Form.to q - : 2 : - : -

N° 164: Gervasio Bevilacqua paga all'anno
Form.to q - : 2 : - : -

N° 165: Anzolo q.m Giac.mo Bertolissio detto Rosso paga
Form.to q - : 2 : - : -
Miglio, ed Avena q - : 1 : 2 : -

N° 166: Vicenzo Minestrin paga in cadaun'anno
Form.to q - : - : 1
Miglio, ed Avena q - : - : 3 ½

N.o 167: Daniel Fortunasso paga all'anno
Form.to — q 1:1:—
Miglio — q —:1:—
N.o 168: Maddalena Viola paga all'anno
Form.to q 1:—:2
Sagala — q —:—:2
Capponi N. 2
N.o 169: Maria V.a del q. Giosefo Camussato paga all'anno — — Form.to q —:1:—
Miglio, ed Avena q —:1:3
N.o 170: Ered.i del q. Gio: Batta Costantino detto Romano pagano annualm.te Form.to q —:—:2
Miglio, ed Avena — q —:1:3
N.o 171: Camillo Gasparo detto Colonello paga annualm.te
Form.to — q —:2:1 $\frac{3}{4}$
Miglio, ed Avena q 1:2:3 $\frac{3}{4}$
N.o 172: Marco, e Giacomo Gasparo pagano
Form.to — q —:—:2
N.o 173: Gio: Batta q. Dom.co Biasutto paga all'anno
Form.to q —:2:—
Miglio, ed Avena — q 1:—:1
N.o 174: Giuseppe q. Bnaldo Biasutto paga annualm.te
Form.to q —:2:—
Miglio, ed Avena q 1:—:1
N.o 175: Gio: Batta q. Giacomo Biasutto, e Cons.ti Biasutti

pagano annualm.te
Form.to - q -: 2: -: -
Miglio, ed Avena - q 1: -: 1: -
Spalla Porcina mezza
N.o 176: Marzio q.m Pietro Oliverio paga annualm.te
Form.to - q 1: -: -
Miglio, ed Avena - q 1: -: -
N.o 177: Alvise Purissato paga all'anno
Form.to - q -: 2: 1
Miglio, ed Avena - q -: 2: 1
N.o 178: Dom.co Serafino paga annualm.te
Form.to - q -: 2: -½
Miglio, ed Avena q 1: -: -
N.o 179: Fran.co Pontello detto Pinton paga all'anno
Form.to - q -: 1: 1: -
Miglio, ed Avena q -: 1: 3: -
N.o 180: Dom.co q.m Simon Pirona paga annualm.te
Form.to q -: -: 2
Miglio, ed Avena - q -: -: 3½
N.o 181: Pietro di Marco detto Griotto paga all'anno
Sorgot.co - q -: 2: -
N.o 182: Osualdo q.m Angelo Gaspanino paga annualm.te
Form.to - q 1: -: 1 4.to 4½
Miglio, ed Avena q -: -: 2½
N.o 183: Gio: Batta q.m Angelo Gaspanino paga

Form.^to^ ℔ -: 3: 2: -
Miglio, ed Avena ℔ -: 3: 3: -
N.° 184: Gio: Batta, e Fratti q. Simon Pirona paga annualm.te
Form.^to^ ℔ -: 2: -
Miglio, ed avena - ℔ -: 3: 3
N.° 185: Marzio q. Anzolo Oliverio paga all'anno
Form.^to^ ℔ -: 1: -
Miglio, ed Avena ℔ -: 1: 2
N.° 186: Eredi q. Zuanne Costantini detto Braida
pagano - - - Form.^to^ ℔ 1: 2: 3
Miglio, ed Avena ℔ 1: 1: 1½
Contadi ——— L 3: -
N.° 187: Dom.co q. Simon Pirona paga annualm.te
Form.^to^ ℔ -: 2: 1
Miglio, ed Avena ℔ 1: -: 1
N.° 188: Zuanne Gasparino detto Conte paga all'anno
Form.^to^ ℔ -: 2: -
Miglio, ed avena - ℔ -: 3: -
N.° 189: Antonio q. Dom.co Pontello detto Pitton paga
in cadaun'anno Form.^to^ ℔ -: -: 1½
Miglio, ed Avena ℔ -: -: 3
N.° 190: Osualdo Vidla paga all'anno
Form.^to^ ℔ -: 1: 2
Sigalla ℔ -: -: 2
N.° 191: Anzolo Gasparino paga annualm.te

Form.to $\mathfrak{z}$ -: 2: 2: -
Miglio, ed Avena $\mathfrak{z}$ 1: 2: 2: -
N.o 192: Gio: Batta d'Orlando paga all'anno
Form.to $\mathfrak{z}$ -: 1: 3 2
Miglio, ed Avena - $\mathfrak{z}$ -: 3: 3 $\frac{3}{4}$
N.o 193: Il Co: Bonifacio Bertoli paga annualm.te
Form.to $\mathfrak{z}$ 3: 2: -: -
Miglio, ed Avena $\mathfrak{z}$ -: 2: -: -
Contadi - - - - L 5: 14
N.o 194: SS.ri Coo: Papafava da Padova loco Nicoli
pagano all'anno Form.to $\mathfrak{z}$ -: 1: 1 $\frac{1}{2}$
Miglio, ed Avena - $\mathfrak{z}$ -: 2: 1 $\frac{1}{2}$
N.o 195: Ven.do Con.to di S. Pietro Martire di Udine paga
all'anno - . Form.to $\mathfrak{z}$ -: 3: -: -
Miglio, ed Avena - $\mathfrak{z}$ 1: 3: -: -
N.o 196: R.do D. Antonio, e Fratti Fabrij pagano all'anno
Form.to $\mathfrak{z}$ 6: 2: 2 $\frac{1}{2}$
Miglio, ed Avena $\mathfrak{z}$ 7: 3: 2 $\frac{1}{2}$
N.o 197: Anzolo di Marco paga all'anno
Form.to - $\mathfrak{z}$ -: 2: - $\frac{1}{4}$
Miglio, ed Avena - $\mathfrak{z}$ -: 3: 1 $\frac{1}{4}$
N.o 198: Mattia di Marco paga all'anno
Form.to - $\mathfrak{z}$ -: -: 3: -
Miglio, ed Avena $\mathfrak{z}$ -: 1: 2: -
N.o 199: Zuanne di Marco paga all'anno
Form.to - $\mathfrak{z}$ -: -: 3: -
Miglio, ed Avena $\mathfrak{z}$ -: 1: 2: -

N.o 200: Zuanne q.m Dom.co di Marco di Dignano paga annualm.te - - - - Form.to q -: 1: 3: -
Miglio, ed Avena - q -: 2: 3: -
N.o 201: Il Comun di Bonzico paga annualm.te
Form.to q -: 3: 1: -
Miglio, ed Avena - - q 1: 2: 1: -
N.o 202: La V.da Chiesa di S. Zorzio di detta Villa paga all'anno - - - - Form.to q -: -: 2
Miglio, ed Avena - - - q -: -: 3
N.o 203: Eredi del q.m Sig. Lucio Zanini pagano annualm.te
Form.to q 3: 1: 3
Avena - q 3: 2: - 3/4
Miglio q 2: 2: - 3/4
Spalle Porcine due
N.o 204: Eredi del q.m Sig. Rugger Balzaro di Spilimbergo pagano all'anno - - Form.to q 3: 2: 2 1/2
Miglio, ed Avena - - q 4: -: 2 1/2
Sorgorosso - - q -: 1: 2
Oglio - ₶ 6, 2
Contadi - L -: 13
N.o 205: Osualdo del Degan paga annualm.te
Form.to q -: 3: 3: -
Miglio, ed Avena q 1: -: 1 1/4
Spalla Porzina mezza
N.o 206: Bernardin di Gio: Antonio da Bonzico paga all'anno - - Form.to q -: -: 2: -
Miglio q -: -: 2: -

N.o 207: Redi D. Nicolò e Fratti Degani pagano
Form.to — ζ 6:-: 3 3/4
Avena — ζ 4:-: 1 3/4
Miglio — ζ 3:-: 1 3/4
N.o 208: Redi del q.m Biasio Bertolissio pagano
Form.to — ζ -: 2: 2:-
Avena — ζ -: 1:-:-
Miglio — ζ -: 1:-:-
N.o 209: Antonio Fabro da Vidolis paga all'anno
Form.to ζ 1:-:-:-
Miglio — ζ -: 2:-:-
Capponi N.o 1
N.o 210: Redi D. Pietro, e Cugini Bisan. da Carpaco
paga all'anno Form.to ζ 1: 1:-:-
Avena — ζ 1:-:-:-
Miglio ζ 1:-:-:-
N.o 211: Pietro, e Fratti q.m Gio: Batta Pico pagano
Form.to ζ -: 1:-:-
Miglio, ed Avena — ζ 1:-:-:-
N.o 212: L'Ond.o Comune di S. Odorico paga annualm.te
in Contadi £ 13: 1
N.o 213: Li Redi del q.m Simon Picoli da Coseano pagano
annualm.te in Contadi £ 8: 12
N.o 214: Il q. Carlo Locatelli da S. Danielo paga
all'anno . . Form.to ζ -: 3:-:-
Miglio, ed Avena — ζ 1: 2:-:-

N.o 215: Sig. D. Lunardo, e Cons.ti Nuffi pagano
Form.to ℥ -: 1: 1½
Miglio, ed Avena ℥ 1: 2: 1½

N.o 216: Edi del q.m Sig. Co: Bernardin Beltrame
pagano - - - Form.to ℥ -: -: 1¼
Miglio, ed Avena - ℥ -: 1: 3

N.o 217: Li SS.ri Fratelli Sostero pagano annualm.te
Form.to ℥ -: 2: 2½
Avena - ℥ 1: 2: 2½
Miglio - ℥ 1: -: 2½
Spalla Porcina una

N.o 218: Dom.co Turrisino paga ogn'anno
Form.to ℥ -: -: 1½
Miglio - ℥ -: -: 3½

N.o 219: Gio: Batta q.m Zuanne Buttazzone paga ogn'
anno - - - - Form.to ℥ -: 2: 1: -
Avena ℥ -: 2: 1: -
Miglio ℥ -: 2: 1: -

N.o 220: Anzolo Buttazzon paga annualm.te
Form.to ℥ -: -: 2½
Miglio ℥ -: 2: -

N.o 221: Zuanne, e Nep.ti q.m Giuseppe della Chiesa della Villa
di S. Lorenzo di Sedegliano paga annualm.te
in Contadi ₤ 4: 16
Capponi - N.o 1

N.o 222: Lorenzo della Chiesa paga all'anno
in Contadi ₤ 2: 12

N.º 223: Il Sig. Pietro Chiesa paga in cad.n anno
in Contadi ₤ 15:6

N.º 224: Gioseffo Zorato paga annualm.te
in Contadi ₤ 8:3½
Capponi N.º 1

N.º 225: Gio: Batta Lenarduzzo paga all'anno
in Contadi ₤ 6:1½
Capponi uno

N.º 226: Gio: Batta q.m Agostin, e Cons.ti Zorati pagano
in Contadi ₤ 13:1
Capponi uno

N.º 227: Sebastian della Chiesa paga in cad.n anno
in contadi ₤ 7:7½

N.º 228: Zuanne della Chiesa paga all'anno
in Contadi ₤ 8:11½
Capponi due

N.º 229: Maddalena Caligara alla Partita Marzana
in Contadi ₤ 4:–
Capponi uno

N.º 230: Sebastian Marchetto di S. Lorenzo di Sedegliano
paga annualm.te in Cont.i ₤ 7:2½
Capponi uno

N.º 231: Valentin Cragno alla Partita Marzana
in Contadi ₤ 4:–
Capponi uno

N.o 232: Gioseffo q.m Giacomo q.m Mattio della Chiesa
paga annualm.te in contadi L 4:4
capponi uno
N.o 233: Eredi del q.m Sig. Gio: Dom.co Codolino di Codroipo
paga all'anno in contadi L 5:11
N.o 234: Eredi del q.m Sig. Gio: Dom.co Popolino pagano in cad.n anno - - - in contadi L 7:8
capponi due
N.o 235: N.N. Co: Fran.co, e Fratti Cossio pagano all'anno
in contadi L 68: 7½
N.o 236: SS.ri Co: Daniel, e Fratti Cossio pagano all'anno
in contadi L 63: 7½
N.o 237: N.N. Tomaso, e Nicolò Fratti Gabrieli di Sedegliano
pagano annualm.te in Cont. L 41:12½
capponi tre
N.o 238: Confr.ti Tiburij pagano all'anno
in contadi L 2:5
N.o 239: R.do D. Carlo, e Fratti Pizini di Pozzo pagano
annualm.te in contadi L 24:—
capponi due
galline due
N.o 240: Eredi del q.m Gioseffo Rossi pagano all'anno
in contadi L 5:13
N.o 241: Il Comun di Biaudro paga all'anno
in contadi L 8:4

N.o 242: Sda Chiesa di S. Giacomo di detta Villa
in Contadi — L — : 10

N.o 243: S. Pietro Marzonini paga all'anno
in contadi L 15 : 1
Form.to — St 1 : — : — : —
Capponi — N.o 2

N.o 244: Osualdo Pizzana paga annualm.te
in contadi L 1 : 2

N.o 245: S. Giacomo q.m Fran.co Perugini di Sedegliano
paga all'anno in Con.ti L 367 : 8
Capponi dodeci
Galline quattro

N.o 246: Li R.ndi D.ni Giacomo, e Fratello Bosinelli in Bar=
beano pagano in Contadi L 10 : —

Ite li Quartesi di tutte le Biade, e Prodotti delle se=
guenti Ville, cioè Dignano
Bonzico
Vidolis
Nogaredo di Corno
Flaibano
Barazedo

Che un'anno per l'altro rende
Form.to — St 32 : 3 : — ½
Sigalla — St 8 : 2 : 2

Avena
Miglio
Sorgoturco
Sarrasino, e
Trabachia in tutto ꝗ 207: 2: 2
Sorgorosso - - - - ꝗ 31: 1: 2

E qui termina il Quaderno di Pignano, la di cui vendita è alla misura di Spilimbergo

di - Formto ꝗ 101: 2: -
Segalla - ꝗ 8: 3: 2

Avena
Miglio, e
Sorgotco
ꝗ 293: 3: 1½

Sorgorosso ꝗ 31: 3: 1
Capponi No 34
Galline No 6
Spalle Porcine - No 4
Oglio - ₶ 6
Contadi —— ₤ 737:18

Quaderno di Casteons

N° 247: Zuanne di Sop paga all'anno alla mis.ª di Por-
tog.ro - - - - - Form.to q -: 3: 1 S.o 2½
Miglio q -: 3: 1: 2½
Vino - g.e -: 4 O.li 8¾
Contadi £ 1: 4

N° 248: RR: DD: Osualdo, e Fratti Brussa pagano
Form.to q 6: 1: -: 8
Miglio q 6: 1: -: 8
Vino - g.e 5: 3: 8½
Contadi £ 5: 13

N° 249: Sig. Marco Scotti paga all'anno
Form.to q 1: 2: -: 2
Miglio q 1: 2: -: 2
Vino - g.e 1: 3: 7
Contadi £ 1: 6

N° 250: Li Compossessori de Beni, erano Bonavolta
pagano annualm.te Form.to q 4: -: -: 1½
Miglio q 4: -: -: 1½
Vino g.e 4: 4: 2½
Contadi £ 3: 18

N° 251: Giam: Batta, e Fratti Marchi pagano all'anno
Form.to - q 1: 1: 3: 1½
Miglio q -: 1: -: -
Vino - g.e -: -: 5
Contadi £ -: 14

N° 252: DD: Sebastian, e Fratti Marcolini pagano

all'anno - - - - - - - Form.to q 1:3:1:6
Miglio q 1:2:3:6
Vino ze -:6:-$\frac{3}{4}$
Contadi £ 3:—

N.o 253: Giacomo Quatrin in loco di Giammaria
Campagna - - - - Form.to q 1:-1:-
Vino ze -:3:7

N.o 254: Gio: Batta Bosca in loco Brussa paga
annualm.te - - - Form.to q 1:-:2:8
Miglio q -:3:-:10
Vino ze -:5:1
Contadi £ -:14

N.o 255: Sebastian, e Gio: Batta Brussa pagano in cad.n
anno - - - - - - Form.to q -:-:1:-

N.o 256: Giacomo Populin paga annualm.te
Form.to q 3:2:2:11
Miglio q 3:2:2:11
Vino ze 2:6:7
Contadi £ 3:4

N.o 257: Sig.a Co: Cecilia Manzoni q. Dario paga
annualm.te - - - Form.to q 2:3:-:10½
Avena q 1:-:-:—
Miglio q 1:1:-:9
Vino ze 3:-:13$\frac{3}{4}$

Spalle N.o 1. Galline N.o 2. Ova N.o 40
Contadi £ 1:9½

N.o 257 Innocente q.m Batta Ornella paga annualmente
Form.to st –:2:–:7
Miglio st –:1:2:2
Vino g.e –:2:4 $\frac{3}{4}$
Contadi L –:13

N.o 258: Arnaldo di Pelegrin in luoco Noja paga
Form.to st –:2:–:9½
Miglio st –:2:–:9½
Vino g.e –:3:– $\frac{3}{4}$
Contadi L –:18

N.o 259: Gottardo Sartor paga annualmente
Form.to st –:–:–:10
Miglio st –:–:–:10
Vino g.e –:–:4
Contadi L –:1

N.o 260: Tomaso Pagura paga in cad.o anno
Form.to st –:–:1:5
Miglio st –:1:–:4
Vino g.e –:–:9 $\frac{1}{4}$ ½
Contadi L –:3

N.o 261: Gio: Batta Marchi loco Volpe paga annualmente
Form.to st –:–:3:6
Miglio st –:–:3:6
Vino g.e –:1:6
Contadi L –:6

N.o 262: Tomaso Pagura paga annualmente
Form.to st –:–:3:6
Miglio st –:–:3:6
Vino g.e –:1:6
Cont.i L –:6

N.o 263: Mattia, e Fratti Milani pagano annualm.te

Form.to q -:-:1:6½
Miglio q -:-:1:6½
Vino S.e -:-:8
Contadi £ -:8

N.o 264: La V.ta Chiesa di detta Villa di Casteons paga annualm.te

Form.to q 1:2:3:7
Miglio q 1:2:3:7
Vino S.e -:4:3
Contadi £ -:8

N.o 265: Li S.ri Anibale, e Fratti Pulleri pagano ogn'anno

Form.to q -:-:2:6
Miglio q -:-:2:6
Vino S.e -:-:9

N.o 266: Gio: Batta q. Angelo Ornella paga in cad.n anno

Form.to q -:3:1:9
Miglio q -:3:1:9
Vino S.e -:5:10
Contadi £ -:10

N.o 267: V.ta Chiesa di S. Giorgio di Porzia paga

Form.to q -:2:1:1
Miglio q -:2:2:1
Vino S.e -:4:2¾
Contadi £ -:17

N.o 268: Osualdo Brosut paga annualm.te

Form.to q 1:1:-

N.o 269: R.mo Piov.o pro tempore di detta Villa di Castiony
paga - - - - - - - Form.^{to} st. -:-:1:2
Miglio st. -:-:1:2
Vino O.^{e} -:-:7
Contadi £ -:6

N.o 270: R.mo Scolastico di Concordia paga annualm.^{te}
Form.^{to} st. -:2:2:-
Miglio st. 1:1:-:-
Vino O.^{e} 1:1:6
Contadi £ 2:6

E qui termina il Quaderno di Casteony, la di cui rendita
è di - - - - - - - Form.^{to} st. 31:-:2:8
Avena st. 1:-:-:-
Miglio st. 26:3:1:11
Vino O.^{e} 25:1:12
Contadi £ 28:4½
Spalla Porcina una
Galline due
Ova - 40

Moggio

N.° 2. Un pezzo di Terra prativo annesso al Luoco Abbaziale detto il Brolo, conf.ta a L.te parte Strada Comune, e parte il soprad.to Luoco Abbaziale, ed Edi del q. Ant.o Gallizia; mezzodì parte il detto Gallizia, e parte il Rio detto Rio della Fonj; a sera il detto Rio della Fonj, e parte Giuseppe di Colla, med.e altro Rio, et alli Monti parte Giuseppe Zearo med.e Rio, parte Franc.o de Colle, parte Strada, e parte il sud.o Luoco Abbaziale

Della quantità di passi Geometrici di piedi cinque l'uno N.° 9821 pd.i 4½ fanno alla misura del Friuli in rag.e di T.le 840 per Campo - - £ 8: 1: 90 ¾

Tenuto ad affitto semplice da Bortolo Tollazzo, e paga all'anno in Contadi - - - - - £ 170:-

N.° 6. Il Comun di Moggio di sopra paga all'anno in Contadi - - - - - - - 89:10

N.° 9. Il Comun di S. Giorgio di Resia paga all'anno in Contadi - - - - - - - 411:-

N.° 12. Il Comun di Stolvizza paga all'anno in Contadi - - - - - - - - - 409:10

N.° 14. Il Comun di Raccolana paga all'anno in Contadi - - - - - - - - - - 33:14

N.° 8. Il Comun di Resiuta paga all'anno in Contadi - - - - - - - - - 65:-½

N.° 15. Il Comun di Dogna paga all'anno in Contadi - - - - - - - - - 33:14

N.º 16. Il Comun di Pontebba Ven.ta paga
all'anno in contadi - - - - - - - £ 23:–

Seguono le Parti del pnte Feudo, che restano comuni alle due Famiglie aspettanti, ed indivise &.

Le Fabriche Abbaziali inservienti per li Tribunali, Cancellaria, Archivio, Prigioni, e Casa per il Sbirro descritte al N.º 1.

La Giurisdizione di prima Istanza ne casi de Beni Stabili, Doti, Vedove, Pupilli, e trà Comuni sopra le seguenti Ville, cioè

Moggio di Sotto
Moggio di Sopra
Resiuta
S. Giorgio di Resia
Gniva
Oseacco
Stolvizza
Chiusa
Campolaro
Villa nova
Casa Sola
Raccolana
Dogna
Pietra Tagliata
Pontebba Veneta
Ovedasso, e
Biauzzo

Il Diritto d'eleggere il Governat:re della Giurisdiz:ne, il Capitanio, che hà anche l'offizio della Camera de Legni, il Cancell:re della med:ma Giurisdiz:ne

Il Diritto de soliti, e consueti Placiti in Moggio, ed in Resiuta nelle Domeniche prima, e seconda doppo l'Epifania di cadaun'anno.

L'elezzione dello Sbirro per quanto appartiene al detto Feudo.

La destinaz:ne di Capitanio, Cancell:re, e Sbirro per la Villa di Biauzzo, e l'esercizio della Giurisdiz:ne di detta Villa, molto discosta da Moggio, com'è stato sinora praticato

Le Scritture della Cancellaria, e Giurisdiz:ne, esistenti in Moggio nell'Archivio Giurisdizionale.

Lo specioso Titolo de Marchesi di S. Gallo di Moggio comune a tutte due le Famiglie, con ogni, e cadaun'altra onorificenza a tal Feudo appartenente

E la Voce nel Mag:or General Parlam:to della Patria del Friuli da esser da tutte due le Famiglie alternativam:te goduta un'anno per ciascheduna, da sedere il Votante dopo l'ultimo Prelato sedente nella Classe de Prelati sù Sedia a loro eguale, e chiamato in Parlam:to come Marchese di S. Gallo di Moggio, et in tutto, e per tutto giusto ai Dec:ti dell'Ecc:mo Senato p:mo Marzo 1727: 14: e 22 Gen:o cadente, ai quali &c.

Omissis

Seguono li Decreti dell' Ecc.mo Senato

1777. 3.zo Marzo in Pregadi

Pienamente aggradita è l'ora intesa scrittura del Mag.to sopra Feudi, il quale essendosi con sollecita benemerita cura prestato all'esecuzione del Dec.to 16 Genn.o decorso, presenta a questo Cons.o il prescritto Piano per norma della vendita del Feudo di S. Gallo di Moggio, diretta ancor questa ai provvidi oggetti contemplati nelle Statutarie Deliberazioni 2: 7mbre 1773.

Relativamente per tanto alla massima presa col sud.to Dec.to 16 Genn.o a cui vedesi conformato il Piano med.mo, resta approvata la Dichiarazione in esso espressa di semplice Feudo Prediale, con la Voce in Parlam.to della Patria del Friuli, con l'asseg=gnazione del Luoco dopo l'ultimo Sedente nella Classe de Prelati, e colle altre indicate qualificazioni, assentendosi pure di fregiare il Feudo stesso col Titolo di Marchesato, come si addotta il suggerim.to di conservare al Feudo il Giudizio Civile (quello però solam.te di prima instanza) nelli casi di Beni stabili, Doti, Vedove, Pupilli, e trà Comuni.

Ora molto importando, che sia proveduto alla Cura delle Anime, e si mantenga in quei Popoli l'esercizio, ed il culto della Religione, si delibera, che la Chiesa di S. Gallo di Moggio debba sussistere in Parrochiale, e che a Mons.r Arcivescovo di Udine sia tramandata la libera collazione del Benefizio, che debba pur essevi nella Chiesa stessa un Capellano Curato eleggibile dal Parroco, da essere entrambi presentati all'approvaz.e dell'Ordinario Diocesano, debba esser destinato all'Offiziatura d'una delle Chiese Campestri esistenti sotto il Comun di Moggio inferiore, ed abili=

tato a tutte quelle assistenze spirituali, che in vista alla situazione dei rimoti abitanti pareranno più opportune al distinto zelo del med:mo Diocesano Prelato.
Necessario conseguentem:te rendendosi di provedere al mantenim:to delli sudetti tré Sacerdoti, resta perciò fissata annualm:te al Parocco la congrua di £ 1400:- oltre gl'incerti della Stola, e la Casa di Residenza con Orto; ed alli due Capellani l'annua assegnazione di £ 372:- per cadauno il primo de quali dovrà aver la solita Casa per sua abitazione, come altresì il Campanaro l'altra Casa accennata, e l'annuo salario di £ 186:-
E perche si considera miglior espediente l'esimere il Compratore da queste annuali contribuzioni, cosicchè tutta la summa, che si ricaverà dalla Vendita dei Beni, e Rendite del Feudo abbia a passare in Cassa Reggio Economato, si stabilisce, che dalli prò del respettivo Capitale, che sarà investito al 3 per % nel novissimo Deposito, abbiano ad essere corrisposte annualm:te dalli Agg:to Sopra monasterj coi soliti metodi al sud:o Parocco la summa di £ 890:-, le quali unitam:te alle computate £ 510:6 all'anno, procedenti dalle riferite prestazioni solite pagarsi per uso antico da tutte le Ville del Feudo, formano l'intiera congrua di £ 1400:- e così parim:te alli due Capellani il fissato stipendio di £ 372:- per cadauno, e le £ 186:- al Campanaro.
Riguardo poi alla sudetta Chiesa Parocchiale mentre si uniforma questo Consiglio a quanto suggerisce il Mag:to di appoggiare la consegna, e custodia alle due Comunità di Maggio Inferiore, e Superiore, s'intenderà pure addossato alle med:me l'ob:

bligo del mantenim.to della Chiesa stessa, Fabrica, suppellettili Sacre, Campanile, Campane, e Case sunominate; e per dar loro il modo di supplire a tali aggravj, calcolati un'anno per l'altro in ₤ 1400:- resteranno sollevate dal pagam.to delle Decime, chiamate de Beni vivi, e de Gromi, e dagli Aggravj delle ora abolite Investiture di Acque, le quali esenzioni, siccome non sono sufficienti a pareggiare la sudetta summa di ₤ 1400:-, così dovrà essere annualm.te corrisposta dall'Agg.to S.a Monasterj alle Comunità sopradd.te l'indicata contribuzione di ₤ 253.4

Dietro a quanto si è fin qui stabilito sarà dunque merito del Mag.to sopradd.to il prestarsi ai legali esperimenti d'incanto per promovere con maggior vantaggio possibile la Vendita de Beni, e Rendite del sunominato Feudo di Moggio coll'accennati diritti ed onorificenze, per indi rassegnarne il risultato alla Pub.ca approvazione; dichiarandosi, che con la pnte Deliberaz.e resterà licenziato il memoriale presentato sotto li 10: Aple 1776 per parte delle due Comunità di Moggio Inferiore, e Superiore.

Giusto conoscendosi in fine, che il Perito Fiscale del Mag.to stesso abbia a conseguire il rimborso delle spese incontrate nelle varie laboriose Operazioni prescrittegli in ordine a Pub.ci Dec.ti, e lodevolm.te eseguite, come anche la dovuta mercede di sue fatiche per la summa in tutto di Ducati ottocento venti V.C, ne resta perciò commessa al Savio Cassier del Collegio sopra la Cassa Feudi la relativa ballottazione.

E del pnte sia data copia al Savio Cassier med.mo per eseguire in conformità.

E parim.te dell'Articolo, che lo riguarda, all'Agg.to sopra

Monasterj per la relativa esecuzione

Pietro Franceschi Nod.° Ducale

Luigi Dolfi Nod.° sive Segret.°

1777. 7. Agosto in Pregadi

Il Benemerito Mag.to sopra Feudi nella zelante sua Scritt.a rappresenta l'inutile effetto di altri cinque Incanti prati: cati in addempim.to del Dec.to 24. maggio decorso, per la Ven: dita del Feudo di S. Gallo di Moggio, affine di avvantaggiare la vocale offerta ritratta di ₰ 36500. V. L. non corrispon: dente alle seguite stime. In tale stato di cose dandosi rif: flesso alle ripetute significazioni considerate dal Mag.to opportune ad allettar concorrenti all'Acquisto, si presterà perciò a rilevar i progetti, o qualche aggionta modalità che fosse ricercata nella Polizza d'Incanto, e di riferirli al Senato, dichiarando però a chi aspirasse, la Volontà Pub.ca, che quallora venissero accolti i spiegati progetti o modalità, dovranno tuttavia essere osservati i legali metodi degl'Incanti, per procurar in una Vendita così importante il maggior Pub.co Interesse.

Andrea Alberti Segret.°

Luigi Dolfi Nod.° sive Segret.°

1777. 14. Genn.° in Pregadi

Il Mag.to sopra Feudi, dopo di avere inutilm.te praticati ven: tidue esperim.ti d'incanto, fà giungere a cognizion Pub.ca con gradita esatezza, il progetto, che gli fù prodotto nel dì 12. xmbre decorso per l'Acquisto del Feudo di S. Gallo di Moggio, con l'offerta di ₰ $\frac{m.a}{41}$ V. L.

in:

introdotta però vedendosi nel progetto esibito la condizion della reciproca successione dei Maschi delle due Famiglie Acquirenti, il che verebbe a produrre un esempio alterante li metodi soliti ad osservarsi nelle investiture de Feudi, trova l'Autorità Sud.tta, che convenga prima di tutto far uso, anco nel caso pnte della ben nota desterità del Savio Cassier del Coll.o, onde ben intendendosi col Mag.to sopradeudi, prestar s'abbia egli con il maneggio acciò l'Acquisto, che asserito questo Cond.o possa venir anco praticato da due Famiglie, abbia però per la metà a ciascheduna di esse spettante a devolversi in Sud.to all'estinzione mascolina della respettiva linea, com'è solito praticarsi in consimili Investiture. Di esso Savio Cassier sarà pur merito maneggiando l'usar avvertenza, che specialm.te nell'Articolo della ricercata manutenzione, ed in ogni altro, tolti abbiano ad essere dall'Offerente li termini, che introdur possono equivoca interpretazione, onde assicurar in qualunque tempo da moleste pretese la Sud.ta Cassa. Non lascierà altresì il Savio Cassier med.mo, dando riflesso alle stime, di prestarsi, perche aumentar s'abbia possibilm.te la summa esibita, e produrrà in seguito l'utile effetto de suoi maneggi per le convenienti Sud.te disposizioni.

E della pnti sia data copia al Savio Cassier del Coll.o per la sua esecuz.e

Andrea Bernardo Nod.r Ducal

Luigi Volpi Nod.o sive Segret.o

1777. 22. Genn.° in Pregadi

Non potevano incontrarsi con più sollecitudine, ne con maggior esatezza dal Savio Cassier del Coll.° gl'oggetti importanti delle commissioni, che demandate gli furono con il Dec.to 14. cor.te sopra il proggetto per la Vendita del Feudo di S. Gallo di Moggio, pervenuto a merito del zelante impegno dal Mag.to sopra Feudi, onde vedere finalm.te ultimato un'affare da tre anni inespedito con riguardevole discapito.

Seguendo però egli perfettam.te le traccie indicate dal sopraferito Dec.to, manifesta nella scrittura ora intesa che premesse prima col peculiar Mag.to l'oportune intelligenze, riuscito sia alla desterità sua di conseguir l'esclusione della ricercata reciproca tra li Discendenti Maschj delle due Famiglie Acquirenti con l'ottenuta regolazione, che la metà a caduna delle Famiglie spettante abbia alla respettiva estinzione della Discendenza mascolina a devolversi in Pub.co, com'è solito praticarsi in consimili investiture.

In aggiunta di questo comparisce pur a suo merito che levato siasi del tutto anche rapporto alla ricercata manutenzione qualunque termine, che introdur poteva un equivoca interpretazione, col dichiarirsi che una tal manutenz.e sia delli Beni, e Rendite compresse nella Polizza d'incanto, non mai dell'essigibilità annua da Debitori, che restar deve a peso delli Acquirenti, non dovendosi intendere, che quella manutenz.e soltanto, che è di natura de Contratti di Vendita.

Nè si lascia in fine di rimarcare con compiacenza, che si sia tolto del tutto l'altro articolo, in cui si ricercava, che l'Acquisto fosse libero da ogni, e qualunque aggravio, e Dacio, senza che la felice riuscita del maneggio, rapporto a tali articoli, pregiudicato abbia la Cassa Pub.ca riguardo al prezzo, che aumentò anzi di D 3000 = ascendendo la nuova esibiz.e a D m/44 V. L.ra

Raccolte perciò tutte le condizioni surriferite nella Polizza d'Offerta, che ad esso Savio Cassier fù esebita il dì 19. cor.te dal Causidico di questo Foro Antonio Testa, in cui pur si riconfermano tutti gl'articoli a questi non ripugnanti, compresi nel progetto da esso il dì 11. decorso rassegnato al benemerito Mag.to sopra Feudi l'avvalora il Senato con l'approvaz.e rimettendo al zelante impegno, con utilità Pub.ca in un tal incontro fatto conoscere dal Mag.to med.mo di dover rilasciare alle due Famiglie, ciascheduna per la metà ad essa spettante, l'Investitura Feudale con li metodi soliti, qualor però praticato abbiano entro il periodo di giorni quindeci dal prendersi del pnte l'intiero esborso delli pred.ti Ducati quarantaquattro mille V. L.

Conferente poi rendendosi agl'oggetti Pub.ci, come anche il Savio med.mo suggerisce il secondar le istanze degl'Acquirenti collo stabilire, ch'essendo questa la prima volta, che il Feudo si devolve a Pub.ca disposizione, abbia egli ad esser riconosciuto, ed assicurato con un Documento certo, ed esatto di tutte le sue Rendite, ed One=

rificenze da preservarsi nel competente Mag.to a nor=
ma perpetua di que' Cittadini, che vi presiedono, resta
perciò prescritto, che un tal Catt.co di vattazione debba
a farsi col mezzo del Perito Fiscale de Feudi, per do=
ver esser rassegnato al Mag.to med.mo, che se ne rilascie=
rà la commissione, permettendo che una copia sia
consegnata alle Famiglie Acquirenti, a carico delle
quali per una metà dovranno cadere le spese d'una
tal operaz.e, e per l'altra avrà da suppliver la Pub.ca
Cassa.

E come devesi in seguito praticar la divisione quan
to alli Beni, e Rendite a comodo delli Acquirenti, ma
in due giuste parti, dovrà perciò anche una tale ope=
razione per i riguardi della Fiscalità essere eseguita dal
lo stesso Perito Fiscale de Feudi, ma senza nessun Pub.co
aggravio, come fu stabilito. E se poi succedesse nell'
incontro d'una tal Cattasticaz.e, o per il tempo avven=
nire, che tutte, o in parte le partite conotateci per ine=
sigibili, o che non sono comprese nella pnte Vendita
venissero a ricuperarsi dal Fisco, si stabilisce, che pos=
sino queste ancora acquistarsi dagl'Acquirenti med.mi
con quell'istesso ragguaglio rapporto al prezzo, che nel
pnte contratto si è convenuto; lo che pure sia tutto
compreso nella sud.a Polizza d'offerta 19 cor.te.

E della pnti, e Carte relative sia data copia al Mag.to
sopra Feudi per la sua esecuzione

Luigi Volpi Nod: sive Segret.o

Investiture
Pitiani

m.S.S 1014

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

Investitura dalla Pa[tria] de[l Friuli] di Carpaco concessa alli Fedeli Gio: Franc[esc]o, Nicolò, Andrea, Franceschino, et Gio: B[attist]a Fratti Vitiani di S. Daniello, et alli Fedeli Cintio, et Ottavio Fratti Beltrami medesimi di S. Daniele 27. Marzo 1650. D 1, 2, 3, 4, e 5

50. D 6, e 7.

650 D 7.

M[aggi]o 1650 D 7, D 8

e Beltrami 4. Maggio

Nob. Fam. Vitiani

n i Feudi d'investitura

no, e Fratti Vitiani

Maggio 1650.

Feudi [illegible]

[illegible]

[illegible] di [illegible]

Gio: Cintio, et Otta[vio]

, e Gio: B[attist]a Fratti

alla Pa[tria] de[l Friuli]

Fratti Vitiani

, Franceschino, e

n di Carpello con

25. Feb[brai]o 1659. D

[illegible] i Feudi

[illegible] Fratti Vitiani

[illegible] Gio: Franc[esc]o altro Fratello in feudo

[illegible] del suo recinto di [illegible]

[illegible] Not[ai]o di Zolan[i]o, e di S. Daniele D 24, 2

m.s.s 1014

Investitura della Paris.de di Carpaneo, detta Braida del Doiulini, concessa alli fedeli Gio: Franco, Nicolò, Andrea, Franceschino, et Gio: B.a fratti Pitiani di S. Daniello, et alli fedeli Cintio, et Ottavio fratti Beltrami ... de ... 27. maggio 1650. di 2, 3, 4, 5

... Prov.a ... p.o Ap.e 1650. d 6, 27.
... altri D. 200 4. Ap.e 1650 d 7.
... d'altri D. 200 ... 4. Ap.e 1650 d 7, ...
... dalli fed. ... Pitiani, e Beltrami 4. Maggio

... alli Prov.ri sopra i Feudi d'avanti
... Beltrami, Gio: Franco, e fratti Pit.i
... del D. 17. maggio 1650.

... al Mag.co ... dei Feudi ...
... salvaguardia
... p.o, a dalli fratti

... ordina D. ... di ...

... 17, e 18.

... e ... delli fed: Cintio, et Ott.o
... And.a, Franceschino, e Gio: B.a fratti
... la 4.a parte della Braida ...
... d 19, e 20.

... Gio: Franco, e fratti Pitiani

... fed.li Nicolò, Andrea, Franceschino, e
... del Palazzo in forma di Castello con
... in Carpaneo di 26. Dec.e 1659. d

... ai Pr.ri sopra i Feudi
... Franceschino e Gio: Batta fratti Pitiani
... Gio: Franco a loro fratto in feudo
... del suo vicinato ...
... 23. Ap.e 1660. Raffael Michiel Nod.o di Zoluz.a, e di S. Daniele d 27.

Capitali delle Rendite d'affitti, e censi ..., della ... libera in Carpaneo, la suma come segue et c.

cioè in ... di Capitali francabili

St.a 44 p: 3 Formento a mis.a di S. D.to suo Capital	9 9 5 11 —
St.a – 6 p: 4 ½ Segalla a d.ta mis.a suo Cap.le	1 0 0 4 11 – 8
St.a – 2 p: 1 ½ Avena a d.ta mis.a suo Cap.le	– 2 5 11 – 2
St.a 2 p: 3. Sorgo R.o a d.ta mis.a suo Capital	– 2 7 9 11 —
St.a – 2 p: – Miglio a d.ta mis.a suo Capital	– 2 2 3 11 – 4
St.a – 1 p: 3. Sorgo rosso a d.ta mis.a suo Cap.le	– 1 1 1 11 12
St.a – p: 3 Orzo pesto a d.ta mis.a suo Cap.le	– 1 1 1 11 12
St.a – p: 1, sive n.o 1 Quartarol Fasoli suo Capitale etc.	– – 2 4 11 16

St.a 60 p: 1 summano le misure, et i suoi Cap.li di q.ta summano. | 1119 5 6 4

D 229 – 4 ½ cens. annui suo Cap.le | 4 5 8 4 10

Tot. Capitale | 16 5 4 1 – 4

Quali fanno Duc.ti di 6 – 4 in tutto n.o 2667. L 3 11 16

Seguono poi le Honoranze

n.o 2. Dindij. — loro Capitale	– 7 4 11 – 8
n.o 8. Capponi. — loro Capitale	1 4 4 11 16
n.o 27. Pollastri. loro Capitale	5 4 0 11 —
n.o 8. Collombini. loro Capitale	– 9 6 11 —

summa | 1 8 5 9 3 – 4

Quali f. D.ti di 6 – 4 n.o 138 L 3 11 12.

M.S.S 1014

Scandaglio poi delli Capti delle annue Rendite feudali essige presentemte il Sr. Co: Marcio Pilliani, cioè

L-65:11 – p il Quinto, e Castello di Cassacco suo capitale L 1300 – L fa D.ti ... 2102

In Decisime

St. 24 p: – Formo a D.ti 36 suo Capitale D.ti 864 L "

St. 6 p: – Segala a D.ti 24 suo Capitale D.ti 144 L "

C: 20: – : – Vino di sua mità un'anno, l'altro p il meno, d'ispecial oltre C: 4: – : –, d'escluder ab extra qual ne pur qui si comprende, e, suo Capta di D.ti C: 20: a D.ti 24 D.ti 480 L "

Honoranze

N.° 6. Capponi a D.ti 3 l'uno D.ti – 18 L "

N.° 6. Galline a D.ti 2½ l'una D.ti – 15 L "

NB: Summa D.ti 1731 L – 5

Oltre l'obligo di condur tutto in S. Daniele q mio E.

Investitura della Giurisd.ne di Carpaco, cioè della Pozza dal Rivolo, concessa alli Fedeli Gio: Franco, Nicolò, Andrea, Franceschino, et Gio: B.a Fratti Pitiani di S. Daniello, et alli Fedeli Cintio, et Ottavio Fratti Beltrami medesimi di S. Daniele 27. Maggio 1650. D. 1, 2, 3, 4, e 5

Supplica delli Giurisd.ri Fratti Pitiani, e Beltrami, presentata p.o Ap.e 1650. D. 6, e 7.

Offerta delli med.i Fratti Pitiani, e Beltrami d'altri D.ti 200 4. Ap.e 1650 D. 7.

Altra Offerta delli med.i Fratti Pitiani, e Beltrami d'altri D.ti 200 sotto 4. Ap.e 1650 D. 7, e 8

Scritt.a d'altr'accrescim.to d'altri D.ti 300 offerti in aggionta dalli sud.i Fratti Pitiani, e Beltrami 4. Maggio 1650 D. 8, e 9.

Parte di Pregadi, cioè Ducal ... commessa alli Prov.ri sopra i Feudi d'accettar l'esibicione ... della d.a Cintio, e Fratti Beltrami, Gio: Franco, e Fratti Pitiani, e quelli dichiara investiti nella Giurisd.ne di Carpaco 17 del D.ti 17. Maggio 1650. D. 9, e 10

Partita di Cassa 24. Maggio 1650 D. 10, e 11. sul Dep.o di D.ti 1500 fatto dalli supplicanti sud.i

Supplica del Sig.r Gio: Franco Pitiani p nome suo, e Fratti all'Ill.mi, et Ecc.mi Sig.ri sopra Feudi presentata 25. Maggio 1650. D. 11, 12, e 13 col suo giuramento.

Giuram.to di fedeltà prestato da Gio: Franco Pitiani p nome proprio, e delli Fratti suoi D. 13, 14.

Lett.a Ducale all'Ecc.mo Luog.te della Patria del Friuli, che ordina di dar il possesso di d.a Giurisd.ne 27. Maggio 1650. D. 14, e 15

Possesso dato di d.a Giurisd.ne 15. Giugno 1650 D. 16, 17, e 18.

Memoriale presentato p l'Ecc: S. Gio: B.a Beltrame Proc.r, e p nome delli fedeli Cintio, et Ottavio Fratti Beltrami, e delli Fed: Gio: Franco, Nicolò, Andrea, Franceschino, e Gio: B.a Fratti Pitiani tutti di S. Daniele, la rinoncia della Investitura p la 4.a parte della Giurisd.ne spettante al S.r Ottavio del D.ti 19. Giugno 1655. D. 19, e 20.

Investitura rinovata nel fed. Cintio Beltrame, et Gio: Franco, e Fratti Pitiani del D.ti 22. Giugno 1655. D. 20, e 21

Supplica del fed: Gio: Franco Pitiani p nome proprio, e delli fedd: Nicolò, Andrea, Franceschino, e Gio: Batta Pitiani suoi Fratti, coll'offerta in Feudo del Palazzo in forma di Castello con 2 Torri, e suo recinto di Muraglia commesso, e Terreno annesso in Carpaco di 26. Feb.o 1659. D. 21, e 22.

Estradiz.ne di d.a Supplica coll'accettaz.e di d.a offerta in Maggior Cons.o all'Ill.mi Sig.ri sopra i Feudi Feudo, e Ratificaz.e delli sopra nominati Nicolò, Andrea, Franceschino e Gio: Batta Fratti Pitiani figli dell'q. Ill.mo S.r Gio: B.a p l'accettaz.e già fatta dal d.o Gio: Franco loro Fratello in feudo della Casa in forma di Castello, et altra Fab.a, e terreno del suo recinto, et ... loro Fratello del D.ti 23. Ap.e 1660. Raffael Michieli Nod.o di Sotag.o, e di S. Daniele D. 24, 25

Supplica delli Gio: Franco, e Fratelli Piciani [illegible] titolo di Conte offerendo in feudo la Giurisdizione libera [illegible] in Tricesimo con Case, Brolo, Caneva, Stan.º, Corte, Cortivo [illegible] di Muraglia, e con Orto, e Brolo suo annesso alla Casa, e coll'esibizione di pagar in Cecca il stipendio d'un mese [illegible] Ducati [illegible] limosina [illegible] presentata 12. Maggio 1660 a 25, 26, e 27, ed [illegible] di detta supplica del [illegible] a 27, e 28, e poi con altra offerta in [illegible] d'altri [illegible]

Parte di Pregadi di 12. Giugno 1660, con cui fu unito da S. Ser.tà il feudo di Tricesimo a quello di Carpacco [illegible] del titolo di Conte [illegible] e eredi, e successori in perpetuo a 28, e 29.

Partita di depp.to in Cecca 4. Giugno 1660 [illegible] 24 | -8 | 31

Supplica del d.º Gio: Franco Piciano di 5. Giugno 1660, a 30, e 31 | -7½ | 25|15½
e susseguente Decreto di Comm.ne del titolo di Conte dalli Prov.ri sopra Feudi [illegible]
a 31, e 32 25 | 15½ | -5|9½

Rinovaz.e d'investitura nel Co: Gio: Batta Piciano di S. D.e [illegible] la morte del fu: Co: And.a 24 | -8
Piciano suo fratello 14. [illegible] 1687. a 33, 34, 35, e 36 | -4.

Supplica presentata al Mag.to Ecc.mo sopra Feudi dall'Ecc.mo D. Nicolò Baldovino [illegible]
del fu: Co: Gio: Batta Piciano 7. Luglio 1692 a 36, e 37 colla Sussig.e

Notificaz.e al Mag.to de Feudi [illegible] a 37, e 38, e col susseg.e giuram.to
di fedeltà a 38, e 39.

Rinovaz.e d'investitura nel Co: Gio: Batta Piciano [illegible] li Castelli di Giurisd.e, e beni
2.a Feudali, D'aspettanza al [illegible] Gio: Franco suo fratello [illegible]
senza alcuna Posterità in forma [illegible] del dì 26. 9bre 1694. a 39, 40, 41, 42,
e 43.

Supplica presentata dal Co: Gio: Batta [illegible] Piciano 22 9bre 1694. a 43, e 44 [illegible]
1.a la susseg.e [illegible] de Beni Feudali in Carpacco, e Tricesimo a d.e c.e 44,
e 45, e giuram.to di fedeltà [illegible] c.e 45, e 46.

Rinovaz.e d'investitura nelli Co: Mario, e Filippo Fratelli Piciani della
4.a metà della Giurisd.e di Carpacco, e delli Beni Feudali uniti a d.a Giurisd.e,
stante la morte del q. Co: Gio: Batta loro Padre, e quella del Co: Francesco [illegible]
Zio Paterno in forma [illegible] del dì 14. Gen.º 1695. a 46, 47, 48, e 49, e 50.

Supplica presentata dalli Ecc.mo [illegible] Baldovino [illegible] d.i Co: Mario, e Filippo Fratelli Piciani del dì 3. Gen.º
3.a 1695 a 50, 51, e susseg.e giuram.to [illegible] a 51, e 52

Supplica di Sig.ri Gio: Fran.co, e Fratelli Piziani [illegible] di Conti offerendo in Paolo la Prov=
visione libera [illegible] in Dicasimo con Case, Dotte, Canone, Fran.co, Potte, Commercio
to di Muraglia, ;
Cassa I Stipendi
12. Maggio
A 27, e 28
Parte di Pregadi
Dicasimo a [illegible]
successori [illegible]
Partita di [illegible]
Supplica del [illegible]
conseguente Decreto di Consi
A 31, e 32
Rinoung.e d'investi
Piziano [illegible]
Supplica presentata [illegible]
del Sud: Co: Gio
Notificaz.e al [illegible]
di [illegible] fedeltà
Rinoung.e d'inve
2.a Feudali, D'a
senz'alcuna
e 43.
Supplica presentata
1.a la Invest.e
e 45, a Giu
Rinoung.e di inv
4.a cessi delle
stante la m
Zio Paterni
Supplica [illegible] presenta
3.a 1695 A 50;

1

Franciscus Molino Dei Grazia Dux Venetiarum &

Universis, et Singulis Rectoribus, Magistratibus, Iusdicentibus, Offizialibus Nostris, et presertim Locumtenenti Patrie Fori Iulij et successoribus significamus.
Come avendo li Proveditori Nostri sopra li Feudi con l'autorità, che tengono della Signoria Nostra col Senato, inteso l'umile, et riverente instanza delli fedeli nostri Gio: Francesco, Niccolò, Andrea, Franceschino, et Gio: Battista Fratelli Pittiani di S:n Daniele, dimandanti riverentemente per esecuzione della parte del Senato Nostro di 17 Maggio corrente, con la quale sono state accettate le loro esibizioni, et delli fedeli Cintio ed Ottavio fratelli Beltrami medesimamente di S:n Daniel de Ducati Mille cinquecento per l'acquisto della Giurisdizione Civil, e Criminal minor, e Maggior in prima instanza della Villa di Carpaco nella Patria nostra del Friul, ed avendo così detti fratelli Pittiani fatto l'esborso de ducati settecento cinquanta, come detti fedeli fratelli Beltrami d'altri ducati sette=

cento

settecento cinquanta che sono conforme all'offerta
ducati mile cinquecento come appar per partite
di Cecca di 24 Maggio predetto nella Cassa del Conser=
uator nostro del deposito sia perciò concessa a detti
Fedeli fratelli Pithiani per loro e descendenti Mas=
chi legitimi in perpetuo l'inuestitura della giuris-
dizione predetta ciuile, e Criminal minor, e Maggior
in prima instanza salua l'appellazione al Luogo=
tenente Nostro di Udine, senza però reciproca dalla
loro famiglia a quella delli detti fedeli Beltrami
da esser perciò essercitata un'anno da una, ed un anno
dall'altra famiglia con le prerogatiue che godono gl'altri
Giusdicenti della Patria, et mancando la loro discendenza=
za ritorni questa sua giurisdizione nella Signoria Nrã,
et in tutto et per tutto come in detta parte; Et auendo detti
Prouueditori Nri ueduto le partite della Cecca nostra de
detti pagamenti, ed anco uisto, ed osseruato quanto si
deue in tal matteria, e tolte ancose Solite et conuenienti
informazioni dagl'Auuocati nostri fiscali, et Consultor in
Jure

iure con la uisione delle scritture a tal effetto presentate, hanno stimata giusta, et ragioneuole la predetta instanza, onde co' tenor delle presenti, et con ogni miglior modo abbiamo inuestito li sudetti fedeli nostri Gio: Francesco, Niccolò, Andrea, Franceschino, et Gio: Batta fratelli Pitiani in esecuzione della parte sudetta 17 Maggio corrente della detta giurisdizion ciuil e criminal minore, e maggior in prima instanza, salua l'appellazione al Luogotenente nostro di Udine per loro, et suoi descendenti Masculi legitimi in perpetuo senza però reciproca dalla loro Famiglia a quella delli sopradetti fedeli Bertrami da esser però esercitata uicendeuolmente un'anno da una di dette famiglie et un'anno dall'altra in perpetuo, con le prerogatiue che godono gl'altri giusdicenti della Patria nostra del Friul, et mancando la descendenza di detti fratelli Pitiani, questa giurisdizione a loro concessa ritorni nella Signoria Nostra, et ciò in ragion di feudo nouo, retto, legale, nobile, gentile, et giurisdizionale con tutti li onori, prerogatiue, preminenze, et dignità solite a detto Feudo, et giurisdizione spettanti

in tutto

in tutto et per tutto come in detta parte del Senato Nostro alla quale relazione s'abbia. Douendo detti + et delli Nostri fratelli Pithiani ben tener, custodir, et conseruar detto feudo, et ragioni pubbliche, ed osseruar, et far osseruar tutti li Statuti et ordini concernenti detta giurisdizione in prima instanza ad onore ed esaltazione del Stato Nostro, et delli detti fed: Nostri inuestiti quali doueranno per recognizione dell'alto Dominio della Signoria Nostra dare ogn'anno a noi et Serenissimi Successori para uno Pernici al tempo del Carneuale; Et perciò il sopradetto fed: nostro Gio: Francesco tanto per nome suo quanto come procurator espresso delli sopradetti Suoi Fratelli, ha genuflesso giusta la pubblica ordinazione prestato nelle mani nostre con l'assistenza de quattro de nostri Consiglieri due capi di quaranta et delli detti Proueditori sopra li feudi il debito giuramento di fedeltà nel modo qui sotto espresso, restando essi tenuti, ed obbligati

a

a tutti quelli carichi, ed obblighi a quali sono tenuti li veri Vasalli della Signoria Nostra. Però abbiamo comandato et comandiamo, che a perpetua memoria si sij dato il presente documento d'investitura, quale vogliamo che sij senza pregiuditio alcuno delle pubbliche ragioni, et di caduna altra persona; mandantes de premissis hoc publicum confici documentum, bullaque nostra plumbea pendente munire; Quare mandamus vobis ut supra omnia in ea contenta observetis, et ab omnibus inviolabiliter observari. Et in actis Cancell.ae vrae registrari, pubblicare, presentantique restitui faciatis ~~~~

Dat. in nostro Ducali Palatio Die 27 Maij Ind.ne 3.a MDCXXXXXX ~~~

{ Alessandro Zorzi
{ Antonio Barbarigo } Prov.ri sopra li Feudi
{ Steffano Capello

Ill.mi, et Ecc.mi

~ Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Prov.ri sop.a i feudi ~

Nella Patria del Friuli si troua la Villa di Carpaco, discosta da Udine circa quattordeci Miglia contigua al Taglia=mento, et molto sterile. Questa fà un fuoco, et mezzo di lista, ed è sottoposta immediate alla giurisdizione dell'Ill.mo, et Ecc.mo Sig.r Luogotenente quando si compiaces=sero V.V. E.E. concederci à noi Ottauio, et Cintio Fratelli Beltrami et Gio: Francesco, Niccolò, Andrea, Franceschino, et Gio: Batta fratelli Pittiani di S. Daniele la giuris-dizione in detta Villa di Carpaco, et suo territorio Ciuile et Criminale Minore, et Maggiore in prima instanza per noi et descendenti nostri Masculi legittimi in perpetuo senza titolo di Conte, et senza reciproca d'una delle nostre fami-glie all'altra, mà in caso d'estinzione d'una di dette nostre famiglie la metà di questa giurisdizione ritorni nel Prencipe, et con le appellazioni all'Ill.mo Sig. Luogotenente, con tutte le prerogatiue, autorità, et preminenze, che godono li altri giusdicenti della Patria, offeriamo esborsare

ducati

ducati ottocento correnti metà in Banco, et metà in Zecca nel termine di mese uno dopo seguita l'approbazione nell'Ecc.mo Ecc.mo Senato et di ricever l'investitura della medesima giurisdizione in ragion di Feudo, retto, legale, nobile, et gentile nel modo ch'è stato concesso unito ad altri soggetti Graziesi.

1650 a primo Aprile

Supp.ca presentata nel Mag.to ed avanti gl'Ill.mi ed Ecc.mi Sig.ri Alessandro Zorzi, Antonio Barbarigo, e Steffano Capello Proveditori sopra li Feudi per il Sig.r Cintio Beltrame per nome suo, e fratello, et per nome delli signori Sig.ri Francesco, e fratelli Sitiani dimandando ed offerendo come in essa ~

1650 a 4 Aprile

Incontrando la sodisfazione di questo Ecc.mo Magistrato, et per maggior espressione della nostra divozione aggiongeremo alla nostra offerta altri ₰ doicento, che saranno in tutto ₰ mille ~

~ Adì sett.o ~

Sicche VV. EE. desiderano ancora maggior accrescimento

facendo

-vendo ogni nostro sforzo accresciemo altri ducati doicento, che tutti saranno ducati mille doicento, offerta certo avantaggiosa a pubblici interessi &.

Io Cintio Beltrame si a nome mio come di mio fratello offerisco come di sopra

Io Gio: Francesco Pitiani si a nome mio come di miei fratelli offerisco come di sopra

Ill.mi ed Ecc.mi Signori

Avendo presentito noi Cintio, et fratello Beltrami, et Gio: Fran.co, et fratelli Pitiani di S. Daniele, che dalli Ecc.mi Sig.ri è stata rimandata la nostra supplicazione per la giurisdizione della picciola Villa di Carpacs nella Patria del Friuli siamo risolti accrescer alla nostra offerta de ducati mille doicento altri ducati tresento, che saranno in tutto ducati mille cinquecento, da pagarsi come in detta nostra supplicazione, che sarà offerta maggiore che in riguardo della Villa supplicata sia stata fin ora fatta d'alcuno Gratie &

Io Cintio Beltrami afferma ut supra

Io

Io Gio: Francesco Pithiani affermo come di sopra ~

~ 1650 · 4 Maggio ~

Scrittura d'accrescimento d'offerta presentata nel Mag.to Ecc.mo dei feudi per D. Cintio Beltrame, et Dno Gio: Francesco Pithiano come in quella ~

1650 a 17 Mag.o in Pregadi

Che sia commesso alli Proveditori sopra i Feudi di accettar l'essibitione fatta da D.D. Cintio e fratelli Beltrami, Gio: Francesco et fratelli Pithiani, investendoli nella giurisdittione civil, e criminale Maggiore et minore della Villa di Carpaco nella Patria del Friul per loro e descendenti maschi legitimi in perpetuo, senza però titolo di Conte, e senza la recidiva di una famiglia all'altra mà in caso d'estintione d'una di esse la metà della giurisdittione ritorni alla Signoria Nostra con l'obligo delle appellationi al Luogotenente di Udine, e con le prerogative che godono gl'altri giusdicenti della Patria dovendo cadauna delle dette due famiglie esercitare la giurisdittione stessa di anno in anno, ogn'anno

à vicenda

a uienda con conditione d'esborsare termine di giorni otto dopo il render della presente ducati mille cinque cento come si sono esibiti nell'ultima scrittura letta, e come viene anche consigliato dalli stessi Proveditori sopra i Feudi e d'altre scritture pparimente lette.

Gio: Bianco Notaro Ducale.

Tratta dal Giornal del sig.r Conservator de Depositi in Zecca

Laus Deo 1650: 24 Maggio

Per Cassa di valuta corrente per occorrenze a gl'Ill.mi Signori Proveditori sopra li Feudi per beni venduti f trecento settantacinque contadi da D. Gio: Francesco et fratelli Cittadini, disse per conto dell'amontar della metà del Feudo, et Inuestitura ciuil e Criminal Maggior e minor della Villa di Arzaro di Friul, con obligo di appellatione, modi e forme giusta la parte dell'Ecc.mo Senato 17 corrente - - - - - - - - - - - - £ 375 10 8 -

Per Banco del giro a gl'Ill.mi detto in Summa

ducati

ducati tresento doddeci ₰ 12 per copia 23
corrente di maggior summa da Francesco
Reccanati et sono per supplimento delli
amontar della mità dei Feudo in tutto
come sopra - - - - - - - - - - - - - - - - ₣ 315 ₰ —
Per Serenissima Signoria per saggio a 6 per
cento ut supra ₣ settantadoi ₰ 12 per il
aggio delli detti - - - - - - - - - - - - - ₣ 6 5 ₰ —

Sebastian Steffani Scontro

Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori Proveditori sopra li Feudi

Sono state accettate nell'Eccellentissimo Senato sotto li 17 Maggio corrente l'esibizioni di noi Signor Francesco Niccolò Andrea Franceschino et Signor Batta fratelli Sibiliani, et delli Signori Cintio, ed Ottavio fratelli Beltrami di Daniele, et commesso a questo Eccellentissimo Magistrato d'inuestirci nella giurisdizione civil et criminal Minor et Maggior della Villa di Carzaco nella Patria del Friuli, onde avendo per esecuzione della medesima parte fatto l'essborso cosi noi fratelli Sibiliani sudetti de ₣ sette=

cento, e cinquanta

settecento cinquanta come detti Sig.ri fratelli Beltrame

et altri ducati settecento cinquanta, che sono conforme

all'offerta di mille cinquecento, Supplichiamo umilm.te

V.re Ecc.ze concederci a noi fratelli Pithiani sudetti per

noi e descendenti nostri Mascoli legitimi in perpetuo

l'investitura della giurisdizione predetta civile, e

criminale minor et maggiori in prima instanza,

salva l'appellatione all'Ill.mi Sig. Luog.te di Udine senza

mag.r titolo di Conte, et senza reciproca dalla nostra

famiglia a quelli delli Signori Beltrami overo

percio essercitata un'anno da noi, et nostri descen=

denti Maschi, et l'altro da detti Signori Beltrami,

et loro descendenti in perpetuo con le prerogative

che godono gl'altri giurisdicenti della Patria, et mancan=

do la nostra descendenza ritorni questa nostra giurisdi=

zione in Serenissima Signoria, et come in detta parte

di Senato; Offerendosi prontissimi a prestare il consueto

giuramento di fedeltà, ed adempire tutte l'incombenze

de

fedelissimi Vasseli verso questa Serenissima Rep.ca Grazie &

~ 1650 adì 25 Maggio ~

Suplica presentata nel Magistrato Primo dei Feudi per il Sig. Gio: Francesco Pitriani per nome suo, e fratelli per ricever investitura ut intus &.

~ Segue il giuramento di fedeltà ~

Io Gio: Francesco Pitriani tanto per nome mio, quanto come procurator espresso delli Signori Riccardo, Andrea, Francescuzzino et Gio: Batta miei fratelli di S. Daniele giuro et affermo sopra li Santi Evangelij di Dio, che saremo sempre fedeli a V.ra Serenità, ed al Serenissimo Dominio, ne mai in cons.o aiuto o fatto saremo contro l'onore e Stato della persona sua anzi intendendo che altri volessero esserle contra di manifestarlo occorri, ed impedire di tutto nostro potere et di conservar il Feudo, beni et ragioni feudali, mantenendoli ad onore e buon stato di V.ra Serenità, et del Serenissimo Dominio. Et per ricuperar le cose perdute presteremo contra ciascuno

ogni

ogni aiuto con la persona, col consiglio, et con l'onore.
come ancò fermamente faranno li nostri Successori;
et prontamente sodisferemo al debito del Vassallaggio
prestandoli tutti quei Seruizij a quali sono tenuti
li veri Vassalli secondo la natura de' feudi, et leggi
feudali, et specialmente secondo le leggi, ed ordini
di detto Serenissimo Dominio 1586 - 13 Decembre,
1587 - 29 Maggio ed altre posteriori. Ed in occasione
di aperta guerra senza aspettar d'esser chiamati, offe=
riremo prontamente secondo la publica volontà,
et per esecuzione dell'istesse leggi il debito seruizio
ed ossequio per l'onore, e stato di S. Ser.tà et del
Serenissimo Dominio con ogni ardor di spirito.

Al Pad.re Des.

Ventura Priuieri Seg.rio ai Feudi

Ill.mo Sig.r Sig.r P.ron Col.mo

Stante l'inuestitura conceßa dal Mag.to Ecc.mo per esecuzione
di parte dell'Ecc.mo Senato alli Fedeli Gio: Francesco, e
fratelli Pitiziani di S. Daniele della Giurisdizione Ciuil

e

criminal, minor, e Maggior in prima instanza di detta Villa di Carpaco da esser essercitata un'anno dalli detti fratelli Pithiani, et un'anno dalli fedeli Cintio, e fratello Beltrami, e loro descendenti; Resti V.S. Ill.ma farli poner all'attual, e Corporal possesso di detta Giurisditione in prima instanza, salua l'appellatione a V.S. Ill.ma facendoli conseruar in detto possesso con tutte le prerogatiue, autorità, et preminenze a detta Giurisditione spettanti in tutto, e per tutto come in detta Inuestitura, et a V.S. Ill.ma si racc.da

Venezia dall'off.o Ecc.mo de Feudi li 27 Maggio 1650

Antonio Barbarigo, e Collega Prou.ri s.a i feudi per il Ser.mo Dui: Do: di Venezia.

A Tergo

All'Ill.mo Sig.r Sig.r Pron. Col.mo il Sig.r Luog.te di Udine.

Mercordì

Mercordì 15 Giugno 1650

Nella Villa di Carpaco doue
In conformità degl'ordini auuti dall'Ill.mo et Ecc.mo Sig. Gio: Fran.co Pisani per la Serenissima Repub.ca di Venezia Luog.te Gnle della Patria del Friuli col fondam.to ed in esecuzione delle lettere del Mag.co Eccmo sopra i Feudi de dì 27 del caduto; Conferitomi io M. Antonio Blaceo Ord.o di Cancell.a Pretoria in diffetto del Clariss.mo Sig. Canc.re caualcato per publici affari nella Patria et nel luoco solito ridunarsi la uicinia, alla presenza di Dom.co Cimolino Degano Zuane q.m Daniel del Fabro, Giacomo q.m Martin Tramontin Giurati Mattio d. Domenico Batta Cuttin off.le Zuane q.m Mattio del Fabro, Zuane q.m Michel del Fabro, Zuan Maria Tramontin e Nicolò q.m Piero d'Orlando Huomini tutti del Comune con regato precedente in tocco della Tromba per S. Girolamo Morari publico Trombetta fu per me Ordinario sopradetto ... i medesimi, e dalla presenza pure delli NN. SS. Caual. fra Gio. ... Gerosolimitano Lucio d'Arcano, et Tommaso di Castello q.m S. Gierolimo a queste occorrenze chiamati letta ad alta ed intelligibile uoce l'inuestitura concessa a NN. SS. Gio. Franc.o et Fratelli Pithiani di S. Daniele della Giurisdizione predetta di Carpaco

Cavazaco con il mero et misto Impero da essercita si viene e=
valmente un'anno per Famiglia con la Casa Beltrame giusta
l'Investiture e con le prerogative e preminenze, che godo=
no gl'altri Giusdicenti della Patria; ss Indi ponendoli
nell'attual, e Corporal possesso Giurisdizionale della medesima
Villa con la cessione del Scetro in nome di Sua Serenità in testi=
monio della Reggenza e buona amministrazione di Giustizia
e coll'autorità e prerogative concesse come sopra ad esse
famiglie Pithiani, e Beltrami, facendo con l'estinte espres=
sioni sapere agl'huomini di quel Comune come de cetero
doveranno riconoscerli, et ubbedirli in qualità predetta di
Giusdicenti d'esso Loco, et loro descendenti Maschi Legittimi, in tutto
conforme all'investiture sudette, et lettere dell'Illustrissimo de Feudi
sopradetto; avendo indiltre prattticato la pubblicazione del
soggionto Proclama a maggior intelligenza di ciaduno.
Mentre nei riguardi di generose offerte, prattticatesi nella
constituzione de correnti molestissimi tempi dalli N.N.
N.N. Gio: Francesco et fratelli Pithiani di S. Daniel è seguita la
alienazione della Giurisdizione Civile, Criminal, Maggior, e
minor della villa di Cavazaco da essercitarsi un'anno per loro,
et l'altro per la famiglia Beltrame giusto il tenore delle

loro

Loro Inuestiture. ed ora essendosi dato loro il possesso in confor=
mità delle commissioni degl'Ill.mi Ecc.mi SS.ri sopra i feudi in lettere
di 22 del caduto. Perciò l'Ill.mo, Ecc.mo Sig.r Gio: Fran.co Pisani
per la Serenissima Republica di Venezia Luog.te Gnale della
Patria del Friuli uniformandosi alle predette commissione,
fà col pnte publico Proclama sapere a chiara intelligenza
di Cadauno il detto acquisto, e comanda, che da tutti gl'abi=
tanti in essa Villa siano li predetti SS.ri Pisani riconosciuti
per loro Giusdicenti nel grado, e prerogative come sopra, e con
l'altre rimostranze tutte che si godono dagl'altri Giusd.ti
della Patria & V. S. M.

15 Giugno 1650

Pubblicato In Carpaco per il Morari Trombetta al loco solito
della Vicinia prelegendo io infrasto Ord.o pnti li Suoetti S.r
Perso, Arcano, e di Castello, con molti altri accorsi, e radunati.

Marc'Antonio Polacco Ord.o di
Canc.ria Pret.a

Furono registrate le presenti Inuestiture nella Canc.ria Pretoria
di Udine in libro Feudal per me Carlo Lesio V. Canc.re

Ill.mi, et Ecc.mi

Ill.mi ed Ecc.mi Sig.ri Proved.ri Sopra Feudi

La giurisdizione della Villa di Arzacco nella Patria del Friuli è riconosciuta con Inuestitura di questo Ecc.mo Mag.to 1650: 27 Maggio in ciuile, et criminale minor, et maggior in prima instanza dalli ved.i Cintio et Ottauio fratelli Beltrami per mità et delli ved: Gio: Fran.co Niccolò Andrea Franceschino, et Gio: Batta fratelli Pitiani tutti di S. Daniele per l'altra mità, et uiene essercitata un'anno per essi signori fratelli Pitiani, onde per la quarta parte assieme ... detto sig.r Ottauio. Però in essecutione del Proclama di VV.EE. io Gio: Batta Beltrame, come Proc.r espresso di detti sig.ri fratelli Pitiani e di detto sig.r Ottauio Beltrame notifico il possesso et godimento di detta giurisdizione nel modo, et forma come sopra riuer.te supplicando VV.EE. terminare che in quello possino continuare in tutto, et per tutto come in detta loro inuestitura. Grazie.

1655 Adì 19 giugno

Presentata nel Mag.to Ecc.mo de Feudi per l'Ecc. S. Gio: Batta Beltrame Proc.r et per nome delli ved.i Cintio ed Ottauio frat.li Beltrami et delli ved: Gio: Fran.co Niccolò, Andrea Franceschino et Gio: Batta fratelli Pitiani tutti di S. Danie-

in obbedienza de Proclami pubblicati per ordine di detto Eccmo Magto.

1655 adì 22 Giugno

Gl'Illmi et Eccmi Sigri Proved: sopra li Feudi infrascritti havendo veduto la Scrittura presentata nel loro Magto sotto li 19 stante per l'Ecc: D. Gio: Batta Beltrame Procre et per nome delli fedeli Ottavio Beltramè et delli fed. Sior Francesco Niccolò Andrea, Franceschino et Gio: Batta fratelli Pittiani, tutti di Daniel con la quale notificano come essi godono, et possedono in virtù de Investitura dal presente Magto ad essi concessa l'anno 1650: 27 Maggio la iurisd: della Villa di Carnaco nella Patria del Friuli in civile, et criminale minor e maggior in prima instanza, cioè dalli sudetto Gio. Batta, et Ottavio fratelli Beltrami per metà, et dalli sodetti fed: Gio: Franco et fratelli Pittiani per l'altra metà, salua l'appellatione alli Illmi Sigri Luogte di Udine e Patria con li obblighi e carichi come in detta loro Investa sta, qual relatione si attrova; Onde S.e Eccelenze Illme veduta detta Investitura, et il tutto inteso e considerato;

Hanno

siano terminato, ne i sudetti Sri Ottavio Beltrame, et Sri Fran.co e fratelli Tiziani possano continuare a godere ed essercitare detta loro Giurisdizione della Villa di Carraro Civile, e Criminale minor, e Cognizion in prima instanza in tutto e per tutto come in detta loro Investitura, senz'alterazione ò diminuzione alcuna, il che sia, et s'intendi sempre senza pregiud.o alcuno delle pubbliche ragioni et sic.

Girolamo Correr
Alvise Pisani Procurator } Prov.ri sop.ra Feudi

Nº 4.

Scrittura Olivieri V. Seg.rio ai Feudi

Ill.mi, ed Ecc.mi Sig.ri Prov.ri sop.ra i Feudi

Dopo l'acquisto della Giurisdizione della Villa di Carraro, ed Investitura ottenuta dal pred.o Ecc.mo Magistrato per noi Sri Fran.co et fratelli Tiziani avemo per decoro di questo Feudo sopra nostro terreno in sito conspicuo della med.ma Giurisdizione fatto fabricare un Palazzetto in forma di Castello con due Torri e suo recinto di Muraglia con Merli come dalli dissegni si vede. Questa fabrica nra propria con detto recinto di muraglie et terreno annesso volontariamente le sottoponiamo alla natura del Feudo

Di Jessa

di detta Giurisdizione, e si contentiamo riconoscerlo pur in Feudo annesso alla Giurisdizione medesima, et che resti soggetto alla devoluzione in caso di estinzione della nostra descendenza mascolina in tutto come la Giurisd. predetta. Supplichiamo per tanto umilm.te VV. EE. ammettere questa nostra esibizione ordinando che sia registrata nei pubblici Catastici sotto la detta nra Investitura in vantaggio del pubblico Patrimonio, e sicurezza del nostro Feudo, et per espressione della umilissima nostra divozione verso questa Sereniss.ma Repub.ca Grazie.

1659 adì 28 Febraro

Presentata da fedel Gio. Fran.co Pithiani così per nome suo proprio, come delli fed. Niccolò Andrea, Franceschin e Gio. Batta Pithiani suoi fratelli descendenti del q.m fed. Gio. Batta nel Mag.to Sopra Feudi insieme con dissegni annessi alla presente instanza quanto in questa si contiene.

1659: Adì 28 Febraro

Li Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Marin Pesaro Francesco Vendramin, et Silvestro Valier P.ri Proved.ri Sopra Camere Sopra i Feudi, veduta la scrittura delli Fedeli Gio: Fran.co, et fratelli Pithiani prodotta a questo Magistrato il giorno d'oggi, con la quale supplicano, che havendo in Terren suo essi havevano fatto construire, et fabricare un palazzo in forma di Castello con recinto di muro a merli nel loco della Villa di Carpaco della cui Giu.ne sono stati investiti dal pnte Magistrato che sia dichiarato Feudale et di riceverlo come in Feudo, et riconoscerlo per tale per se, et suoi descendenti Maschi. Veduti li Disegni nominati in detta scritt.ra Hanno sue Eccellenze terminato con la presenza delli Sig.ri Avvocati Fiscali della Serenissima Signoria che sia accettata la sop.ta essibitione, et dichiarato che resti Fondo publico, et Feudale il detto Palazzo, et suo Recinto, et Terren annesso, et riconosciuto sempre per tale da detti Fed.li Gio: Fran.co, et fratelli Pithiani, et suoi descendenti Maschi dovendo esser descritto ne' publici Catastici, ed aggionto all' Investitura de med.mi Fed.li Pithiani, et conservati in Mag.to li disegni nominati

in detta

in detta Scrittura et così comandarono annotti.

{ Marin Pesaro
{ Polo Antonio Moro } Prov.ri S.ra ai Feudi
{ Silvestro Valier Pr.

Nel Nome del Signor Nro Amen.

L'anno della sua Natività 1660 Ind.ne 13a decima Giorno di Venere 23 Aprile fatto nella Terra di S. Daniele nelle Case delli Infrasti Ill.mi Sig.ri Fratelli alla presentia delli sottoscritti Testimonij.

Constituiti preno me Nod.o et Testij Infrasti gl'Ill.mi Sig.ri Nicolò Andrea, Francesco, et Gio: Batta fratelli Pitiani figlioli dell qm Ill.mo Sig.r Gio: Batta, et auendo auuto notitia che l'Ill.mo Sig.r Gio: Fran.co loro altro fratello a nome di tutti essi ha consignato in Feudo per decoro della loro Giurisditione di Carpaco la Casa in forma di Castello per essi construtta in detta Villa di Carpaco et altre Fabriche, et Terreno del suo recinto, che erano sue proprie; dechiarono ciò esser seguito col consenso di tutti loro fratelli laudando, approbando, et ratificando detta

detta consegna in feudo come se fosse stata fatta da loro stessi o con loro speziale procura, volendo che il presente atto sia transmesso in forma autentica nel Mag.to Ecc.mo sopra i Feudi per dover esser ivi conservato a publica, et nra partic.re cautione.

Preti il Mag.co Sig. Ber.do Jum Cittadino d'Udine, e Giacomo Guidino, et Giacomo di Ovno di questa Terra Testij chiamati, et auuti.

Suprascripta ora ex notis suis Jacobi Michis pat. V. A. Vulmetiney, ac S.ti Danielis Not.s rog.s fid. scripta publ.ce extraxit, et in fidem segnauit ~

Locus signi Notarij.
Hic iacet autenticatio Comunitatis S.ti Danielis

Dom.co Vierdo. cap.no

~ Ill.mi ed Ecc.mi SS.ri Proud.ri sopra i Feudi ~

Dopo l'acquisto fatto per noi Gio: Fran.co e Fratelli Lithiani insieme con li SS.ri Fratelli Beltrame di S. Daniele della giurisdizione ciuil e criminale minor, e maggiore in prima instanza della Villa di Grisaro nella Carnia del Friuli, ed Inuestitura di quella ottenuta da questo Ecc.mo Mag.to, abbiamo sempre anticato l'animo di farci

conoscere

conoscere divotissimi Vassali di Sua Ser.^ta^ A con le nostre sostanze migliorare, et render più decoroso quest'o Feudo auendo in Sergnano Terreno fabricato un Palazzetto in forma di Castello in sito cospicuo di detta Giurisd.^ne^ et quello volontariam.^te^ sottoposto al Feudo medesimo sotto li 28 Febraro prossimo passato; Or accresciendo in noi il desiderio di dar maggiori segni della nostra divozione, volontariamente ancora offeriamo in Feudo una nostra Possessio[illegible] che possediamo nelle pertinenze di Tricesimo con Case, Tezze, Caneue, Granari, Pozzo, Cortiuo recinto di muraglia, e con Orto, et Broli tutti ad nesso delle Case, et di più ancora far il pagamento in Cecca dell Stipendio d'un mese per cinquanta Fanti a £ 70 uno conforme l'ordinario per una uolta tanto, mentre dall' Ecc.mo Senato in segno di gradimento ci venga benignam.^te^ concesso il solo Titolo di Conti per noi, e descendenti Maschi legitimi con le prerogatiue annettanti, e che godono gli altri Conti di questa Ser.^ma^ Republica. Supplichiamo per tanto V.V. E.E. Ill.me di graziarci di portare per publico vantaggio queste nostre umilissime esibizioni al riflesso dell'

dell'Ecc.mo Senato per la deliberazione sopra le medesime, come parerà all'infallibile Sapienza Sua. Grazie.

1660 Adì 12 Maggio

Fù presentata la sud.ta sup.ne al Mag.to Ecc.mo sopra i Feudi dal Fedel Gio: Fran.co Pithiani per nome suo, et Fratelli rimandante il Titolo di Conte esibendo ut intus.

1660 Adì 12 Maggio

Gl'Ill.mi, ed Ecc.mi Sig.ri Ser.mi Pisani, Marin Pesaro, et Fran.co Vend.n Onorandi Prov.ri sopra i Feudi; Veduta [illegible] considerata la scrittura sud.a presentata dal Fedel Gio: Fran.co Pithiani per nome suo, et de Fratelli con la quale volontariamente sottopongono alle condizioni Feudali la Possessione con Fabriche, Terreni, ed altro in detta Scrittura nominati, oltre il Palazzo già infeudato li 28 Febraro pass.o; Tutti Beni loro liberi ed allodiali, come pure l'offerta delli 50 Fanti da pagarsi da loro per un Mese con l'agiunta d'altri venti, fatta a Voce al Tribunale che in tutti ascendono al n.o d'Uomini settanta. Anno SS: EE.e unanimi concordi accettata la sud.a Supplica, e

esibizioni, ed obblighi per dover quelli con riuer.te infor=
maz.ni rapp.ntare alla Somma sapienza di Sua Ser.tà

1660. 2 Giugno in Pregadi.

Sono stati da questo ecc.o Sen.to a 17 Mag.o 1650 inuestiti
di Cintio, et fratelli Beltrami, et Gio: Fran.co, e Fratelli
Pithiani nella giurisdizione Ciuile, et Criminale Mag.
e Minore della Villa di Carpaco Patria del Friuli con le
condizioni in quella deliberazione espresse, et desideran=
do al presente li sudetti Fratelli Pithiani unire, ed
obbligare al Feudo stesso le loro possessione di ragione
libera posta nelle pertinenze di Quiesimo supplican=
do il titolo di Conte sempliciem.te con esibizione di
settanta Uomini per un mese in ricognizione di esso,
uengono dalle risposte giurate sottoscritte dei Prouueditori
sopra i Feudi e Auuocati Fiscali stimati degni della
grazia. Però

L'anderà parte, che accettandosi l'esibizione di P. Gio:
Fran.co e Fratelli Pithiani di settanta Uomini per un
mese sia doppo fatto l'esborso dell'ammontare di essi loro,

concesso

concesso il Titolo di Conte per se Eredi, et Successori in perpetuo, et resti commesso al Mag.to Sud.o i Feudi d'aggiongere con le solite inuestiture alla sud.a Villa di Carzaco la Cessione di loro ragione libera con titolo di Feudo, il che ciede a beneficio del med.mo, senza però alcuna diunione del Luoco, doue sono li Beni di essa situati in tutto come uiene dalle sudette risposte consigliato

Gio: Ghiarea Nod.o Ducale

Dal Sig.r Coll.re de Dep.ni in Cecca

a 1111 Giugno 1660

Per tassa de V.S. a off.a de Prou.ri sopra li Feudi £ quattro cento nonanta contati da Sig.r Fran.co Sciabiani per nome suo, et Fratelli disse per l'importar d'Uomini settanta a £ 7 l'uno per mesi uno per il Titolo di Conte della Villa di Carzaco Territorio nella Patria del Friuli con le conditioni, e modi descritti nella Parte dell'Ill.mo Senato di p.o corr.te in filza 35 n.o 267 ——— £ 490 —

Piero Roba Contro.r

Ill.mi, et Ecc.mi

Ill.mi ed Ecc.mi S.ri Giud.i Sopra i Feudi

Con mia umiliss.ma Supplicazione presentata sotto li 12 Maggio
pross.mo pass.o mi Constituito io Gio: Fran.co Gritiani per
nome mio, et fratelli di riconoscere in Feudo una n.ra
possessione libera che possediamo nelle pertinenze di
Tricesimo, et di far il pagamento in Cecca dell stipendio
d'un mese per 50 fanti a £ 7 l'uno, mentre dall Ecc.mo
Senato ci venisse benignamente concesso il sopradetto titolo
de Conti per noi e descendenti maschi legitimi con
le prerogative aspettanti, et che godono gl'altri Conti di
questa Ser.ma Rep.ca, et poi in voce agionti altri fanti
vinti, che in tutto sono fanti settanta, et questa n.ra
esibizione da V.V. Ecc.e portate a riflesso dell Ecc.mo Senato
con parte del med.mo de di 12 Giugno corrente sono state
accettate ed a noi concesso detto titolo di Conte, in esecu
zione di che ho anco fatto l'esborso in Cecca de d.ti 490.
correnti come dalla partita si vede; onde supp.co river.te
V.V. Ecc.e Ill.me terminare, che sij agionto alle n.re
Investiture, che riconosciemo da questo Ecc.mo Magistrato
della

Giurisd.ne Ciuile, e Criminale minore, e maggiore in prima Instanza della Villa di Vararo nella Patria del Friuli il Titolo de Conti a noi Gio: Fran.co Niccolò, Andrea Franceschino, et Gio: Batta Fratelli Pitriani, et nostri descendenti Maschi legitimi in perpetuo con le prerogatiue aspettanti, e che godono gl'altri Conti di questa Ser.ma Rep.ca facendo parimente aggionger a detta Inuestitura, et nei pubblici Cattastici la detta n.ra concessione, che habbiamo nelle pertinenze di Prieremo con Case, Teze, Caneue, Granari, Pozzo, Cortiuo recinto di muraglia, et con Orto, et Broilo tutto annesso alle Case per douer restare sottoposto a Feudo per noi, e discendenti Maschi legitimi in perpetuo, et in tutto, e per tutto come in detta Parte dell'Ecc.mo Senato. Gratie &.

1660 Adì V Giugno

Gl'Ill.mi, et Ecc.mi SS.ri Prou.ri sopra li Feudi Infrascritti, intesa la riuerente instanza oggi fatta in scritto dal Fedel Conte Gio: Fran.co Pitriano per nome suo, et delli Fedeli Conti Niccolò, Andrea, Franceschino, et Gio: Batta

suoi

32.

suoi fratelli, et veduta la parte dell'Ecc.mo Senato de
dì 12 Instante, et la partita del pagam.to in Cecca fatto
sotto il giorno de heri de ₤ 490 valuta corrente: Hanno
terminato, che resti concesso il Titolo di Conte a loro, e
suoi descendenti Maschi legitimi in perpetuo con le
prerogattiue annettanti, et che godono gl'altri Conti
di questa Ser.ma Rep.ca, et che sia accettata in Feudo,
et descritta sotto a loro Inuestitura, et nelli Pub=
blici Cattastici a confessione espressa in detta loro
sera, senza però alcuna Giurisd.ne nel Luoco doue sono
li Beni di essa situati, et in tutto, et per tutto
come in detta Parte dell'Ecc.mo Senato, et fatti tutti
li Registri necessarij in questo Magistrato ad perpe=
tuam rei Memoriam.

{ Ger.mo Pisani
{ Pol'Antonio Moro } Proued.ri sopra li Feudi
{ Fran.co Vend.mo

Rom.o Tiepolo Seg.rio

Marcus.

Marcus Antonius Iustiniano Dei Gratia Dux
Venetiarum Etc.

Vniversis, et singulis Rectoribus, Magistratibus, Iusdicentibus, officialibus nostris, et presertim Locumtenenti Patrie Fori Iulij, et successoribus significamus. Come avendo li Prov.ri nostri S.ra li Feudi con l'autorità che tengono dalla Sig.ria nra col Sen.o intesa l'umile, e river.te instanza del fed: Co: Gio: Batta Pithiani da S. Daniel con quale st.o la morte del fed: Co: Andrea Pithiano suo fratello supplica che sia in esso lui rinovata l'Investitura delli Caratti di Giurisd.ne Civile e Criminale minore e maggiore in prima instanza della Villa di Carpaco nella Patria del Friuli, e delli Beni e ragioni Feudali che al med.mo aspettavano, il tutto in ragione di Feudo retto, legale, nobile, gentile, e giurisdizionale, e ciò per se stesso, e descendenti suoi Maschi legitimi in conformità della preceden.e Investitura, offerendosi prontiss.mo a prestar il dovuto giuramento di Fedeltà, e soccombere insieme a tutti li Carichi,

e obblighi

ed obblighi, che se gl'aspettano come di nuovo Vassallo, e come nella Supp.ca 7 Lug.o 1682, alla quale &.

Et hauendo detti Prov.ri Nri osseruato quanto si deue in tal materia, hauute anco le solite, e conuenienti informationi dagl'Auuocati Nri Fiscali e d. Gironimo Bertoli Cons.r in Iure con la uisione delle scritture a tal effetto presentate, stimando giusta, e ragioneuole l'instanza sopradetta, habbiamo col tenor delle presenti, et con ogni miglior modo &c. à morte del qm fed. Co: Andrea Pitiani investito il fed.e Co: Gio: Batta di lui fratello nelli caratti di Giurisdittione Ciuile, e Criminale minore, é maggiore in prima instanza della Villa di Carpaco con beni alla stessa uniti in uigor delle terminat.ni de Precc.ri Nri 28 Febro 1659, e 5 Lug.o 1660 e ciò per se stesso, e discendenti suoi Maschi legitimi in perpetuo senza però reciproca della di lui famiglia à quella delli fed.i Beltrami pure Giurisdicenti di Carpaco, in che sia seruato, quanto uiene espresso nell'Inuestitura 27 Maggio 1650 senz'alteratione o diminutione alcuna, quale al pnte uiene rinouata per li Caratti sopradetti nel prenominato

Co:

Co: Gio: Batta in ragione di Feudo nouo, retto, Legale, nobile gentile con tutti li onori prerogatiue, e preminenze, e dignità spettanti a detto Feudo, e Giurisd:ne in tutto, e per tutto come nella parte 17 Maggio 1650, e 12 Zugno 1660 alle quali relazione s'abbia, douendo esso fed: Co: Gio: Batta ben tener, custodir d.o Feudo, e ragioni pubbliche, osseruare, e far osseruar tutti li Statuti, ed ordini concernenti detta Giurisdiz:ne in prima instanza ad onore, ed esaltazione del Stato Nro, salua l'appellazione al Luog:te Nro della Patria, e douerà detto fed: inuestito per ricognizione dell'alto Dominio corrisponder a' tempo del Carnouale ogn'anno a noi, e Ser:mi Successori Pernici para vna, e come nella detta Inuestitura 1650 alla quale &c. perche il fed: Co: Gio: Batta Pithiano ha prestato pieno giusta la pubblica ordinazione prestato nelle mani nre il debito giuramento di fedeltà nel modo qui sotto espres= so alla presenza de 4 de Nri Consig:ri, e Capi di 40, e de Proud:ri nri sopra li Feudi restando esso tenuto a tutti quelli Carichi, ed obblighi a quali sono soggetti li buoni, e fedeli Vassalli della Sig:ria Nra; Perciò abbia= mo comandato, che gli sia fatto il presente documento

d'Inuestitura

d'Inuestitura renouatiua, qual uogliamo, che sia, et s'intenda sempre senza alcun benche minimo pregiudizio delle pubbliche ragioni, e di cadaun'altra persona. Mandantes de premissis hoc pubblicum confici documentum, bullaque Nostra plumbea pendente muniri. Quare mandamus uobis, ut supra omnia in eo contenta obseruetis, et ab omnibus inuiolabiliter obseruari, et in actis Cancellarię Vestrę Registrari, pubblicari, presentantique restitui facciatis —

Dat. in Nostro Duc. Pal.^o Die 14 Feb.^o 1687.

Costantin Loredan Prou.^r

Gierolimo Bondumier Prou.^r

Ill.mi, ed Ecc.mi S.S.ri Prou.ri sop.ri i Feudi

In morte del fed. Co. Andrea Pithiano di Carpaco apre adito alla successione ne Caratti di Giurisd.ne, et beni Feudali, che il med.mo godeua, et possedeua in me Co. Gio. Batt.a di lui nipote, non auendo egli lasciato posterità; supp.co perciò riuerentem.te VV. EE. rinouar in me, et discendenti miei Maschi Legitimi l'Inuestit.a delli Caratti di Giurisdizione Ciuil, e Criminal minor, et

Mag.r

maggior in prima instanza delle Ville di Caprato in Patria del Friuli etc. delli Beni, et ragioni Feudali, ch'al med.mo aspettauano, ed appartener poteuano, il tutto in ragion di Feudo retto, legale nobile gentile, et giurisdizionale con gl'onori, dignità, prerogatiue, et priuileggi al Feudo med.mo aspettanti, insieme con li Carichi, ed obblighi allo stesso appartenenti, offerendomi prontiss.mo a prestar il debito giuram.to di fed.tà, ed adempire quanto a Veri, et diuoti Vassali conuiene. Grazie &.

Adì 7 luglio 1682

Supplica ventata nel Mag.to Ecc.mo S.ri Feudi dall'Ecc.te S.r Nicolò Beltrame per nome del fed. Co: Gio: Batta Pithiano per ottener Inuestitura ut intus.

Segue la Nota de Beni

Notificazione al Mag.to de Feudi 1671

Un Palazzetto in forma di Castello con due Torri, et suo recinto di Muraglia con mezzi attorno, et Terreno anneso nella Villa di Caprato.

La Possessione con Casa coperta di coppo per abitazione del Colono con Pozzo nel Cortiuo cinto di muro con sedici Campi in circa fra arratiuo, et pratiuo, ponendo ad affitto semplice da Lorenzo Marsuto paga ogn'anno Formento

Stara 16, Segalla Stara sei, Caponi due, et la giusta metà del Vino, che saranno Conzi 35 un anno per l'altro, qual Casa, et Campizzi annessi confinano a sol levado con il Sig.r Co: Valentin Cilosio, a mezzo dì con la strada pubblica, a sol a monte con detto Sig.r Cilosio, ed alli Monti Comugna possessa per il Sig.r Pievano di Casarossa

Segue il giuram.to di fedeltà

Io Co: Gio: Batta Pithiano giuro, ed afferma per li Santi Evangelij di Dio, che sarò sempre fedele a V.ra Serenità, ed al Ser.mo Dominio, ne mai in Cons.o, aiuto, ò fatto sarò contro l'onore, e Stato della Ser.tà V.ra, anzi intendendo, che altri volessero esser contro di manifestarlo, opporrmi, ed impedire di tutto mio potere e di conservar il Feudo, beni, et ragioni Feudali, mantenendoli ad onore, et buon stato di V.ra Ser.tà, et del Ser.mo Dominio. Per ricuperar le cose perdute presterò contro cia[s]cheduno ogni aiuto con la persona, col Cons.o et con l'avere, come anco fermam.te faranno li miei successori, et prontam.te sodisfarò al debito del Vassalaggio prestando tutti quelli Servizij a quali sono tenuti li

Fed:

fed: Vassali secondo la disposizione, et consuetudine Feudale, et spezialmente secondo le Leggi, et ordini d' esso Ser.mo Dominio 1586: 13 Decembre, et 1587: 29 Maggio, et in occasione d'aperta guerra senz'aspettar l'esser chiamato offerirò prontam.te secondo la pub.ca volontà, et per esecuzione delle sud.e Leggi il debito seruizio, ed ossequio per l'onore, et Stato di V.ra Ser.tà, et del Ser.mo Dominio con ogni ardor di Spirito

et P.ta Canc. f.e 5. Andrea Tiepolo Seg.rio a Feudi

Siluester Valerio Dei Gratia Dux Venetiarum &.

Uniuersis, et Singulis Rectoribus, Magistratibus, Presidentibus, officialibus Nris, et presertim Locumtenenti Patriæ Fori Julij, et Successoribus. Significamus. Come auendo li Prov.ri Nostri Sopra Feudi con l'auttà, che tengono dalla Sig.ria Nra col Sen.o intero l'umile, e riuerente instanza del fed: q.nte Gio: Batta Sittiliano, con la quale supplica d'esser inuestito con suoi discendenti Maschi legitimi delli caratti di Giurisd.ne Ciuile, e Criminale minor e maggior in prima instanza della Villa di Carparo, et beni Feudali, che aspettauano al qm. Conte Gio: Fran.co suo fratello mancato ultimamente di Vita

sen.e

senz'alcuna posterità, e tanto supplica in ragion di Feudo, retto, legale, nobile, gentile e Giurisdizionale con gl'onori, utilità, prerogative, e privileggi al Feudo sud.o spettanti, con li carichi ed obblighi parimente allo stesso attinenti, offerendosi pronto prestar il dovuto giuramento di fedeltà, ed adempire tutto ciò spetta a buoni e fedeli Vassali, e come nella supplica 9 2 Novembre cadente, alla quale &c.

Havendo detti Prov.ri Ill.mi osservato quanto si deve in tale materia, presse anco le solite, e convenienti informazioni degl'Avvocati Ill.mi Fiscali, et D. Gio: Maria Bertoli cons.r in Jure con la visione delle scritt.re a tal effetto prodotte, stimando giusta e ragionevole l'instanza sopprad.a stante la morte del q.m Conte Gio: Francesco Pithiani mancato di Vita senza posterità, hanno col tenor delle presenti, et con ogni miglior modo rinovato, ed investito il Fed: D. Gio: Batta. Pithiani fratello del sud.o Defonto nelli Caratti della Giurisd.ne Civile, e Criminale minore, e maggiore in prima instanza della Villa di Carpaco, con beni, che

che furono alla stessa uniti in vigor delle Terminaz:ni
de Prov:di Nostri sopra Feudi degl'anni 1659: 28 Feb:o
e 1660: 5 Zugno, et ciò in rag:ne di Feudo Jurisd:o, retto,
legale, nobile, é gentile per lui, e discendenti suoi
Masculi legitimi in perpetuo, senza però che si dia reci=
proca in caso d'estinzione della sua Famiglia a quella del-
li Fed: Beltrami pure Giurisdicenti di Carparo, in che
sia servato quanto resta espresso nell'Investitura 27
Maggio 1650 senz'alterazione ò diminuzione alcuna,
quale con la presente resta rinovata per li Caratti sopra:di
nel prenominato Fedel Conte Gio: Batta con tutti li
onori, prerogative, preeminenze e dignità a detto
Feudo, e Giurisd:ne spettante in tutto, e per tutto come
nelle parti del Senato Nro 17 Maggio 1650, e 2 Zug:o
1660, alle quali relazione si abbia. Dovendo esso Fedel
Conte Gio: Batta ben tener e custodir detto Feudo, e
ragioni pubbliche osservare, et far osservare tutti li
Statuti, ed ordini concernenti detta Giurisdizione in
prima instanza ad onore, ed esaltazione del Stato
Nro, salva l'appellazione al Luog:te Nro della Patria

d'Udine à

Et doverà detto Fed:e investito per recognizione dell'alto Dominio corrispondere al tempo del Carnovale ogn'anno a Noi, e Ser:mi Successori Nri Pernici para uno, et come nella detta Investitura, ed altra 1687: 14 Febraro alle quali &.

Et perche il Fed:e Conte Gio: Batta Pithiano hà genuflesso giusta la publica ordinazzione prestato nelle mani nostre il debito giuram:to di Fedeltà nel modo qui sotto espresso alla presenza di 4 Nostri Consig:ri due Capi di 40, e de Proued:ri Nostri Sopra li Feudi; restando esso tenuto a tutti quelli Carichi, ed obblighi a quali sono soggetti li buoni, e fedeli Vassali della Sig:ria Nra; Perciò abbiamo comandato, che gli sia fatto il presente documento d'Investitura renouativa, qual vogliamo che sia, et s'intendi sempre senz'alcun benche minimo pregiud:o delle Pub:che ragioni, et di cadaun'altra persona. Mandantes de premissis hoc publicum confici documentum, bullaque Nra plumbea pendente muniri. Quare Mandamus vobis, ut supra in eo contenta observetis, et ab omnibus inviolabiliter observari

osservari, et in actis Canni Ecc.me Vrae registrari, pubblicari, presentantique restitui mandavit.

Dat. in Terio Duc: Pal. Die 26 9bris 1694

{Agostin Barbarigo K.r

{Agostin Soranzo K.r

{Alvise Zusto K.r

Ill.mi, ed Ecc.mi SS.ri Proved.ri Sop.ra Feudi

Essendo mancato di Vita in questi ult.i tempi il fed. Co. Gio: Fran.co Cittiano di Carsaco s'aperse il caso alla successione ne Caratti di Giurisd.ne, et Beni feudali, che il med.mo godeua, et possedeua in me Gio: Batta di lui ... ne auendo egli lasciato posterità. Supplico perciò riuerentemente ... VV. EE. rinouar in me e discendenti miei Maschi legitimi l'Investitura delli Caratti di Giurisd.ne Ciuil e Criminal Minor, e Maggior in prima instanza dela Villa di Carsaco del Friuli, e delli Beni, et ragioni Feudali, che al med.mo aspettauano, et appartener poteuano, il tutto in rag.ne di Feudo, retto, legale, nobile, gentile, et giurisdizionale con gl'onori, dignità, prerogatiue, e Priuileggi al Feudo med.mo aspettanti insieme con li carichi ed obblighi allo stesso appartenenti, offerendomi pronto

a prestar

a prestar il debito giuramento di fedeltà, ed adempire a quanto a veri e divoti Vassalli conviene. Grazie.

Adì 22 Novembre 1694

Supplica presentata nel Mag.to Ecc.mo sopra Feudi dal Fed.le Gio: Batta Pithiano per ottener Investitura, ut intus.

Segue la nota de Beni Feudali retti e Legali

Nota de Beni Feudali retti, e Legali

In Carpaco

Un Palazzetto in forma di Castello con due Torri, et suo recinto di Muraglia con merli attorno, et Terreno annesso d'un Campo, e mezzo in circa in piano.

In Tricesimo

Una Possessione con Casa Coperta di Coppo per abitazione del Colono con Pozzo nel Cortivo cinto di muro con Sedici Campi in circa frà arrativo, et prativo tenuto ad affitto semplice dagli Eredi q.m Lorenzo Mosuto chiamata la possession di Vendas paga ogn'anno

Formento stara 16

Segalla stara 16

Capponi 2

et

et la giusta metà del Vino, che saranno Conze 15 un' anno per l'altro

Qual Casa, e Campi annessi confinano a Sol levado con gl'Eredi q.m D. Valent.no [illegible] a mezzo dì con la Strada Pub.ca, a Sol a monte con detti Eredi [illegible], ed alli monti Comugna [illegible] Giurisdizione di [illegible].

Segue il giuram.to di Fedeltà

Io D. Gio: Batta Pitriano giuro, ed afferma per li santi Evangelij di Dio, che sarò sempre fedele a V.ra Ser.tà ed al Ser.mo Dominio, ne mai in cons.lo aiuto, ò fatto sarò contro l'onore e stato della Ser.tà, anzi intendendo che altri volessero esser contro di manifestarlo, opponermi, ed impedire di tutto mio potere, et di conservar il Feudo, ser.ti, et ragioni Feudali mantenendoli ad onore, et buon stato di V.ra Ser.tà, et del Ser.mo Dominio. Per ricuperar le cose perdute presterò contro chiechesia ogni agiuto con la persona, consiglio et con l'avere, come ancora fermamente faranno li miei Successori et prontamente sodisfarò al debito del Cavalcaggio, prestando tutti quelli servizij a quali sono tenuti li Fedeli Vassalli secondo la disposizione, et consuetud[illegible]

et specialmente secondo le leggi, et ordini d'esso Ser.mo Dominio 1586: 13 9bre, et 1587: 29 Maggio, et in occasione d'aperta guerra senz'aspettar d'esser chiamato offerirò prontamente secondo la Sua Ser.tà volontà et per esecuzione delle sud.e leggi il debito servizio, et ossequio per l'onore, et stato di V.ra Ser.tà, et dell Ser.mo Dominio con ogni ardor di spirito.

P.ta Can.a I.a P. 5.e Andrea Vicar. Seg.rio a Feudi

Silvester Valerio Dei Gratia Dux Venetiarum &. Universis, et singulis Rectoribus, Magistratibusq, Iusdicentibus offitialibus Nostris, et presertim Locumtenenti Patriae Fori Iulij, et successoribus significamus. Come avendo li Prov.ri N.ri sopra Feudi con l'autorità, che tengono dalla Sig.ria N.ra col Sen.o inteso l'umile, e riuer.te instanza delli fedeli q: q: Marzio, e Filippo Fratelli Cotthiani con quale expongono, che stante la morte del q.m Fed: q.r Gio: Batta loro Padre, e quella del q.r Francescnino loro Zio Paterno seguita in questi ultimi tempi s'apre il caso a loro favore della succes=sione nella metà della giurisd.ne di [illegible] Civile, e

Criminale

Criminale minore, e maggiore in prima instanza, e nelli Beni Feudali ad essa Giurisdizione uniti; Che però ne supplicano per loro, e discendenti Maschi La renovazione Investitura in rag.e di Feudo retto, legale, nobile, e gentile, e giurisdizionale cogl'onori, dignità, prerogative, e privileggj al Feudo med.mo aspettanti, offerendosi prontiss.mi prestar il debito giuram.to di fedeltà, ed adempire quanto a veri devoti Vasalli conviene, e come nella supplica p. corrente alla quale l'havendo detti Proved.ri N.ri osservato quanto si deve in tal materia, tolte anco le solite e convenienti informazioni dagl'Avvocati N.ri Fiscali, e Conte Gianmaria Bertolli Consultor in jure con la visione delle Scritture a tal effetto presentate, stimando giusta, e ragionevole l'instanza soprad.a Stante la morte delli q.m sud.i Co: Co: Gio: Batta e Francescnino fratelli Pithiani mancato il Secondo di Vita senza posterità; Stanno col tenor delle presenti, e con ogni miglior modo rinovati ed investiti li sud.i Co: Co: Marzio, et Fisiano fratelli Pithiani figli dell'Defonto Co: Gio: Batta nella metà

Della

della Giurisd.ne Civile, e Criminale minore, e maggiore in prima instanza della Villa di Carpaco con li Beni che furono alla stessa uniti in vigor delle Terminaz.ni de Prov.ri Ecc.mi Sopr.a Feudi degl'anni 1659: 28 Gen.o e 1660: 5 Zugno e ciò in ragion di Feudo nuovo, retto, legale, nobile, e gentile per loro, e discendenti Maschi legitimi in perpetuo, senza però che si dia reciproca in caso d'estinzione della loro Famiglia con quella delli Ped.i Beltrami pure Giurisd.ti di Carpaco, in che sia servato quanto resta espresso nell'Investit.a 27 Mag.o 1650 senz'alterazione ò diminuzione alcuna, qual'è con la presente resta rinovata per la metà della pred.a Giurisd.ne nelli prenominati Conti fratelli Pitniani con tutti li onori, prerogative, preeminenze, e dignità d'. feudo, e Giurisd.ne spettanti in tutto, e per tutto come nella Parte dell'Ecc.mo Sen.o 17 Maggio 1650, e 12 Zug.o 1660, alle quali relazione si abbia. Dovendo essi Ped.i Conti Marzio, e Filippo fratelli Pitniani ben tenir

e

e custodir detto Feudo e ragioni publiche osservar e far
osservar tutti li statuti, ed ordini concernenti detta giuri=
dizione in prima instanza ad onore, ed esaltazione dell'
Stato Nro. Salua l'appellaz.ne al Luog.te Nro della Patria,
e doueran detti Fed.i inuestiti per recognizione dell'altro
Dominio corrisponder al tempo del Carneual le ogn'anno
a Noi, e Ser.mi Successori Nri Capreti para uno, come
nelle preced.ti Inuest.re alle quali.
Et, perche il Fed. Conte Marzio Peteani tanto per
nome suo, quanto come Proc.re del Fed. Co: Filippo suo
fratello ha genuflesso secondo la parte ordinar.ie prestato
nelle mani nostre il debito giuram.to di fedeltà nel modo
qui sotto espresso alla presenza di quattro Nri Consig.ri
e Capi di Quaranta, e de Proc.ri Nri sopra Feudi restando
essi tenuti a tutti quelli carichi a quali sono soggetti
li buoni e fedeli Vassali della Sig.ria Nra.
Percio abbiamo comandato che gli sia fatto il pnte
documento d'Inuestitura renouatiua qual vogliamo
che sia et s'intenda sempre senza alcun benche mi=
nimo pregiud.o delle pred.e rag.ni, et di cadaun'altra persona.
Non obstantes de premissis hoc publicum con tici docu=

mentum

Instrumentum suisque nostro pendente muniri; Quare mandamus vobis, ut supradicta omnia in eo contenta observetis, et ab omnibus inviolabiliter observari, et in actis Cancellariae registrari, publicari, praesentantique restitui faciatis.

Dat. in Atrio Ducali die 14 januarij 1695

{Steffano Guerini Prov.

{Agostino Soranzo Prov.

{Alvise Zusto Prov.

Ill.mi, ed Ecc.mi SS.ri Prov.ri sopra Feudi

Per la morte seguita in questi ultimi tempi delli fedeli quondam Gio: Batta, e Franceschino fratelli Cigniani di Arzaco, passe il caso della successione nella metà della Giurisd.ne della d.a Villa di Arzaco, e Beni Feudali che li med.mi godeano, e possedevano in noi quondam Marzio, e Filippo figli del sud.o fed. q. Gio: Batta, e Nipoti resp.e, ne avendo essi lasciato altra posterità, suppl. perciò riverentem.te V.re Ecc.ze Io q. Marzio Predetto tanto per nome mio, quanto come Proc. del fed. q. Filippo mio fratello rinovar in noi, e discendenti nostri

Maschi

mascoli legitimi l'Inuestitura della sudetta metà di Giurisdi=
Ciuil e Criminal minor e maggior in prima instanza
della Villa di Carpaco Patria del Friuli, et beni, e ragioni
Feudali, che alli medesimi aspettauano, et apparteneuano,
il tutto in rag.^ne di Feudo retto, legale, nobile, gentile,
e giurisdizzionale con gl'onori, dignità, prerogatiue,
et priuileggi al Feudo medesimo aspettanti insieme con
li carichi, ed obblighi allo stesso appartenenti; offerendomi
prontissimo prestar il debito giuramento di Fedeltà, ed adempire
quanto a ueri, e deuoti Vassali conuiene Grazie.

Adì 13 Gennaro 1695

Supplica presentata nel Mag.^to Ecc.^mo sopra Feudi per il
Ecc.^te Iseppo Beltrame per nome delli fedeli Co: Marzio,
e Filippo fratelli Pithiani per ottener Inuestitura ut intus.

~ Segue il Giuram.^to di Fedeltà ~

Io Co: Marzio Pithiani tanto per nome mio, quanto
come Proc.^re del fedel Co: Filippo mio fratello giuro,
ed afermo per li Santi Euangelii di Dio che saremo
sempre fedeli alla Ser.^ma ed al Ser.^mo Dominio ne
mai in consiglio, aiuto, ò fatto saremo contro l'onore

& Stato

e Stato della Ser.tà V.ra anzi intendendo che altri volessero esser contro di manifestarlo opporsi, ed impedire di tutto n.ro potere, et di conservar il Feudo, beni, e rag.ni Feudali, mantenendoli ad onore, e buon Stato di V.ra Ser.tà, et del Ser.mo Dominio. Per ricuperar le cose perdute presteremo contro cadauno ogni aiuto con la persona, col consiglio, et con l'avere, come anco fermamente faranno i nostri Successori, et prontam.te soddisfaremo al debito del Vassalaggio, prestando tutti quelli servizij a quali sono tenuti li fedeli Vassalli secondo la dispositione, et consuetudine feudale, et specialm.te secondo le leggi, ed ordini d'esso Ser.mo Dominio 1586: 13 Xbre, et 1587: 29 Maggio et in occasione d'aperta guerra senz'aspettar d'esser chiamati offeriremo prontamente secondo la giustizia volontà et per esecuzione delle sudette leggi il debito servizio, ed ossequio per l'onore, e Stato di V.ra Ser.tà, et del Ser.mo Dominio con ogni ardor di spirito.

Andrea Tiepolo Sig.re

B. la Canc.r. G. S.

Omnes contrascriptæ, et ultrascriptæ scripturæ descriptæ in paginis signatis n.º 1, 2, 3, et usque ad numerum 52. presentis Libri continentes maxime Investituram Iurisdictionis Villæ Carpaci Patriæ Fori Iulij datam 27. Maij Anno 1650., et consequenter Privilegia, Decreta, opera, et varia alia fondamenta occasione Supplicationis dictæ Investiture, et Feudi emanata usque ad annum 1695. 3. Ianuarij uti in dicto Libro &ª extractæ fuerunt per viam fidam Manum ab alio autentico simili Libro obsignato quatuor bullis plumbeis, aureisque litteris in multis locis scripto, et quia diligenter reperi de verbo ad verbum concordare cum dicto Originali, ideo in fidem me subscribo.

Natalis Souranus Pub.s V.a A.e Not.s Inemontiensis in Carnea

Nos Fran: Aus. Cuppi Sr Tasso., et Iudicy Dubnensis, totiusq. Provinciae Carneae

Fidem facimus, ac publice testamur, suprascriptum Dnum Baxalem Sauvanus esse Notm. P. A: fide dignum, Sibi in quorum Dubnens, die 15 octobris 1740.

Aus Fran: Amorrini Canc. Coma

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

Investiture
Garzolini

Ms.s 1014

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

LUDOVICUS MANIN DEI GRATIA DUX VENETIARUM &

Universis, et Singulis Rectoribus, Magistratibus, Jusdicentibus, Offitialibus Nostris et presertim Locumtenenti Patrię Fori Julij, et Successoribus significamus: come avendo li Proveditori

Nostri sopra Feudi con l'autorità che
tengono dalla Signoria Nostra col
Senato, intesa l'umile, e riverente Is=
tanza delli Fedeli Conti Giuseppe, e
Biaggio=Andrea Fratelli Garzolini quon
dam Garzolin, con la quale espongono,
che mancato a vivi il Fedel Conte Se=
bastiano loro Fratello, aspetta ad essi
supplicanti la successione nella porzio=
ne, che a detto defonto apparteneva
del Feudo Giurisdizionale di Carpaco,
con li Beni, ed annesse prerogative,
di cui simultaneamente furono Inves=
titi dal Magistrato de Proveditori
Nostri sudetti li 31. Maggio 1780.
e che in esecuzione alle Pubbliche
Leggi, si presentano detti supplicanti
Fratelli alla Presside Auttorità de
Proveditori stessi, e riverenti implorano
Terminazion d' Investitura di detta
feudal

feudal porzione, in conformità di detta Investitura 31. Maggio 1780., e precedente 27. Agosto 1740:; pronti a sottostare agl' Obblighi incombenti a' Fedeli Vassalli della Repubblica Nostra, e come nella loro Supplicazione 11. Febbraro corrente, alla quale &c. &c.

Ed avendo detti Proveditori Nostri sopra Feudi osservato quanto si deve in tale materia, tolte anco le solite, e convenienti Informazioni dall' Eccellente Luigi Volpi Revisor Deputato alli Diplomi Feudali, con la visione delle Scritture a tall' effetto presentate, stimando giusta, e raggionevole l' Istanza sopradetta, con il tenor delle presenti, e con ogni miglior modo, abbiamo, in ordine al Decretato, terminato e terminando rinnovativamente Investiti li prefatti Fedeli Conti Giuseppe,

e Biaggio: Andrea Fratelli Garzolini
quondam Garzolin, stante morte del
fedel Conte Sebastiano loro fratello,
per essi e loro Discendenti Maschi di
legitimo Matrimonio procreati, della
porzione della Giurisdizione Civile, e
Criminale Minore e Maggiore in prima
Istanza di Carpaco, e suo Territorio, ch'
era da detto defonto possessa, con le
Prerogative, che godono gl'altri Giu:
risdicenti della Patria Nostra del
Friuli, con la riserva dell'appellazione
a quel Luogotenente Nostro, e ciò col
Titolo di Conte similmente con le prero:
gative, che godono li altri Conti creati
dal Senato Nostro, e così del Palazzo pian:
tato in Sito cospicuo di detta Giurisdizio:
ne in forma di Castello, con due Torri,
e suo Recinto di Muraglia con Merli
altre Fabbricche annesse, e suo Terreno

unito

unito di Campo uno, e mezzo incirca, come pure della porzione della Possessione nelle pertinenze di Tricesimo, con Case, Tezze, Cantine, Granari, Pozzo, Cortivo, Recinto di Muro, Orto, Brollo, e delli Capitali con suoi Affitti, Censi, e Livelli descritti nella Permuta 1739. 18. Marzo Atti Astino Cantarutti Nodaro di San Daniel, e giusto il Costituto 23. Agosto 1740. annotato nel Magistrato de Proveditori Nostri sudetti dal defonto loro Padre; come pure della porzion de Beni Stabili, e di un Capital del valore di D 13257:13. di libera raggione di essi Fratelli Investiti assegnati in surrogazione delle seguite Evizioni, ed Affrancazioni di parte delli sudetti Affitti, e Livelli aggiunti al Feudo dall'ora quondam Garzolino loro Genitore, e ciò per reintegrazione del Feudo sudetto, in tutto, e per tutto, e come nel

Foglio 1777. 5. Aprile, e Costituti 5.,
e 9. Decembre 1776., e primo Ottobre
1779., alli quali s'abbia intiera relazio=
ne; dovendo essi Fratelli Investiti
ben tener, e custodir detto Feudo, e
Ragioni Feudali, osservar, e far osservar
li Statuti, et Ordini concernenti detta
Giurisdizione in prima Istanza, ad ono=
re, ed esaltazione dello Stato Nostro, e
dovranno per ricognizione dell' alto
Dominio corrisponder al tempo del
Carnevale a Noi, e Serenissimi Succes=
sori Nostri Fernici Para uno; in tutto, e
per tutto, e come nell' Investiture 31.
Maggio 1780., e 27. Agosto 1740., alle
quali s' abbia intiera relazione; restan=
do con ciò tenuti, ed obbligati a tutti
quelli Carichi, ed Obbligazioni, a quali sono
soggetti li buoni, e Fedeli Vassalli della
Signoria Nostra; perciò abbiamo commandato,

che

che li sia fatto il presente Pubblico Documento di Terminazion d'Investitura, quale vogliamo che sia, e s'intenda sempre senz'alcun benchè minimo pregiudizio delle Pubbliche Ragioni, e di cadaun'altra Persona. Mandantes de premissis nos Publicum confici Documentum; quare mandamus Vobis, ut supra omnia in eo contenta observetis, et ab omnibus inviolabiliter observari, et in Actis Cancellariæ Vestræ registrari, presentantique restitui faciatis.

Datum in Nostro Ducali Palatio, Die **XV.** Mensis Febbruarij, Anno **MDCCXCV.**

Antonio Zen P.r

Girolamo Ant.o Soranzo P.r

Giacomo Corner P.r

Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori
Proveditori sopra Feudi

Mancato a vivi il Fedel Conte Sebastiano Garzolino quondam Conte Garzolino, aspetta alli superstiti di lui Fratelli Fedeli Conti Giuseppe, e Biaggio-Andrea la successione nella porzione, che a detto defonto apparteneva, del Feudo Giurisdizionale di Carpaco, con li Beni, ed annesse Prerogative, di cui simultaneamente furono Investiti da questo Eccellentissimo Magistrato li 31. Maggio 1780.: in esecuzione pertanto alle Publiche Leggi, si presentano detti Fedeli Conti Giuseppe, e Biaggio-Andrea Fratelli Garzolini alla Presside Auttorità di Vostre Eccellenze, e riverenti implorano Terminazion d'Investitura di detta Feudal porzione, in conformità di detta Investitura 31. Maggio 1780., e precedente

27.

27. Agosto 1740:; pronti a sottostare agl'
Obblighi incombenti a Fedeli Vassalli di
questa Augusta Repubblica. Grazie &c.
Addì 11. Febbraro 1795.
Supplica presentata nel Magistrato Ec-
cellentissimo sopra Feudi da Domino
Zuanne Campeis Interveniente, e per nome
delli Fedeli Conti Giuseppe, e Biaggio=
Andrea Fratelli Garzolini, per ottener
Terminazion d'Investitura, ut intus.

Luigi Volpi Nod. Ducal Secret.

Cl.

3 Cl. ms. 1014

Investiture feudali della Nob. Famiglia Valvason di Maniago.

1626, 22 giugno. Ducale di Giovanni Corner che investe de' beni feudali in Friuli i nobili Nicolò ed Ippolito Valvason di Maniago e fratello.

I beni sono in S. Foca, Maniago libero e di mezzo, Aviano, Prodolone e Bagnarola.

1638, 11 luglio. Ducale di Francesco Erizzo conferma al Nob. Nicolò Valvason di Maniago la giurisdizione di S. Foca

1652, 24 luglio. Ducale di Francesco Molin rinnova ai Nob. Gio. Francesco e Girolamo Valvason di Maniago Corbello, tutte le investiture feudali. Segue l'[illegible] de' detti Nob. Signori nelle quali si ricordano i meriti della Famiglia. —

[Cod. in pergamena.]

[illegible]

V

niuersis, et singulis Rectoribus, Magistratibus, Iusdicentibus, Officialibus nostris, et presertim Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, et successoribus significamus. Come hauendo li Prov.ri nri sopra li feudi, con l'auttorità, che tengono dall'Ecc.mo Senato, inteso l'humile, et riuerente instanza fattali dal fedel nro Nicolò Valuason di Maniaco, tanto per nome suo, quanto come Proc.r espresso del fedel Hippolito suo fratello feudatarij nostri, dimandante per conseruat.ne delle publiche rag.ni, et sue, in essecution delle leggi del senato per essi, et loro descendenti la renouat.ne dell'inuestitura della

giurisd.ne della Villa di S. Foca nella Patria del Friuli, col mero, et misto impero, con podestà di Gladio, et con tutte le rag.ni, et regalie annesse, et conforme a quello è stata conti-nuam.te essercitata, et praticata da suoi mag.ri, et della quale furono già inuestiti ul-timam.te D. Bernardo loro Auo l'anno 1510 et simulm.te dimandanti l'inuestitura delli beni feudali da essi posseduti nelle Ville di Maniago grande Maniago libero, Auiano, Prodolone, et Bagnarola de quali furono inuestiti li loro mag.ri l'anno 1559. 1560. et 1587. con tutte le loro habentie et perti-nentie, dimandando uenia d'ogni qualunq. transgress.ne per il non hauer dimandato la renno-uat.ne nelli debiti tempi professando essi come diuoti feudatarij Vasalli della Sig.ria nostra uoler il tutto riconoscer dalla publica mani-ficenza, et voler uiuer con quell'ardente diuot.ne che è stata sempre propria de loro

mag.ci verso la Republica nostra, et hauendo
essi Procur.ri nostri osseruato quanto si deue
in tal materia, et tolte ancora le conuenien-
enti informat.ni dalli Auocati fiscali, dal
Consultor in Iure, con la visione delle scritt.e
a tal effetto presentate, hanno stimato giusta, et
ragioneuole l'instanza del pred.o fidelissimo
Nicolò, tanto per nome suo, quanto del soprad.o
Hippolito suo fratello. a quali volendo noi
corrispondere con la solita benig.ta per la pron-
tezza, e fedeltà de loro mag.ci, et sua. quali
hanno dimostrato in diuerse occorrenze per
il pub.co seruitio, et della quale ci rendiamo
sicuri poterssene promettere ogni buon frutto
in tutti li tempi, et occorrenze, che si rapp-
resentassero alla Sig.ria Nra. hauendoli prima
gratiosam.te concessa ogni sorte di uenia del
non hauer ottenuta a debito tempo la legit-
tima inuestitura: Col tenor delle pnti
habbiamo rinouato, et in quanto facci bisogn.

habbiamo di nuovo inuestito il d.o fidel.mo nro
Nicolò tanto p nome suo, quanto come Proc.r
espresso del pred.o S. Hippolito suo fratello, p essi,
et loro discendenti della giurisd.ne di S. Foca
col mero, et misto imperio, potestà di gladio,
et con tutte le rag.ni, giurisd.ni regalie, pre
rogatiue utili, et emolum.ti soliti et consu:
eti; con quali è stata goduta et essercitata
dal d.o suo Padre et auttori, con li beni in
d.a giurisd.ne salua però l'appellat.e alli
publici rappresentanti Et similm.te li hab:
biamo inuestiti p rag.e di feudo retto et legale
p essi, et loro discendenti delli beni, che saran:
no qui di sotto registrati, da essi posseduti nelle
Ville di Maniago libero, Maniago grande,
Prodolone, Arzano, et Bagnarola, con tutte
le loro habentie et pertinentie, rag.ni, et giu:
risd.ni ad essi spettanti et pertinenti. Et
p che il d.o fidel.mo nro Nicolò, tanto p nome
suo, quanto come Proc.r espresso del soprad.o

9

Hippolito suo fr.llo, con l'assistenza de quattro Cons.ri n.ri, de tre Capi de XL., et delli Prov.ri sopra li feudi, giusta la pub.ca ordinat.ne, la genuflessione prestato nelle n.re mani il debito giuram.to di fedeltà nel modo qui di sotto espr.sso restando anco esso obligato a tutti quelli carichi et oblighi militari, et altri a' quali sono tenuti li veri vassalli secondo la natura de feudi, et leggi n.re feudali come anco egli p. nome suo. et del sopradetto Hippolito suo fr.llo prontam.te si è obligato p. il debito del vassallaggio. Habbiamo comandato che li sij fatto il p.nte Docum.to di confirmat.ne et renovat.ne d'investitura; dovendosi pero sempre intendere, che ciò sia et s'intenda senza pregiud.o della sup.tà della S.ria n.ra, et di cadauna altra persona. Mandantes de premissis hoc publicum confieri Documentum bullaq. n.ra pendente muniri Quare, mandamus vobis, ut supra omnia

in ea contenta observetis et ab omnibus
observari faciatis. —
Dat. In nrō Ducali Palatio Die 22.
Junij Indict. 9. MDCLXXVI
Andr.ª Pesaro
Vettor Pisani } Prov.ri s.ª li feudi
Pol. Ant.o Valaresso

Ill.mi et Ecc.mi S.ri Prov.ri s.ª i feudi

Per riuerente essecut.ne della parte dell'Ecc.mo
senato de di 11 Marzo prossimam.te passato
Io Nicolò Valuasone di Maniaco p nome
mio et delli SS. miei fr.lli dico a VV. Ecc.ze
Ill.me hauer giurisd.ne ciuile, et crimi=
nale col mero et misto impero nella
Villa di S.ta Foca giurisd.ne della Patria
del Friuli; della quale pretendo uediam

et perdono supp.co et dimando di essere
investito in quel miglior modo che pa-
rerà alla somma prudenza di VV.
SS.rie Ill.me supplicandole anco degnar-
si di concedermi l'investitura di detti beni
che saranno descritti nell'inclusa po-
lizza, posti nella sua giurisd.one

Presentata la sopradetta nell'off.o Ill.mo
sopra li feudi per il Sig.r Nicolò Valvasone
Maniaco per nome suo, et detti sig.ri suoi
fratelli sotto di 28. Luglio 1625 _

Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Prov.ri s. i feudi SS.ri Col.mi

L'antiquiss.a et fideliss.a famiglia di Valvasone di
Maniago ha sempre dimostrati vivi segni di esten-
dersi in questa Ser.ma Rep.ca et col spar-

gimento di sangue, et delle sostanze et li
n(ost)ri Avi et Padri imitando le vestigie delli
loro mag(gio)ri hanno lasciato a noi suoi figlioli
l'antica, et hereditaria devot(io)ne et col hono-
rata invidia di seguitarli non tralasciando
mai in alcun tempo (del che si vedono atte-
stationi publiche, et noi Nicolò, Bernardo,
Hipp(oli)to Cav(alie)r di Malta, et Horatio fratelli
figli del q(uondam) Giacomo godendo la giurisd(itio)ne
di S(an) foca à q(ue)sta Patria del friuli, esseguendo
gli ord(in)i di SS(eren)tà habbiamo p(er) essecut(io)ne delle leggi
feudali, quella data in nota, dicendo che
altre volte fù conferita d(ett)a giurisd(itio)ne da Ill(ustrissi)mi Conti
di Goritia con titolo d'alternat(io)ne nelli Sig(no)ri Conti
di Portia p(er) rag(ion)e di retto et legal feudo, da quali
ne presero anco l'investitura, sin che fatto que-
sto Ser(enissi)mo Domin(i)o p(er) ragion di guerra patrone di
Goritia l'anno 1509. ne furono d(ett)i Conti p(er) all-
hora investiti; ma ritornata poi Goritia in
poter di Massimiliano Imper(ato)re fù p(er) d(ett)i Conti

di Portia di nuovo riconosciuta da d.i Sig.ri Co.te
l'anno 1518: ne mai dopo rihebbero alcuna
altra recognit.ne, ò renouat.ne che l'anni poi
1556. 1557 p. rag.ni di proprio, et libero senza
carico alc.o di prender Inuestit.ra fù venduta
alli gg. S.ri Gioa.i, et Bern.o Valuas.ni Auo, et
Zio di noi deuotiss.i loro serui, li q.ali nri mag.ri
fatti consij della natura di questa giuris.ne
ricorsero non a Prenc.e straniero, ma a chi
rappresentaua il legitimo, e nel tempo pren-
dendo solennem.te l'inuest.ra delle portioni
a loro vendute p. il S.r Co. Ant.o di Portia
dall'Ill.mi Sig.ri L.S. di quel tpo; et poi l'ann.
1557 delle portioni spettanti al Sig.r Co. Guido
di Portia renontiante in mano dell'Ill.mi
Sig.ri L.S. l'anno 1570. fù rinouata l'inue=
stitura, et p. essecut.ne delle sapientiss.e leggi
feudali 1586. 1587. furono da nri Padri, et
Zii presentate le scritt.re in questo grauiss.o
Magistr.o con gli essercitij giurisd.li denotanti

il mero, et mis.to imp.o cum potestate gladij, aut.tà di porre un' Auditore; et loro, noi Nicolò, et fratelli soprad.i pretendo humilm.te quomodo ueniamo in quanto sij bisogno rispetto alla trasgress.ne del esp.o corso, ma non mai di deuot.ni, e sviscerata fede et addimandiamo p noi, et discendenti n.ri l'Inuestit.a detta di quinsd.ne della villa di S. Fora col mero, et misto Impp.o, cum potestate gladij; con tutte le rag.ni, et regalie annesse, insieme con l'Hostaria, una braida, Colta di S. Lor.zo, qual paga il Commun, conforme alla polizza, che si presenta conforme è stata s.a quinsd.ne essercitata, et praticata. Possediamo medem.te noi fr.elli soprad.i diuersi corpi di beni in feudo retto, et legale, come in Maniago libero Una L.ma come dall'inuestiture 1559. 3. Lug.o et 1560. 23. Ag.o In Maniago grande una Casa cu Canip.a In Aviano beni, forli; molini, folli, Battiferri,

seghe, Mole, Tentorie, et altri edificij cō
sue rag.ni habentie, et ptinenze sopra l'
alveo di tutta la Roia della Cellina sino
al Castello di Avian appar Investitura 1566.
13. Maggio; Nella Villa di Valdone un Mas.
con li confini, che sono dechiariti, estesa del
1587. 5. Agosto; Item in d.a Villa la metà
d'una Braida di Campi otto in circa in loco
chiamato di setrim; Nella Villa di Ragoga:
:zola un Molino, et Signoria fuori di detta
Villa: De quali beni ut supra, humilmte
Suppl.mo VV. Ecc.ze Ill.me si degnino con:
:ceder l'investitura a noi et heredi nostri, con:
:forme in tutto alla serie delle Investiture
estese da maggiori nri. Offerendomi io Ni:
:colò Valvasone di Maniago per nome mio
et de' miei fratelli, de quali sono procuratore
ottenuto, prestar il dovuto giuramento di
fedeltà, et a far tutto quello, a che sono tenuti
li buoni, et fedeli vassalli. Gratie.

1626. 20 Zugno.

Presentⁱ nell' off.ᵒ Ill.ᵐᵒ s.ᵒ li feudi p. il Sig.ʳ Nicolò Valuason de Maniago.

Jo Nicolò Valuason di Maniago per nome mio et come proc.ʳ del fradel Impolito mio fratello Giuro, et affirmo per li S.ᵗⁱ Euangelij d'Dio, che saremo sempre fedeli a V. S.ᵗᵃ, et al Ser.ᵐᵒ Dominio; né mai in Consiglio, aiuto, ò fatto saremo contra l'honore, et stato della persona sua, anzi intendendo che altri volessero esserle contra, di manifestarlo, opporsi, et impedir di tutto suo potere, et di conservar il feudo, beni, et ragioni feudali, mantenendoli ad honore, et buon stato di V. S.ᵗᵃ, et del Ser.ᵐᵒ Dominio, et per ricuperar le cose perdute prestaremo contra ciaschᵒ ogni aiuto con la persona, col consᵒ, et con l'hauere, come anco fermam.ᵗᵉ faranno li suoi successori, et prontam.ᵗᵉ sodisfaremo

al debito del Vassallaggio, prestandoli tutti
quei servitij, a' quali sono tenuti li fedeli
Vassalli, secondo la dispositione, et consuetud.
feudali, et specialmente secondo le leggi, et
ordini di esso Ser.mo Dominio 1586. 13. Xmbre, et
1587. 29. Maggio. Et in occasione di aperta
guerra, senza aspettar d'esser chiamati
offeriremo prontamente secondo la publica
volontà, et per essecutione delle sud.e leggi.
il debito servitio, et ossequio per l'honore
e stato di V. S.ta, et del Ser.mo Dominio con
ogni ardor di spirito. —

Franc.o Cauan .. 5

+ Cancelaria. D 5 g

16[illegible] [illegible] in Senato

Consideratione grande [illegible] deve tenersi
della [illegible] di Maniago
giurisdicenti della Ser.tà V.ra, et
in modo appariscono li meriti della
medesima per li servitij prestati
nelle publiche occasioni tanto
in tempo di guerra quanto di
pace, che come per la fede e
[illegible] conditioni de maggiori, così
[illegible] [illegible] [illegible] da
[illegible] Ill.mo Carlo [illegible]
[illegible] il Cavallier [illegible] e
[illegible] creato anco [illegible] general
[illegible] della Patria [illegible]
la Cavalleria de [illegible] Castellani
giurisdicenti nostri, [illegible] S. Nicolò

così

così li scambiò [illegible] Te: l'altre
[illegible] degni di esser ~~[illegible]~~ assaudit
nella loro [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
che consigliano [illegible] il [illegible] ordine
et li [illegible] sopra li feudi, perchè
massime il secondo [illegible], et l'eguale
col mero, et misto imperio di [illegible]
[illegible] nella Patria del Friuli [illegible]
venuto ver [illegible] [illegible]
[illegible] di Croazia che prima l'havessero
da quelli di Gorizia, [illegible] da loro [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] noi con [illegible]
li primi a vendere l'[illegible]
de [illegible] nostri nella Patria
nel [illegible] quanti [illegible]
[illegible] gli altri però.
l'anderà parte [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ha seni [illegible]
[illegible] di [illegible] qualità per [illegible]
[illegible] condiçione [illegible]
[illegible] amministratione;
[illegible] volteri co ad
[illegible] per uindersi la
[illegible] della nuova gratia, [illegible]
[illegible] di [illegible] Conseglio [illegible]:
[illegible] alla giurisditione di [illegible],
[illegible] della Patria [illegible] del [illegible]
[illegible] di [illegible], et condur
[illegible] conti nel grado de gli altri
[illegible] con la uoce in parlando:
[illegible] descendenti loro maschi
[illegible] matrimonio [illegible] che [illegible]
[illegible], come e stato fatto in altri
[illegible], con che faciano [illegible]
[illegible] legale, a [illegible] di detta [illegible]:

tutti

tutti li beni liberi et ch'oricati [illegible]
da loro antenati in ragion di [illegible]
et libero in città, giurisditione [illegible]
tinentie. Et obligando per [illegible]
minutare di un cauallo a [illegible]
contribuiranno a [illegible]
imposittioni, de quali serano [illegible]
altri Sudditi et habitanti et a [illegible]
aggrauij, et sussidij, del detto [illegible]
Città. [illegible]

Il diano lor credite le [illegible]
ciformai.

Oratio Tomati [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] del Sig. [illegible]

[illegible] Ser.mo [illegible]

[illegible]

[illegible] beni [illegible]

[illegible] e [illegible]

[illegible]

[illegible] vostra [illegible] la med.a

[illegible] applicato, e dall' [illegible]

[illegible] ottenuta dal Ser.mo Prencipe

[illegible] dall'Ecc.mo Senato [illegible]

[illegible] beni liberi et allodiali [illegible]

[illegible] delle [illegible] Ill.mi

[illegible] con li beni

[illegible] col [illegible]

[illegible] tadia [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] erretta [illegible] Contado, [illegible]

[illegible] la Voce del [illegible] Parlamento

della

della Città [illegible]
ben havendo [illegible]
un [illegible]
già chiamato [illegible]
[illegible]
ricevuti [illegible]
[illegible] [illegible]
mi contento.

1602. 5. Maggio

Li Ill.mi SS.ri Cred.ri [illegible]
vista, et intesa [illegible]
hanno terminato [illegible]
detto come in quella [illegible]

Giovanni Crivelli
Niccolò [illegible] Cred.ri [illegible]

Beni da esser notati delli Rdi
[illegible] concessi da noi [illegible]
e loro scritt.a essendo [illegible]

Casa [illegible] dell'habitatione [illegible]

Braida grande detta la [illegible]
la quale molti [illegible] pagano,
[illegible] attorno via la strada, [illegible]
[illegible] parte del [illegible]
[illegible] di Millani

[illegible] di Bertino paga
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
Giovanni de [illegible] paga [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

Mattio [illegible] paga [illegible] ont.[illegible]

[illegible]

M. Zuanne de [illegible] paga

per una [illegible] [illegible]

[illegible]

Zuanne [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

Jac.o q. [illegible] Cam[illegible] ont.[illegible]

Piero q. Baltian [illegible] [illegible]

[illegible] paga ———— ont.[illegible]

M. Marco de [illegible] paga [illegible]

[illegible] ————

Item paga per [illegible]

ont.[illegible]

[illegible] Piero [illegible] Hieronimo [illegible]

Cam[illegible] paga [illegible]

[illegible] d'afitto [illegible]

Zuccaro lb 1 [illegible]

Meio lb 1 2

Vino [illegible] 1 [illegible]

Sala 1 [illegible]

Polli 2 —

i heredi di Antt.o Rossa [illegible] 6 4

[illegible] Cicero di Rotta [illegible]

formag.o lb 1 [illegible]

Scaniato [illegible]

Meio lb 5 1

[illegible] Polli [illegible]

[illegible] Zanetto [illegible]

formag.o lb 13 [illegible]

Zuccaro lb 13 [illegible]

Meio lb 1 2

Vino [illegible] 1 [illegible]

Sale 2 [illegible]

Gal.ne — 2

[illegible]

Guanna q. [illegible] del q. Bernardino di [illegible] [illegible] [illegible] fanno f[illegible] [illegible]

[illegible] frumento [illegible] 13 —
[illegible] [illegible] 3 —
vino [illegible] 13 [illegible]
galline [illegible] [illegible]
[illegible]

Guanna hed.e di [illegible] [illegible] per sua particolarità [illegible] [illegible]

i hered. del q. maestro [illegible] [illegible] Cavalli ———— [illegible] 39 [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]

Niccolo q. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] danaro ———— [illegible] 82 [illegible]

Hieronimo [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] danaro 50 [illegible]
[illegible] [illegible] 20

Guarne q. Lorenzo Sillotto paga ...
...
Li heredi di q. Gasparo Olivo ...
...
Michiel q. Guarner ...
Bolzina ... paga ...
...
...
...
...
Dolli ...
...
...
... Maura Allegreto
...
...
...
...
...
Vin

Più pagano tra Lorenzo con Pelegrino
et la ricetta e lignaut della[illegible]:

[illegible] 60 [illegible]

Bastian a Giuliano della Bania paga

[illegible] 3 0 3

Simone a Domenego [illegible] paga

[illegible] 3 : 10 : 16

Li heredi di Bastian a Giuliano di Stefano
pagano —— [illegible] 6 : 10 . 6

Item pagano ancora [illegible] 2 . 4 : 10 . –

[illegible] di Tiziano di Zuanne di [illegible]
paga [illegible] —— [illegible]

Li heredi del [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] paga [illegible]

[illegible] [illegible] et [illegible] del [illegible]

pagano —— [illegible] [illegible]

[illegible] 60 [illegible]

Resta [illegible]

Acmà. 3i 2 —
Crino 6 2 —
Marà 10° 1 —
Polli 13 —

Grurido arimon de Ros cafforti
nogiaro ogni grano d'agosto

pizz[illegible]	lb	3	: 1
[illegible]gala	lb		3
Acuna	lb	3	: 3
Cecio	lb	3	. .
Crino	6	2	: .
Polli		4	: 3 .
Frutti		1	—
Somma		2	[illegible]

Eredi di Bernardo del Ros detto
[illegible] ogni grano d'agosto [illegible] 3 : 3

Lena	2	: :
Avena	4	: 2
[illegible]cio	.	.

2

Mesta l'anno [illegible]

l'21 [illegible]

Saline [illegible]

Caterino di Andrea [illegible] a [illegible]

[illegible]

vecio [illegible]

Guarne co[n] [illegible] di [illegible] co[n] [illegible]

[illegible] ——————— [illegible]

[illegible] a Mattio di [illegible] [illegible]

[illegible] e [illegible] maestra [illegible]

[illegible]

[illegible]

vecio [illegible]

[illegible]

Saline [illegible]

[illegible] di [illegible] — [illegible]

Commessa co[n] [illegible] di [illegible]

20

naparo di colta di s.to lorenzo scud.
Z 53 78 —

Per napare n.ro de dite per rendita la sco di ducati 230 scudi Z 10806.

La parte di tutti li terchi natali cioè per piu per meno.

Fine delli beni liberi.

Beni feudali prima

Possessione nel Prato ancho naparo per piu per meno secondo li tempi dell'anno.

Per una tenuta di anni nominata la Fontana del Fontana.

i heredi di m. florenti et confini.

Fine di Cebrini alle terre campo in ogni.

Ora anno di 90 p.me con il Governam:

Sorg.° lb 3 ..
Biada lb 1 3
Orzo lb 1 3
Avena lb 1 3
Fieno lb 1 ..
Farina 1 ..

Maniaco di Fero:

Per avervi di questa . crono avena
seccata e cotta con la ..iano
stetta . ivi a p.so che tutto attende

Sorg.° lb i
Avena lb i
[illegible]

Maniaco di [illegible] Ro
Una fetta con farina cala [illegible]

confina con case del [illegible]
[illegible]

Auiano.

Dice [illegible] molini [illegible]
fienile, [illegible] et altri
[illegible] con le sue ragioni haven-
[illegible] luoco
detto [illegible]
[illegible] della villa di [illegible]
[illegible] castello d'auiano. et [illegible]
[illegible]

Pordenone.

[illegible] sotto
[illegible] di [illegible]
delle [illegible] di Pordenone [illegible]
[illegible] Pordenone,
et

stecca à via nostra [illegible]

Una pezza di terra di [illegible]
[illegible] di [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
di Martin [illegible] [illegible]
[illegible] di Colau di Bortolon, et
[illegible] la sua [illegible].

Una pezza di terra di [illegible]
[illegible] con [illegible] [illegible]
da tre parti, et [illegible] [illegible]
[illegible] di Bortolussi.

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] nato di Bortolone.

La metà di una [illegible] di [illegible]

da loco chiamato [illegible] confina
con [illegible] delli heredi [illegible]
di [illegible] di [illegible]
con la sua [illegible] un [illegible]
di quelli di gregori [illegible]
[illegible]

Bagnarola.

p.o molino et chiesa poi della Villa
di Bagnarola uero [illegible]
attorniato da [illegible] et
della [illegible] ouero [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

FRANCISCUS ERIZZO DEI GRA DUX VENETIAR:

[illegible], et singulis Rectoribus Magistra-
tibus Iusdicentibus officialibus nostris et spe-
cialiter Locumtenenti Patriæ fori Julij et Suc-
cessoribus Significamus Come havendo li Prov.ri
nostri sopra li feudi con l'auttorità che tengo-
no dalla Signoria nostra et Senato intese
le humili, et riverente instanze del fedel nostro
Conte [illegible] di Maniago, devotissimo
feudatario nostro, dimandante riverentemente
per conservatione delle publiche raggioni, et

et le notte a divotione et [illegible]
con [illegible] de [illegible] di santo [illegible]
vita [illegible] de [illegible] et [illegible] meso, et [illegible]
meeio con [illegible] et con [illegible]
[illegible] a vita [illegible]
[illegible], et [illegible] con tutte le [illegible]
et [illegible] et continue a quelle e stava
continuamente [illegible] et [illegible]
da suoi Maggiori et [illegible] dati et
[illegible] da [illegible] nobilissimo [illegible]
[illegible] [illegible] so [illegible] Mancato [illegible]
[illegible] di vita [illegible] ella [illegible]
[illegible] nobilissima [illegible]
[illegible] di conoscenza [illegible]
[illegible], et [illegible] non [illegible]
[illegible] divotione [illegible]
[illegible] Maggiori [illegible] a Republica
nostra, [illegible] havendo [illegible] nei

obeniato

osservato quanto [illegible] in S.ta Maestà
et [illegible] convenienti informationi
da [illegible] Avocati nostri Fiscali, et Consultori
[illegible] con la dilatione delle [illegible]
a tal effetto [illegible], hanno stimato
giusta, et raggionevole [illegible]
[illegible] eccellentissimo nostro Conte [illegible]
[illegible] al Marchio [illegible]
[illegible] con la solita generosi-
tà per la [illegible], et [illegible]
[illegible] et S.tà sua hanno dimostrato
nelle [illegible] occorrenze per il publico servitio
et [illegible]
[illegible]
[illegible] et occorrenze che si rappresentavano
[illegible] la nostra [illegible]
[illegible] et con ogni [illegible] modo
in virtù dell'autorità concessali dal[illegible]

Ill.mo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] c.
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] nostra [illegible] et suoi descend.ti
della [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible]
Fochi [illegible], et [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible], et [illegible] [illegible] con tutte le [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible], et [illegible] [illegible] Devotissimo nostro
[illegible] [illegible] [illegible] Mercato ultimamente
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] altro
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] con. Procurator
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nostro
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

ossirvatione, da gentilhuomini privati nelle
Città nostre di Zebico et distretto quali nelli
Cancellaria dei nostri qui comprendendo, et
tando ora ero obligato per nome et sigillo
a tutti quelli carichi, et obligi militari, et
altri, a quali sono venuti i già capitoli
secondo la natura de feudi, et equiparati
Cavalli. Però habbiamo commandato che gli
sia fatto il presente documento di
confirmatione, et rinovatione di questo
quale vogliamo che sij et s'intendi sempre
senza pregiuditio, della superiorità, della
Signoria nostra, et delle ragioni publiche
et di qualunque altra persona. Mandantes
de premissis hoc publicum confici docu-
mentum cum bulla nostra Argentea pendenti
munitum. quare mandamus nobili nostro
omnia in ea contenta observabit. et

[illegible] omnibus [illegible] et
in actis Cancellariae [illegible]
[illegible]
[illegible] Pal. [illegible] Ximenes
[illegible] MDCXXXVIII

Giovanne [illegible]
[illegible] Croce [illegible]
[illegible]

Ill.mo et Mio Sig.re
Ill.mo et Ecc.mo [illegible]

Giunta [illegible] di notizia nel [illegible]
[illegible] Nicolò Cantone di Mani
[illegible] volontà intorno la quis-
tion di [illegible] Seconda,
instanza [illegible]

contrassimo sempre [illegible] segno della mia
obedienza. Son comparso alla presenza
di VV. EE. Ill.me con presentare il decreto
dell'Ecc.mo Magistrato, sì come faccio con ogni
riverenza le scritture concernenti la
ragione della seconda instanza quale
le fu [illegible] continuata per antico eserci-
tio; et anco con dichiaratione dell'Ill.mo
Co. [illegible] registrata in esse scri-
tture, come nel 1586 furono presen-
tate [illegible] gravissimo Magistrato et
[illegible] racc. [illegible] per la [illegible]
[illegible] restituita per la morte
[illegible] quondam mio fratello con mag-
[illegible] esercitio di sua [illegible] a
[illegible] con riverente instanza
supplico VV. EE. Ill.me a [illegible] esse
[illegible] che haverà all'infinita
[illegible]

infinita, to a prudenza a fine che conosci-
ute, a veriffi sia à me suo fidelissimo vas-
sallo, conservando questo antichissima e ag.te
nella seconda instanza lungamente
come haua ne mai s'en hora interrotta grat.

Segui il Giuram. di fedeltà

Io Nicolo Borghesales com. Procurator et
nome del Signor Nicolo ... giuro
et affermo per li Santi Evangelii ... che
mi sarà sempre fedelle à V. Ecc.za et alli ... suoi
... ne mai in consiglio ... à
... l'honore ... della ...
... ... che altri volesse
... contra ... manifestarlo ...
et impedir di tutto suo potere, et di
conservar

conservar il feudo ogni et caggione feudal
riconosciuti al honore e buon Stato di
V. Ser.tà et del Serenissimo Dominio, et per
assicurar [illegible] cose predette presterà contra
ciascuno ogne ajuto con la persona col
consiglio, et con l'havere, come ancor [illegible]
mente faranno li suoi successori, et prontamente
soccorrerà al debito del Vasallaggio
prestandoli tutti quei servitij a quali sono
tenuti [illegible] et fedelle Vasalli [illegible]
[illegible] feudi, et [illegible] nostri [illegible]
[illegible] secondo le leggi, et [illegible]
[illegible] Serenissimo Dominio [illegible]
[illegible] Maggio, et altre [illegible]
[illegible] et [illegible] di appertenenza
[illegible] [illegible]
[illegible] la publica [illegible]
[illegible] esecutione dell'istessi leggi il

[illegible]

Tributo ordinario

[illegible]

1633 [illegible]

[illegible]

procedendo [illegible] ordinati [illegible] prima
in sostanza, et in [illegible] et [illegible]
[illegible] dall [illegible]
tocca [illegible] nella [illegible] dei [illegible]
come [illegible] nel passato e [illegible] e [illegible]
passi. giusto in stato, et [illegible]
stili e continuato [illegible] esercitio [illegible],
[illegible] semai [illegible] [illegible]
[illegible] e Naturalmente
[illegible] [illegible] e [illegible]
[illegible] applicazione
e [illegible] con ella [illegible], nec non
[illegible] informatione [illegible]
[illegible] della [illegible]
[illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] nostro [illegible] [illegible]

continuare nell'essercitio della Sua carica prima insorgesse delle cause criminali et in Civile in prima, et in seconda in appellatione, come hanno operato per l'avanti, et in tutto, et per tutto come nella suddetta Supplicatione, et così ordinorno fosse annotato &c.

L. Gierolemo Pisani
L. Piero Barbaro
L. Gierolemo Venier

Proved. sopra Feudi

Ventura Olivieri
Seg.rio ai Feudi

[illegible]

FRANCESCO MOLIN

et dilectis Rectoribus, Magistratibus,
Iudicantibus et officialibus nostris et presentibus [illegible]
[illegible] et successoribus significamus,
[illegible] i beneficii nostri sopra [illegible], con
[illegible] che vengono dalla Signoria nostra [illegible];
[illegible] et [illegible] senza delli [illegible]
[illegible] et [illegible] della [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

discendenti maschi, essendo seguita la morte
ultimamente seguita del predetto Conte [illegible]
fratello suo Padre, la devolutione et ricaduta
della giurisdizione et beni feudali che lui godeva
et possedeva in virtù delle investiture concesse
al q.m Federico suo Padre l'anno 1624 [illegible]
et 1638 17 luglio della giurisdizione della Villa di
[illegible] [illegible] in norma del [illegible]
[illegible] et [illegible] Impero cum [illegible] osservate ragioni et
con l'altre ragioni a quella annesse et con li
beni feudali, censi et legali delle Ville di Mariano
Grande, Mariano [illegible], [illegible], [illegible] et
[illegible], et come in esse investiture, alle quali
relatione si habbia. Et havendo detti [illegible]
nostri d'ordinar quanto [illegible] in tal materia, et
volendo noi [illegible] et convenienti informationi
dagli [illegible] nostri fiscali, et [illegible]
con la [illegible] delle [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] habbiamo [illegible] beni della [illegible]

presenti, et con ogni meglior modo in essecutione delle
leggi nostre Laudi, doppo che la morte ultimamente
seguita del quondam dilettissimo nostro fratello Nicolò
Sforzello della cità, famiglia, ã cagione della quale
è al presente tenuto devoluto et incamerato, li predetti
dilettissimi nostri fratelli Gio. Francesco, et Gerolemo
fratelli, suoi figliuoli legittimi et naturali heredi
et loro descendenti maschi legitimi della giuris-
ditione et beni feudali che lui godeva et possedeva in
vi. sua dell'investitura [illegible] contiene [illegible]
1615 4 settembre et i b[illegible] della giurisdicione
della Villa di [illegible] feud. posta nella Patria nostra
del Friuli col mero et misto imperio cum Potestate
gladij et con le altre ragioni à quella annesse,
et con li beni feudali detti et legali nelle Ville di
[illegible] Maniago [illegible] Fucano Zoddo-
ne [illegible] et [illegible] come in
detto [illegible] relatione si habbia,
et vendite Domenico Nicolò Borresano [illegible]
come [illegible] [illegible] detti [illegible]

Zorzi [illegible] Francesco et Gerolimo [illegible] con [illegible]
[illegible] servato omnibus [illegible] sopra
[illegible] [illegible] sopra [illegible] [illegible]
investitura [illegible] ha [illegible] prestato nelle
nostre mani il debito giuramento di fedeltà nel
modo che sono obligati [illegible] a tutti
quelli carichi et oblighi feudali [illegible] et altri
alli quali sono tenuti li veri vassalli secondo la na-
tura delli feudi et leggi nostre feudali. Però habbiamo
commandato che gli sia fatto il presente documento di
investitura [illegible] et confermatione [illegible]
[illegible] però che [illegible] [illegible] sempre [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. Mandantes [illegible]
[illegible] [illegible] documento [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
nobis ut supra omnia in eo contenta [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] observari. Et in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] publicare
[illegible] [illegible] [illegible] faciatis, etc.

[illegible] cerimoniali [illegible]

(Data in [illegible] [illegible] die [illegible] Julij [illegible] [illegible] MDLXXXXII

[illegible] d'Amagni }
[illegible] Baldinucci [illegible] } [illegible]
[illegible] Rossi [illegible] }

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] giurisditione della villa di [illegible] nella [illegible] con la [illegible] [illegible] a quella [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], et [illegible]

[illegible] d'atti di [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] talche
[illegible]
[illegible] di pubblico servizio [illegible]
[illegible] pubblico [illegible]
[illegible] dell' [illegible] anno 1664 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] con [illegible]
[illegible] all'Ill.mo [illegible]
[illegible]

[illegible] contrasegnati [illegible] et [illegible]issime

[illegible] di questa [illegible]issima [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

che nella [illegible]

[illegible]

di [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] della [illegible]

[illegible]

[illegible] Ecc.mo [illegible] di rinovar in
noi e' decretandoci nobili legittimi. [illegible]
nei [illegible] et in particolare quella 1626: 4 settembre
[illegible] et in particolare [illegible]
et il valore [illegible] del [illegible] quadrum
[illegible] in [illegible] et [illegible] come [illegible] ex-
[illegible] di esercir il [illegible]
[illegible] condizioni
[illegible] et in fine [illegible]
[illegible] in servizio di [illegible]
[illegible]

1652 a 20 [illegible]

[illegible] Magistrato Ecc. dei [illegible]
[illegible] Nicolò Borghesalco nel nome delli [illegible]
[illegible] Gio. Francesco et Girolamo [illegible]
[illegible] di mandarno [illegible]
[illegible]

Segue il giuramento di [illegible]

Io Nicolò Borghesalco come [illegible] delli sig.ri
Gio. Francesco, Ottavio et Girolamo [illegible] dello

[illegible]

5

[illegible] giuro [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] né mai in consiglio [illegible]
[illegible] [illegible] della persona
[illegible] [illegible] contra
di [illegible] [illegible] di tutto [illegible]
et di [illegible] [illegible] feudali
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] contra ciascuno ogni
[illegible] con [illegible] col [illegible] et con [illegible]
[illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Dicembre [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

Dell'incav reggi, il debito servicio et obligatione per
honore et decoro della Ser.ma Signoria et dell'Ser.mo
Dominio con ogni ardor di servicio

Servitore
Sotto ai suddi...

B.C.U. 1014 1763. 2. Lett.

Valvason Maniago

ALOYSIUS MOCENICO DEI GRATIA DUX VENETIARUM

ETC.

Universis, et Singulis Rectoribus, Magistratibus, Iusdicentibus, Officialibus Nostris, et presertim Locumtenenti Patriæ Fori Iulii, et Successoribus significamus, come avendo li

Proveditori Nostri sopra li Feudi, con l'autto=
rità che tengano dalla Sig.^ria Nostra col Sena=
to intesa l'umile, e riverente instanza
del Fed. Co: Pietro K.r Valvajon di Mania=
go Corbelli, con la quale espone esser passa=
to a miglior vita il Fed: Co: Gian Francesco
Valvajon di Maniago Corbelli suo Genito=
re, il quale fù investito sotto li 17. Mag=
gio 1735. della Giurisdizione, e Beni Feu=
dali in S. Foca, posta nella Patria No=
stra del Friuli, col Mero, e Misto Impero,
et altre ragioni a quella annesse, e
con li Beni Feudali, Retti, e Legali nelle
Ville di Maniago grande, Maniago li=
bero, Avviano, Predolone, e Bagnarola,
e siccome a lui spetta la Giurisdizio=
ne, e Beni sud.ti Feudali, attesa la Man=
canza Paterna, così supplica, con la
concessione di benigna venia dell'om=
missione di pochi Mesi involontaria=
mente

mente trascorsi, l'Investitura rinnovativa del Feudo Paterno, conforme in tutto alla suespressa Investitura, ed altre antecedenti, pronto a prestare il debito Giuramento di fedeltà, e contribuire quanto si conviene a divoto, e fedel Vassallo della Sig.ria Nostra, e come nella di lui supplicazione 26. Agosto p.o p.to alla quale etc.

Etavendo detti Prov.ri Nostri osservato quanto si deve in tal materia, tolte anco le solite, e convenienti Informazioni dagli Avvocati Nostri Fiscali, e D.r Nicolò Caramundani Consultor in Iure della Sig.ria Nostra, con la visione delle scritture a tal effetto presentate, stimando giusta, e ragionevole l'instanza soprad.ta, Abbiamo col tenor delle presenti, e con ogni miglior modo, previa la supplicata graziosa venia della

passata ommissione di pochi mesi, rinno=
vato, ed investito il sud.to Fed. Co. Pietro
Valvason di Maniago Corbelli, stante
la morte del Fed. Co. Gian Francesco di
lui Genitore, per esso lui, e Discendenti
Maschi legitimi, di legitimo Matrimo=
nio nati, della Giurisdizione, e Beni
Feudali, che erano dal sud.to Defonto
goduti, e aspettar li potevano in Santa
Foca, posta nella Patria nostra del Friu=
li, col Mero, e Misto Impero, cum potestate
Gladii, e con le altre ragioni a quella an=
nesse, e con li Beni Feudali, Retti, e
legali nelle Ville di Maniago grande, Ma=
niago libero, Avviano, Prodolone, e Bagna=
rola, et in tutto, e per tutto, come nell'
Investitura 17. Mag.o 1735. ed altre ante=
cedenti, e specialmente nell' Investitura
1626. 22. Giugno, alle quali s'abbia
relazione.

E perchè

E perché l'Eccte Paolo Alugara, come Procr
del sudto Fedl Co: Pietro Kr Valvason di Ma-
niago Corbelli ha genuflesso, giusta la
Pubblica Ordinazione, prestato nelle mani
nostre il debito Giuramento di fedeltà
nel modo qui sotto espresso, alla presenza
de' quattro Nostri Consiglieri, due Capi di
Quaranta, e de' Provedri Nostri sopra Feudi
restando esso tenuto, et obbligato a tutti
quelli carichi, et obblighi à quali sono
soggetti li buoni, e fedeli Vassalli della
Sigria Nostra, secondo la disposizione delle
Leggi Feudali, perciò abbiamo comandato,
che gli sia fatto il presente Documento
d'Investitura rinnovativa, qual vogliamo
che sii e s'intenda sempre senza alcun
benché minimo pregiudizio delle Pub-
bliche ragioni, e di cadauna altra perso-
na, mandantes de premissis hoc pu-
blicum confici Documentum, Bullaque

nostra plumbea pendente muniri, quare mandamus vobis, ut supra omnia in eo contenta observetis, et omnibus inviolabiliter observari, et in actis Cancellariæ vestræ registrari, præsentantique restitui faciatis.

Dat. in Nrō. Duc. Pal.º Die 2. Septemb.^ris 1763.

Alvise Foscari Pr Prov.^r

Marco Bed.^r Molin Prov.^r

Zuanne Grimani Prov.^r

Ill.mi et Ecc.mi Sig.^ri Sig.^ri Proved.^ri S.^a Feudi.

Passato a miglior vita il Fed: Co: Giov. Francesco Valvason di Maniago Corbelli, il quale fu da questo Ecc.mo Mag.to Investito, sotto li 17. Maggio 1735. della Giurisdizione, e Beni Feudali

in Santa

in Santa Foca, posta nella Patria del Friuli, col Mero, e Misto Impero, et altre ragioni a quella annesse, e con li Beni Feudali, Retti, e Legali nelle Ville di Maniago Grande, Maniago Libero, Avviano, Prodolone, e Bagnarola; e spettando la Giurisdizione, e Beni Sud.ti Feudali al Fed. Co. Pietro K.r Valvason di Maniago Corbelli di lui figliuolo, riccorre questi all'auttorità del presente Ecc.mo Mag.to, e riverentemente supplica, con la concessione di benigna venia dell'ommissione di pochi mesi, involontariamente trascorsi, l'Investitura rinnovativa del Feudo Paterno, conforme in tutto alla sudspressa Investitura, ed altre antecedenti, pronto a prestare il debito Giuramento di Fedeltà, e contribuire, quanto si conviene a divoto,

e fedel Vassallo di questa Augusta
Repubblica. Graz.

Adì 26. Agosto 1763.

Supplica presentata nel Mag.to Ecc.mo
S.ri Feudi dall' Ecc.te Paolo Alugara,
come Proc.r del Fed: Co: Pietro K.r Val=
vason di Maniago Corbelli, per ottener
l'Investitura rinnovativa ut intus.

Segue il Giuramento di Fedeltà.

Io Paolo Alugara, come Proc.r del Fed. Co: Pie=
tro K.r Valvason di Maniago Corbelli,
Giuro, et affermo per li Santi Evangelii
di Dio, che sarà sempre fedele a V.a Ser.tà
et al Ser.mo Dominio, ne mai in Consi=
glio ajuto, o fatto, sarà contro l'onore,
e stato della Ser.tà V.a, anzi intendendo
che altri volessero esser contro di ma=
nifestarlo opporsi, et impedire di tutto
suo potere, e di conservar il Feudo, Beni,
e ragioni Feudali, mantenendoli ad
onore

onore, e buon stato di V.ª Ser.tà, e del Ser.mo Dominio. Per ricuperar le cose perdutte, presterà contro ciascheduno ogni ajuto con la persona, col consiglio, e con l'avere, come anco fermamente faranno li suoi successori, e prontamente soddisferà al debito del Vassallaggio, prestando tutti quelli servizii, a quali sono tenuti li fedeli Vassalli, secondo la disposizione, e consuetudine feudale, e specialmente secondo le Leggi, et Ordini di esso Ser.mo Dom.nio 1586. 13. Xbre, e 1587. 29. Mag.o, et in occasione d'aperta Guerra, senza aspettar d'esser chiamato, offerirà prontamente secondo la pubblica volontà, e per essecuzione delle sud.te Leggi il debito servizio, et ossequio per l'onore, e stato di V.ª Ser.tà, e del Ser.mo Domi.nio con ogni ardor di spirito. —

Co. Valuason et Maniago Corbelli

1735 . 7 m.

[illegible]

ALOYSIUS PISANI DEI GRAZIA DUX VENEZIAR etc.

Universis, et singulis

Rectoribus, Representantibus, Iusdicentibus, Mini-
stris et ceteris presentes Literas inspecturis
et successoribus, significamus, che havendo li Prov-
veditori nostri Sopra Feudi con l'auttorità con-
cessa dalla Ser.ma Sig.ria col Senato intesa l'umi-
le, e riverente instanza del [illegible] [illegible] Fran.co

Valvasone di Maniago, con qualità come avere in lui caduta la Giurisdizione della Villa di Santa Foca situata nella Patria del Friuli con Beni feudali ad essa uniti stante la morte del sud.to Conte Gio. Fran.co Valva=sone di Maniago suo zio, e avola del sud.o Co. Girolamo suo Patrino maggiore, e stante la rinonzia del sud.o Co. Bernardino suo Padre, et il che s'umilia all'autorità de' suoi Proveditori, e prima di tal supplican=one di Sequna senza pregiudicarsi della sua rassegnazione in conseguire la debita Sinuar.a causato dalla di lui absenza dalla Patria implora con tutta la magg.r sommissione la rinovazione per lui e discendenti maschi legg.mi e naturali con Giurisdizione di Mero e misto Impero con potestà del gladio sopra la prefatta Villa di Santa Foca con Beni, prerogative, ragioni et azioni ad esso feudo spettanti e pertinenti

2

giusto il tenor dell'antiche, e moderne In-
uestiture porto ancor esso ad imitatione
de suoi maggⁱ à spander il sangue, et
impiegar le fortune in uantaggio della
Sig.ria nro: e come nella suo[..] s[..] [illegible]
scaduto alla quale &c.
Et hauendo detti Proued.ri nostri osseruato q.to
si deue in tal materia: tolte anco le solite
informationi dagl'Auuocati nostri Fiscali
è D. Annibale Maria Gornari Consultor in
Iure con la uisione delle scritture à tal
effetto unitàs: e conoscendo giusta, e ra-
gioneuole l'instanza sodadetta, concedén-
dogli anima con la solita clemenza sua
la Inuestitura quasita [illegible] habbiamo co-
tenor delle [illegible] e con ogni miglior modo
in essecutione delle leggi nostre feudali
è stante la morte del fed: Conte Fran.co
Saluason di Maniago [illegible] suo conte
Girolamo Batt.a magno, e del fed. Colber-
-nardo

Sud.ti premorto à sud.ti Innestito il prefatto
S.r Fed. Fran.co Valuason di Maniago per
Sudi et Sui discendenti maschi legg.mi
e di legg.mo Matrimonio nati della Giuris:
dizione e Beni feudali ch'erano dalli sud.ti
defunti goduti ò aspettar qu.ti potevano in
Santa Rocca posta nella Patria del Friuli
col mero, altre raggioni à quella annes.
sa, e con li Beni feudali retti e legali
nelle Ville di Maniago Grande Maniago
Libero Aviano Brodolone e Bagnarola
et in tutto, e per tutto come nell' Investit.a
1626: 22: Lug.o 1638: 11: Lug.o e 1652:
24: Lug.o alle quali s'abbia relatione)
E perche l'Eccel.te Gio: Domenico Tinsardo
Nuncio del Magnifico Parlamento come
Procurator espresso del Fed. S.r Gio: Fran.co
Valuason di Maniago sud.ti ha Genuflesso
giusto la Publ.ca ordinatione prestato il de-
bito Giuram.to di fedeltà nel modo qui sotto

presso alla presenza de quatro nostri
Consiglieri due Capi di quaranta, et de
Prouedri S.ra feudi restando esso inues:
tito tenuto, et obligato à tutti quelli
Carichi, et obighi à quali sono soggetti
li buoni, e fedeli Vassalli della Sig.ria
nostra secondo la dispositione delle
Leggi feudali, perciò habbiamo coman:
dato che gli sia fatto il presente Docum.to
d'Inuestitura rinouatiua qual vogliamo
che sia, et s'intenda sempre senza al:
cun benche minimo pregiud.o delle Sub.e
raggioni, et di cadaun altra persona:
Mandantes de premissis hoc publicum con:
fici documentum bullaque nostra plum:
bea pendente muniri, quare mandamus
uobis ut supra omnia in eo contenta
obseruetis, et ab omnibus inuiolabiliter ob:
seruari et in actis Cancellarie uestre regis:
trari presentantique restitui faciatis
Dat. in nro. Duc. Pal.o die 17. mensis maij 1735.
Zuanne Renier Prou.r
Zuanne Dolfin Prou.r

Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Sig.ri Giurecc.ri V. Feud.i

Con più e più occasioni s'è sempre distinta
la casa Salvaziona di maniaco col Sacri:
ficio di Vite e coll'impiego di più perso:
ne servendo à questa Eccelsa e Gloriosa
Repp.ca come ne fan fede ancora le prece
denti Inuestiture ad Auttori di me Gio:
Fran.co Salvazone di maniaco umilissimo
servo dell'E.E. V.V. concesse
Caduta la Giurisdizione della Villa di Ita
focca nella Patria del friuli con beni fe:
udali à quelle annessi in me supplì:
cante p la morte del fed. Co. Gio. Fran.co
Salvatone di maniaco mio Zio e del
fed. Co. Girolamo mio Patruo Magno questa
la prematura morte del fed. Co. Bernardo
mio Pad.re ni umilio io Co: Fran.co sopradetto
all'auttorità dell'E.E. V.V. e previa una
riuerente supplicazione p una benigna

uenia stante il ritardo nel rassegnarmi à prender l'Inuestitura causato dalla mia absenza della Patria imploro che mi resti concessa la rinouatiua Inuest.ª p. me, e discendenti maschi leggitimi e naturali di d.ta Giurisdizione con mero, e misto Impero, cu' potestate gladij sopra la Villa di Santa Rocca beni, prerogatiue raggioni, et aggioni al d.o Feudo spettanti e aspettanti giusto il tenor dell'antiche e moderne Inuestiture, pronto ancor io ad imitazione de miei magg.ri à sparger il sangue, et impiegar le fortune in uantaggio di questo Clementissimo Gouerno Gratie.

Adi 21: Ap.le 1735:

Supplica presentata nel magistrato ecc.mo sopra Feudi dall'ecc.te Gio: Domenico Brussardo p. nome del Fed. Co. Gio: Fran.co Valuasone di maniaco q. Fed. Co. Bernardo q. Co. Gio: Fran.co

p ottener Inuestitura ut intus. ~

= Segue la nota de Beni =

Adi 21 Ap.le 1735

Entrata nel Mag.to dal.mo S.r Feudi dall'Ecc.te Gio: Domenico Inussardo Proc.r del fed. Co: Gio: Fran.co Valuasone di Maniago Corbelli q.m Co: Bernardino q.m Co: Gio: Fran.co p essere registrata sotto la Supplicata Inuestitura.

In luoco di dar la nota de beni feudali dichiaro io Gio: Domenico Inussardo Procuratore del fed. Sig.r Co: Fran.co Corbelli Valuasone di Maniago di riportarmi alla notificatione de beni fatta dalli q.m fed.ti Conti Nicolò, et Ippolito fratelli Valuasoni di Maniago auttori del Sopradetto Co: Francesco in Inuestitura 1626: 22: Giug.o allaquale s'habbia relatione

Segue il Giuram.to di fedeltà.

Io: Gio: Domenico Inussardo Nunzio del Magnifico Parlamento, come Pr. espresso del fed.

Co: Gio: Francesco, Valuason di maniago
Cortelli Giuro per astermo et li Santi Euan:
geli di Dio, che sarà sempre fedele à
V.ra Ser.tà et al Ser.mo Dominio, ne mai
in Consiglio, agiuto ò fatto sarà contro
l'honore è stato della Ser.tà V.ra anci
intendendo ch'altri volessero esser con:
tro di manifestarlo opponersi et impe:
dire di tutto suo potere per di conseruar
il feudo, beni è raggioni feudali, man:
tenendoli ad honore è buon stato di
V.ra Ser.tà et del Ser.mo Dominio, et per ri:
cuperar le cose perdute, presterà contro
ciaschaduno ogni agiuto con la persona
col consiglio è con l'hauere come anco
fermamente faranno li suoi successori
è prontamente sodisfarà al debito del
vassallaggio, prestando tutti quelli ser:
uitij à quali sono tenuti li fedeli
vassalli secondo la dispositione è con:
suetud.e

Feudale, e specialmente secondo le Leggi
et ordini di esso Ser.mo Dominio 1586: 13:
Xbre, e 1587: 29: Mag.o et in occasione
d'apperta Guerra, senza aspettar di
esser chiamato offerirà prontamente
secondo la Pubblica volontà, e prescri-
zione delle sud.e Leggi il Debito servitio
et ossequio per l'onore, e stato di V.a S.tà
et del Ser.mo Dominio con ogni ardor di
spirito

[illegible] 29

Andr.a Tiepolo seg.rio

Die 29. [illegible] 1740.
[illegible]

Die 29: [illegible]
[illegible]

Mozzi

inventario del

Cav.to (Cesana

M.S.S. 1014

Acquisto L. 1. Dbre 1900

1679: 21 Giug°

ALOYSIUS CONTARENO DEI GRA DUX VENETIAR. et c.

Universis, et sin[illegible] Rettoribus, ra[illegible] [illegible] Officialibus n[illegible] [illegible] Sanitario [illegible], et [illegible] Significamus Come havendo [illegible] [illegible] con l'autorità [illegible] [illegible] del Sen.° in: teso [illegible] humile, e [illegible] instanza dell [illegible] [illegible] Arrivi uno de Conti [illegible] [illegible] [illegible] per nome suo, [illegible]

et morelisse, quanto come proc.re de gl'al:
tri consti descritti nella di lui proc.a
et registrata sotto la supp.ca da esso pro:
dotta nel Mag.to de feudi, con q.le espo:
ne, che all'inulto benigno fatto pub.li:
care nella Giurisd.e di Cesana d'ordine
del sud.to uro Mag.to ricorrono li Fratelli
Conti Cons.ti di Cesana detti tre Colonelli
cioè Mozzi, Vergerij, et del Gikle con
l'implorar la benigna venia d'ogni
loro transgressione per non hauer ot:
tenuta la loro renouatiua Inuest.a per
causa della loro pouertà, supplicano
con il mezzo del pred.to loro proc.re
la renouatiua Inuest.a del detto feudo
retto, gentile, et antico di Cesana, cadau:
no per la sua contingente portione
à loro spettante per la mancanza de
gli Agnati contenuti, et espressi sotto
la prefata supp.ca y maggio passato,

per se stessi, e descendenti maschi legitimi
osservando il debito giuram.to di fed.tà perchè
ogni uno di essi supplicanti possa godere
la sua portione de Beni, e Giurisd.
con l'istesse forme, e priuileggi conces-
sigli dalla Pub.ca munificenza, et come
meglio nella sud.a suppl.e alla q.le &
Et Hauendo detti Ecc.mi nri osseruato q.to
si deue in tal materia, tolta anche
le solite, e conuenienti informationi
dagli Auocati nri fiscali, e Dott. Giac.o
Gregorii Cons.o in Iure della Ser. Sig.ria
con la uisione delle scritture à tal effetto
pntate, stimando giusta, e ragioneuole
l'istanza sopradetta Habbiamo col tenor
delle pnti et con ogni miglior modo
inuestito, e rinouato il sud.o Co. Fran.co
de Mozzi uno de Cons.ti di Cesana tanto
nella sua specialità, quanto detti p.ti
Cons.ti qui sotto annotati, delli quali e suoi

proc.re [havendogli però S.ma con la solita Clemenza S.tà concesso à detti suppli= canti la benigna venia per loro qualun= que ommissione] delli Cavatti di Giurisd.ne e Beni Feud.li del Castello, e Contado di Cesana qui sotto acquistati, et in essi devoluti per la morte de loro Magg.ri, e ciò per se stessi, o descendenti loro maschi legitimi in perpetuo, in ragion di Feudo, retto, gentile, antico, paterno, et avito con tutti gl'honori, e commodi al med.o Feudo, e Giurisd.ne spettanti, et in tutto, e per tutto conforme all' Antiche Invest.re senz' alteratione, o diminuzione alcuna. Et perche il Sud.o Evan.io de Morri sud.to tanto per nome suo, quanto de gl'altri Sud.ti Conti di Cesana, delli quali è leg.mo proc.re ha genuflesso giusta la publica ordinazione prestato nelle mani nostre il debito giuram.o di fedeltà nel modo qui

sotto espresso alla pena de quattro oni ...
due, doppi di 40., e detti Prov. nri o li ...
di; restando essi tenuti, et obligati à tutti
quelli carichi, et oblighi, à quali sono
tenuti li buoni, e fedeli Vassalli della Sig.ria
Nra; perciò habbiamo comandato, che gli
sia fatto il pnte docum.to d' Inuest.ra Renoua:
tiua, e confermatiua, qual vogliamo,
che sia, e s' intenda sempre senz' alcun
benche minimo pregiuditio delle Sut.i rag.i
et di cadaun' altra persona. Mandantes
de' premissis hoc publicum confici documen:
tum, Bullaque nra plumbea pendente mu:
niri; quare mandamus Vobis, ut supra ora
in eo contenta obseruetis, et ab omnibus
inuiolabiliter obseruari, et in actis Canc.rie
uestre registrari, publicari, pntantique
restitui faciatis.

Dat. in Nro Duc. Pal. die 21 Junij 1679.

lib.o 23:a
Ind. 23:4
Cas. 2:2

Francesco Giusaniano ...

... Secr.

Ill.mi et Ecc.mi S.ri Prov.ri s.li feudi

All'invito benigno, che l'E.E. V.V. con lre publicate nella Giurisd.ne di Cesana, hanno fatte seguire con paterna publica carità, ricorrono li Fedeli Cons.ti Conti della detta Giurisd.ne delli tre Honelli investiti cioè Morari, Angerii, et del Col, et implorando humilm.te venia d'ogni loro transgressione per non haver fin hora fatto seguire la rinovatione delle loro Investiture à riguardo della loro povertà, non mai del [illegible] che sempre vivo nutriscono nel cuore verso il suo Prenc. Ser.mo Supplicano con il mezzo del Fed. Co. Fran.co di Morari uno de d.ti Cons.ti la rinovatione dell'Invest.ra del detto feudo retto, gentile, et antico di Cesana, ciascuno per la sua contingente portione à loro spettante per la mancanza de gli Honelli contenuti, et espressi

distintam.te sono li pnti per loro, e descen:
denti maschi legitimi; serviendo il detto
giovan.i di fed.ra, perche mediante la
Publ.ca gra di sua serv.tu, e di VV. EE. ca:
dauno d'essi. fedi.genti possino goder
la loro portione de Beni, e Giurisd. con
l'istesse forme, e privileggij concessigli
dalla Publ.ca munificentia. Gra(tie)

Li Nomi delli fedi.genti supplicanti del Colonello di Morett sono
seguenti.

n.o 1. Fran.co } q. Antonio q. Livio [redacted] per la portione
Giac.o } à loro spettante p la morte del
q. Giac.o loro Avo investito 1629.
4. febr.o, morto doppo il q. Antonio
loro padre.

n.o 2 Gio. Vettor } fr.i q. Vettor, q. Liberal q. Vettor
Liberal. } p la morte de loro descen:
denti investiti 1515. 28.
settembre.

Gio: Greg.o q. Gio: Fran.co q. Gio: Greg.o per la
morte del pre inuestito 1658. 5. Febraro.
Gio. Mattio q. Giac.o per la morte del Padre
n.o 3 inuestito 1658. 5. Feb.o
Gio Mattio } q. Gir.mo per la morte del pre
Giac.o Ant.o } inuestito 1658. 5. Feb.o
n.o 4. Zuanne q. Zuanne q. Modesto per la morte
del pre, e dell' Auo inuestito 1615. 28. Sett.re

Quelli del Colonello de Bergerij
sono.

Donà Nicolo q. Donà } q. Fran.co per la portione
Fran.co } à loro spettante p la morte
Bastian } de loro padri; et
n.o 5. Bort.o q. Bastian } q. Bastian, et Bort.o
M. Ant.o Felice q. Donà } loro Zij inuestiti 1661:
28. Giugno.
M. Ant.o q. Donà p la morte del pre inuestito 1670.
6. Settembre.
Piero Maria q. Giac.o q. Donà per la morte
dell'

n.º 6. dell' Avo investito 1670. 6. Sett.re
M. Ant.o ——— q. Zuanne per la morte
M. Ant.o Donato del padre investito 1665.
19. Lug.o
n.º 7. Lazaro q. Dom.co per la morte del pre investi:
to 1615. 28. Sett.re
Zuanne — q. Vettor q. Biasio per la morte
Piero del pre, et Avo investito 1629.
n.º 8 Bernardin 4. Febraro.

Quelli del Flonello del Fl. sono.

Antonio — q. Dom.co per la morte del pre
Vettor. investito 1618. 26 Settembre.
Giacomo ———
n.º 9. Zuanne — q. Giac.o per la morte del pre
Bernardin investito 1618. 26. Sett.re
Gio Giac.o q. Ant.o q. Donà per la morte del pre,
n.º 10 Gio: Mattio et Avo investito 1615. 28. Sett.re
n.º 11. Bort.o q. Mattio per la morte del padre
investito 1658. 5. Feb.o

n.° 12. Bort.° q.m Ant.° q. Zuanne per la morte del padre, et suo investito 1615. 28. Dic.e

n.° 13. Bort.° quatro,
Gio: Maria q. Giac.° per la morte del padre investito 1635. 3 Sett.e

Adi 4. Maggio 1679.
Inves.ta data all Mag.co Vicemo d.o feudi dalli Ecc.mi D.r Dom.co Brandolisi per nome delli heredi conti Cond.ri di Zuara come in questo q.°ternet Invest.a ut intus.

Segue

1. Nota de' Beni feudali nel Contado di Ceneda possessi dal S.r Fran.co e dal Conte Giac.° fratelli de Moroni, fig.li del q.m Conte Antonio

Una decima di case poste nella Villa di Cavaria, coperte, parte à coppi, e parte à Pasta, o paglia.

Et terra arrativa contigua à dette case, et horto di campi due alla mis.a Trevisa:

:na; et un quarto: conf.ni à matt.no, et à sera
Via publ.ca, à mezzo dì il q. Gio: Giacomo,
et à monte Calonega di
La metà d'un Molino con due rode posto
alle Villaghe coperto à paglia, e stalla
con Broilo cierto al molino di alneve—
Confini à sera Commun.
It. terra prativa nel monte di Cavra in loco
alla Scaria de' Campi doi inc.a Conf.ni à
matt.no . . . . à mezzo dì heredi del
q. m. Christian, à sera Via.
In Alere terra Arrativa de' f.ti di Campi
tre di un corpo alla misura di Trevisò
inc.a tra i suoi confini, à matt.na Her.di
del q. Batta Zanot, à mezzo dì Lumina:
ria di S.ta Maria di Centiari.
In Val de Caig. terra prativa monte di
Cardà de quantita del Campi 4.o inc.a, à
matt.na q. Zan. Batta de Mezzi, à mezzo
dì Heredi del q. d. Gio. Fran.co Vero à

serà l'Ettor.

Item il censo, che paga li Contadini da San Piero à s. Martin all' Anno — ₰ 3:2

salua cadauna loro rag.ne s.a altri beni, che peruenissero à loro cognitione aspettar: stgli .sol.

Li quali sop.ra scritti beni hauendo riguardo da un anno all' altro, possono render d'In:trata ducati uinti sette. Val — ₰ 27:~.

Nota

Delli Beni, che possedeua il q. s. Co. Vettor de Mutij nel Contado di Cesana, et hora posses:si dalli suoi fig.li Gio: Vettor, e Liberal fratti:

i In Cesana Una Casa coperta à coppi con suo forno coperto à lasta con cortiuo, e terra arratiua con uide attorno, tutto cinto di muro, della qntità, che s'attroua campi due n.o 2. frà fsti Confini, à matt.na uia, à merzo di parte uia consortiua, e parte

li s.ri fratti Collaltini, à sera heredi del q.
Co. Fran.co de Mutij, et à settentrione uia, sal:
uo però sempre li più giusti, e ueri confini.
2. In detto Loco terra arratiua con un pocho
de uidi, della q.tità, che s'attroua uno quar:
to di Campo, tra' q.sti confini à matt.a noi fratti
sud.ti, à mezzo di Heredi del prenominato
q. Co. Fran.co de Mutij, à sera il s.r Conte
Mattio Bergolis, et à settentrione Via.
3 Item in detto Loco terra parte arratiua, e
parte pratiua, e parte boschiua della quan:
tità, che s'attroua, fra' q.sti confini à matt.a
e mezzo di uia, à sera comune, et à nulli
hora Piaue, cioè mezzo Campo.
4 Item in detto Loco ancora una Casa coperta
à coppi con suo forno coperto à Casta con
terra arratiua della q.tità, che s'attroua
mezzo campo con un poco di bosco attorno,
fra' q.sti confini à matt.a Acqua chiamata
il Riulo, à mezzo dì, e sera uia, et à monte
torzo. —

5. Item in detto luoco parimente terra arrativa con uedi attorno della quantità, che s'attroua trà questi confini, à mattina acqua della Lia: ual chiamata il Rivolo, à mezzo dì, sera, e monte uia. T.a Una quarta.

6. Item in Cherzina terra Arrativa della quan: tità, che s'attroua trà questi confini, à matt.a Sort.o del q. Michiel Denia, à mezzo dì uia, à sera Bettor q. Liberal Gresco, et à settentrione parte del S. Co. Fran.co q. S. Conte Ant.o de Mutij, e parte ... à mezzo dì...

7. L'Annuo Dinaro, che si caua dal S. Piero, e dà S. Martin di C sette. Sold. 10. dieci.

I quali Sopradetti beni trouato uni l'Anno dall'altro ponono rendere annualm.te duc.ti uintiquattro dico D. 24:..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Beni

Comuni dal sig. Gio: Mattio, e Giac.o Antonio fratelli q. S. S. Girol.o de Mozzi fo. di
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cesana prout sequitur.

Un sedime di casa coperto à paglia in Lentiai con terra, et stalla, et altra muraglia con fondi di cortivo, et horto, il tutto circondato dal muro. tra suoi confini la strada, e piazza di Lentiai.

Item terra arratiua alla Costa Camp.a di Cesana de quantità d'un quarto de Campo alla mis.a di Treviso tra suoi confini...

In Sovigne terra arratiua de quantità de un quarto de Campo inc.a alla mis.a sud.ta tra suoi confini, à matt.a Beneficij di S. Bernardo di Cesana, à mezzo di Via.

In Altre d.a la Villa de q.tità de mezzo Campo alla mis.a di s.a tra suoi confini, à matt.a strada, à mezzo di . . . à sera il s.r Guielmo Guilmi da Feltre. à settentrion m. Catt.a de Tozzi.

A Zarae terra arratiua in Lentiai de un quarto de Campo tra suoi confini, uia,

a' mezzo di' detto, a' sera li n.ri Atrigeni.
In Dalmedella terra uaverza, e boschiua de
Campi uno alla misura sud.ta
In Traroi Terra arratiua de quantità de
quarte una alla mis.a sud.ta tra suoi confi:
ni, a' matt.a li Heredi q. Zuane Comina,
a' mezzo di' . . . . et sera il Prat. . .
Da gl'oltrascritti Beni si possono hauere d'in:
trata duc.ti otto un'anno p l'altro – D. 8.

Nota

De Beni Feudali, che possedo so Co. Gio:
Gregorio q. Fran.co de Morri toccatimi
in parte col Co. Gio: Batta mio Zio lib.ti
in qsto Contado di Cesana, de q.li inten:
do inuestirmi.
Un pezzo de Prato luoco detto al Col
de quantità de Passi 2500: pro indiui:
so con il Co. Gio: Mattio mio Germano,
a' mattina, mezzo di' uia, a' sera Piaue.

Item in sot Riue terr.o ar.o de passi n.o 1000:–
confina à matt.a Antonio Gaeti, e parte
uia, à sera, à mezzo di Fiume dalle Vil:
laghe.

Item in Ponterra terr.o ar.o de quantità de
passi n.o 2000; un pezzo prativa, e boschi:
ua, à matt.o G.io Anrola fiamengha, à mez:
zo di me sud.to à sera uia publica.

Item la portione di censo, che paga li Con:
tadini pro indiuiso col sud.to mio Zio, che
si caua all'Anno ₤ 4:8.

Li sudetti beni puosi cauare all'anno cir:
cum circa duc.ti dodeci, e otto ual ₤ 12:8.

Nota

De Beni Feudali, che posedo io Gio: Mattio
q.m Giac.o fu del q. Piero de Mozzi esisten:
ti in q.to Contado, quali intendo inuestirmi
prima

Vn pezzo de terra arratiua in Loco detto

Contrada de pasi n.° 2500: confina à matt.ª
uia, à mezzo dì pavimò, à sera Commun,
Campo uno, e mezzo, e mezza quarta.
Item un pezzo di prado Loco detto el Sol
de pasi. 1000: à matt.ª uia, et li ss.
Verglij da Giusiaio, à mezzo dì il Co: Sig.
Gregorio de Morosi, à sera Fiume delle
Villaghe: mezzo Campo, et una quarta.
Item in Loco detto Pan prà per ss. quat:
tro: à matt.ª l' Alban, à mezzo dì ss. de
Fiume Biascon, à sera strada, e Comun,
mezzo Campo, et una quarta.
Item terra alle Giosere portata uia dalla
Piaue con riseruà ogni qual uolta, che
tornasse in modo di potere, di poter andar
al possesso, de qntità de pasi. 1750: da
tutte le parti Piaue, et . . .
Delli sopradetti beni hauere si possono d'entrata
un' anno dall' altro d.ti duc.ti sette. Val. L. 7: ~

Nota

De Beni feudali posseduti da me Gio:
uanni q. Gioachino fu del q. Modesto de
Mozzi, qual mediante la gratiosa venia
del Ser.mo Prñpe intendo investirmi; gli
beni furono delli q. miei Auvati, ut seq.r
P.o nel Carratto di Giurisd. Ciuile, e Criminale
à sua portione aspettante del Contà di
Aviano con le cose ad esso apartenenti.
Item Un pezzo di terra arratiua in Luoco
detto le Curtole de quantità di st.a tré
campi mezzo, passi 750: cum petagli
à mattina, e mezzo di uia.
Item terra arratiua, prativa, o boschiua
con stalla, et altro in loco detto Pian de
Mavelutto overo Castelir de quantità
de passi n.o 4000: à matt.a uia, à mez:
zodi Commune, e Cauezza, à sera di
del ___ m.o Giorgi, e à mezza
notte, è reservato ogni ragione che hauesse

contro altri beni, che fossero portati in lume. guard.

Zuanne. Zuanne.
Modesto. Modesto
Zuanne Zuanne
Zuanne Zuanne.

Quali sopraste terre detratto un dall'altro anno possono rendere annualm.te c.a d.ti 8. dico duc.ti otto.

Beni

I beni soggetti al feudo che possedono li fedd: Co. Lunard Nicolo q. Donà, et Franc.o Borromeo et Bastian q. Sebastian Eugenij proindiuisi con li q. Giacomo et fratelli loro fig.li inuestiti l'anno 1661 sono li descritti nella inuestitura accordata da loro antenati l'anno 1605 di 8bre, cioè senza pregiudicio

Campi 10: c.a tra tra: arat. arat. et bosc. ... in detta luoco d.o ... acquistati da ... Vittor q. Franc.o Borromeo.

Et camp. ... arat ... acquistato dal q. Giacomo ... Borromeo

It: S. 2 1/2 Grag. in loco d.o Crà Farror acquistati al
q.m Franc.o Maria Ole q.m S. Piattio
It. Una possessione posta nella regola di Cimeren loco
d.o alla di Campi S.ra 27 alla Mesura Trivisana
parte arag. Gradi et Prag. et Parte Boschiua
con case e stalle tutta coperta a Paglia tra
suoi confini a Piattina e Sacro di commun
sera e setentrion ... —
It: un altra possessione in luoco d.o alle Cadre
nella Chegola, cioè posta con case coperte a
Coppi e due stalle coperte a Paglia di Campi
....e. arativa Compreso un poco di pastura
confina a Piattina Hered.i di Bernardo a
Sacro di Commun, e strada a sera, similm.te sera
e setentrion di ...
It: in d.o luoco un ... et una Casa da ...
coperta a coppi confina a Piattina e sacro di
strada ... di Piattio di Mozze ...
... ... — — — — — —
It una parta di ... con ... ...

in d.° luoco et terra arativa et grattiva il detto
Ghirardo uno dalla Piave
It. o fra d.° in d.ta Pasola e scambio d.a via
arativa et grativa confina a Mattina
et Mezo di strada a sera e settentrione.
Andrea Sadi
It. una pezzo di terra arrativa vicino detto
... de Lanzaghi ... due ...
confini a Mattina ... del q. ...
a Mezo di ... strada
e a settentrione ... di ...
It. terra arativa in luoco detto ...
Cost ... d.a ... tre ... confina
a Mattina il ... Grattro ...
a Mezo di e mezo di ... Cem ... era
Benedetto ... a settentrione strada.
It. terra grattiva a loco d.to ...
... campi ... a giasco ... attorno
... uno ... a sera
a settentrione ...

...

Più un pezzo di terra grag.[a] loco d.° a Mania con una stalo nel sud.° Monte decima cinque confina a Mattia e Mero di Comuni altra Terra d'Giuliano et altri Terrentini Buoni —

Più un resto del Giovan de Bernardo di campa Castello con taverna de anovare ogni malato che stanno in terra de altri teri feudali a tre anni ...

Si possiede una Terra con anno affitto ... altro ... vendere d'intrata d. [illegible] 95 —

Beni

Segue notta de Beni Feudali dell'Eredità del ... Pietro Maria Ruiano come qui sotto descriveranno cioè

Molini con ... nell'Eredità ... del ... detta Piana confina ... et Commune ... Particolari

Sopra ... Bernardo ...

della Terra arernata - l'amettà dei Cabeti di
Prarhai - l'amettà dei Ama. à Stagont la Xma
del Canonicato di Feltre

q. Pubesto parte della Casa in Cesana eterra con
... brolletto d.to la portione del q. S. Piero
Maria mio Padre che hora possede il
d. S. Giovanni

q. sa portion del Prà a ... de feril

q. la portione di ara: et Borchina regula de Carai
de Campi 40 proindiuisa

q. altra portione di 7 ara: d.o regula di ...

q. altra portione di 7 ara. et prà: sotto li pradi
delli Consorti Treppi

q. altra portione del Boschetto a Castelaso regula
di Venelera

l'atto dell'elletione del beneficio di S. Bernardo
di Cesana et ... anco si fonce inuestito
il q.m S. Piero Maria Bergerio Pad.e del q.m
S. Anna ... et alli sud.ti Beni feudali deue
esser Inuestito il S. q. S. Marc'Ant.o Bergerio et
Piero Maria q. S. Giacomo ... sete

(de ...)

Beni stabili feudali che possedono li Ecc.mi SS.ri fo: Sig. Antonio et il altro Sig. Antonio Farelli Giovanni 1465 Vedi Lo Quanno quali erano acadori de loro Antenati come qui sono stimati il tutto esistente in questo Contado di Padova —

Casa con una casetta a capi con una Lorena, et ... Lazzaro et ... coperta a capi di cucina assieme con una stalla, et ..... Cassala coperta a paglia con suo fornio drento suoi beni, et con Brolo ... di quantità di un staro, o circa, tra questi Confini a mattina campi di ... a mezzodì il ... di ... hora ... detto eredi della ... Brolo ... a ... et con ...

C. Terra arrativa ... campi ... quantità di 10 ...

... con ... a mattina loro V.ti a mezzodì il ... hora ... et ... con un ... di ... con ...

3 La fuoco detto [illegible] terra avata [illegible] terra
quattro [illegible] .000 a Mattina [illegible] a mezo
[illegible] Terra de [illegible] Monicado da Feltre [illegible]
detti [illegible] a [illegible] via. —

4 [illegible] Val de [illegible] Vende [illegible] detta Pra [illegible]
Cinque [illegible] a questa misura a mattina
[illegible] a mezo di [illegible] de
Biasion a sera il sud.o [illegible]
[illegible] a. —

5 La portione del [illegible] del [illegible]
[illegible] Bernardo [illegible] delle
sue ragioni. —

Beni [illegible] di [illegible] [illegible] alli [illegible]
[illegible] che erano di ragione del [illegible]
[illegible] che di presente [illegible]
[illegible] delle loro ragioni
contro di [illegible] [illegible]
[illegible] fatta [illegible] 1688 [illegible]
et [illegible] come meglio. —

[illegible] di [illegible] Dominicali con [illegible] et

Lato de Zere parte coperte a lev. e parte
a hora di Mattina di sotto Stra. Co:
a Mezo di heredi del q. Hed. de Bio Batta de
Mozzi a sera Piazza di Grani

3 Terra Arratiua in luoco detto Sent la Camp.
Pe. a Mattina heredi del q. Bo Donà a Mezo
di Binuassi a sera Gia: —

4 Terra pratiua in luoco detto la Chesa Cauo
di st. 1500 a Mattina heredi Isaboli a
Mezo di Giacomo di Zaio a sera Giacomo
de Biasin in luoco detto Giron

4 Vi Consorzio del Ventio che paga ligintra di
S. Piero e S. Martin

5. Vna Montagna in Grara con un poco di Altrio
onare confina da Matto. Rio da Mezo di et
sera Piazza

6 Vn sedime di Casa sotto il Palazzo con Garbu
et chiesura aueno uno Matto: et sera
quattro con stalle Stra. et Magazzino coper.
to a Paglia che era dei q. q. Lorenz de Mozzi

a Mattina Terra delli d.ti fr.lli a Mezzodì Piazza
e strada et da sera Via. —
7. In quera Campagna di Cesana terra arr.va
de st.a 4 da Mattina via a Mezzodì già fu
a d.a a Cronicato da Feltre —
8. In d.o loco si soaera ter.a arr.a de st.a 6 a Mattina
li sud.i Padri d'ogni Santi da l'altra a Mezzo dì
il S. Vettor de Mozze sive suoi Successori
da Sera Via Galtica. —
9. In luoco detto ae di Campagna terra arr.a de st.a
tre a Matt.a il S.r Co. Sig.re dal S.r [illegible]
a Mezo di terra del S.r Berto d.o dalla Villa
et Via da Sera. —
10 In a sera terr.a arr.a de st.a tre a questa Mesura
a Mattina Arcipretado a Mezo di Via a Sera
heredi del q. d. Ercole Bocco, et Via. —
11 In Suaano: terra ar.a do stara due a questa
misura a Matt.a il Batta de Mozzi a Mezo di
Pozzo Bono a sera Via. —
12 In [illegible] Monte di Cassa Prà st.a quatro in

a questa

aquista nevicra: e vicebbe strada Pieco d. it.
Tiburzio bar.za, ascera d.o Christoforo de Rossi
13 Un Bosco a Rose de Canne tre a Mattina.
Pieco di cerera Commun da sende 3zzi
et Pralonzetto godeva il d.o Pero 8 Pico con
14 Pino Bosco in luoco detto Castrella de
Canne tre in c.o ad dema de loro Rio conc.ta
15 Della aequla di Canai terra sagativa et
boschiva de Cana: cinquanta alla Mezzavia
Truviana, confina à Mattina Valle ò
fiume della Gesa e Pieco di Seni feudali
a sera Prado di Cimeretro. –
16 Nella Cesnia di Scabie terra ar.a et saparisa
de Canne: 25 alla Vivina Truviana con
Valle terre quarte à Gaolla sual confina
à Mattina seni feudali à Pieco di Via
à sera à Val et seni feudali in luoco detto
al Canzzo: =
17 In Pieu Terra arg. prattiva sotto i Conf.
di Pietro et Giacomo di Tedon di Pug...

alla Gravara pred.o confina a mattina beni feudali a Masco di Stefano di Zenone dall'altri beni feudali salvis &c.

28. il 3.o di arda monte de i gardola cioè S. 1 q.o alla Ravara confina a mattina Biccolo di questa Comm.e à sera a Fontane, à Bocca di Carta uno. Parte c'è à sera sia de sua e cugino à mezzodì del q. S. to Giovanni della...

Il tutto come appar nell'Investitura dell'anno 1565 come pred.e si ...

Item un altro pezzo di Terra in luoco detto alla Longa Campagna di Isana de quantità de vb. 3: à questa Comm.a ... dal loro Padre che era di ragione feudale de q. Franc.o de Rossi dalle Villanove di Piero, confina à mattina strada ... di Piero ... à sera Fiume delle Villanove —

Il tutto con riserva sempre d'accrescer ... quantità che gli ... di tutti altri beni che fossero feudali & ...

Beni feudali

Beni feudali toccati nelle divisioni et che possedeva il q.
Z. Vettor Vergerio, fù del q. Bastiano per Vergerio
q. di Citra come qui sotto segue. —
In Gianà piana una Casa con Coperta a Lastra et
paglia con Cortivo et Horto di [illegible] n.° 300 conf.
via et hered. Vergerio di Basso —
Al Pirano terra arativa de passi 1000
conf.ª [illegible] [illegible] Marcello et [illegible] di Pieri [illegible]
Ala [illegible] terra aratoria de Tavole 580: confina
[illegible] Anselmo del [illegible] et [illegible] Michiel del [illegible]
[illegible] terra arativa campi due manco un
quarto confina [illegible] Mattio de Giacomo [illegible]
[illegible] Terra prativa grassa et magra campo
uno e mezo con stalla sopra confina via
[illegible] Bosson Giacomo de Biasio.
[illegible] prà nel Monte de [illegible] cinque manco
un quarto confina [illegible] Giacomo
[illegible] [illegible] di [illegible] Michiel Bellato [illegible]
[illegible] luoco [illegible] prà [illegible] de [illegible] doi confina
[illegible] Maria de Longaio Giacomo [illegible]
Conte —

Arel Più terra arr.o de pan. N.o 290 conf.ni ...
dell'oie estimata Dai.ta
Et Facoltà e Pla ... Beni di mare
contra ... daie seg. i Fidem ... id
est ex Inventario ... Blasii Venerii ...
la ...d.o terre un anno ... l'altro potrano
rendere ₤ 12 —
Boni feudali del d.o Com.e quali i tengono i fratelli ...
pettor... Anto. et Giacomo ... il pred.o Com.e
Una casa coperta a ... con un ... con ...
a Matt.a ... Nero di Lorenzo, ...
altera ... et ... di ... cadaine ...
... del d.o ... del ... descritte in
detta Inventario.
Item alle ... altra terra de campi uno e ...
in d.o contra da Mattina ... de Nero ...
... a Mattina con obligo
di pagar ogni anno alli d.i fratelli ...
... ₤ 15:16
Item in ... con obligo di pagar alla
...

Fabrica di S. Maria di Giarbiai e alla Scuola di S. Ursola formento quarte tre segala quarte do all'anno in disputio confina di Levanti il sig. Co. Danio Vergerio a mezo di già asera gl'Regal Frei.

It. in d.o monte di ... Terra prattiva in luoco nominato alla fontana Rosa C. ... quarto uno c.a confina da matt.a ... a mezo di il sig. Co. Fino Verg.o et sera ... di prato à sud.a ... da altra simile et terreno aggreno li sud.i ... de ...
Giacomo dal ... in fede

Delle sud. terre si possono cavare ... sopra ... col obligo ... £ 13. —

Beni feudali del q. Co. Giacomo di Vettor dal Colle ... et avocati in divisione al sig. Co. Giovanni et sig. Co. Bernardin q. Ill.mo Co. Giacomo

... conserva ... et ... con ... confina ... a mezo di via consortiva a sera il ... ...

Item: d'altra terra ar.[a] et prag. bu[?] ... parte con vide confina via Publ.[ca] a sera Francesco dal ...

Item: nel Monte di Sasso a Pian de[?] ... terra arat.[a] longo uno quarto cercha ... conf.[a] da mattina Franc.o dal ... à mezo di ... del q. Lorenzo, acqua a sera il sig.r ... Franc.o Vergenio

... stata ... da me, e Giacomo ... d'altra simile et ... appresso li sud.[i] ... come ... in ...

... beni un anno con l'altro ponno ... de entrata ... 4

+ Beni feudali che possedeva il q. ... in tempore ...

Grassia coperta a Lasta et Terra ... spani n.o 500 conf.[a] da matt.[a] ... Pian ... d'... et a mezo di ... d'... salvis etc.

Item: ... terra ar.[a] de spani n.o 937 conf.[a] da Mattina

da Mattina Pietro Ores [illegible] la Metà a Mero
di strada Pub.ca a sera Mad.a [illegible] A. Fani
C. S. Macare terra arat. de pani 969 conf.a
da tutte le parte Commun salvis etc.
C. Vila Arzana terra ara 687 conf.a da
Mattina li Ecc.mi Crotti da Pinsaio
da Merodi li An. Marzocchi da Bar-
bes da [illegible] da sera Zuanne
[illegible] q. Giacomo
C. Arabile terra arat.o de pani 2000 da Mattina
[illegible] [illegible] a Merodi li [illegible] Ecc.
[illegible] a sera uia
C. S. Montrano ouero casa terra pratica de
pani 2000 conf.a a Matt.a e Merodi
[illegible] a sera Fabrica di [illegible] salvis etc.
C. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 2680
conf.a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Merodi [illegible] Batta di [illegible] Giacomo
[illegible] salvis etc.
C. [illegible] ouero [illegible] de pani [illegible] 1782

confinando Mattio a sera Gio a mezo di il Bevegenio salvis et

Casacavale sud. Pozza per me Giacomo Gal. el dal Catastico de beni feudali esistente Nella Cancellaria Prett.a di Arara (?) vedesi dalle soddette Terre, quando fanno formento un anno aiutando l'altro — sopra —

Beni feudali goduti nel Contrado di Arara dal q. Bortolo q. Mattio dal Sol etc. supra

P.o un sedime di case in Zestai coperte a paglia con cortivo et stalla et tezza coperta a paglia conf.ta a Mattina il q. Giacinto Gal. q. a mezo di via a sera et settentrione il q. Franc.o dal q.

Sopra terra arativa et prativa detto la via Tala di quantità di campi uno e mezo conf.ta a Matt.a Heredi del q. Giacomo Gal. q. et q. Giacinto a mezo di una Tala a sera il q. Franc.o dal q.

In Calaga terra arativa et prativa con parte

parte d'una stalla di misura di
tavoli quattro nel Cont.^a a mattina
il sig. Franc.° dal sig. suo Zio a mezzo
di sig.^a di detto sig. Giacinto dal sud
et heredi del q. sig. Giacomo a mattina
sia et questi siano pregiudizio di
poter aggiungere ... che ...
... d'altri ... referero
i quali beni possono render ...
... circum ...
Beni feudali nel distretto di ...
... Bartolamei ... et ...
... del q. Giacomo del q.
... una parte d'un ... d'una ...
parte in ... cioè
... stanze ... una
... alla ... mattina
... sig. Giacinto dal sig. suo zio a
... del sig. ... quattro
...

alla Casa et Ciesa Cit.ta a Draitina il d.l.
Cernoni a mezo di il quo.d Co. Giacinto
Dal Coll. a sera il Coll. Bon. dal Coll. a
settentrion strada

Item terra arrativa, et prativa in alcuna
parte quantità di campi due incirca confina
a Garattina via a mezo di via a sera
il S. Giacinto dal Coll. a settentrion strada

Le sod. terre possono render incirca Duc. —

(Ulrica Tiepolo in
afitto

f. a. 33 —

Liveris

Mss. 1014

Investiture Martinoni

FRANCÎSCVS
~ MOLÎNO ~
DEÎ GRA DVX
VENETÎAR ET C.

Vniuersis, et singulis, Rectoribus, Magistratibus, Ius:
dicentibus, officialibus nostris, et presertim Locumtenenti
Patrie Fori Iulij, et successoribus significamus, come hauen-
do li Proveditori nostri sopra li feudi con l'auttorità che vengo:
no dalla Signoria nostra col Senato inteso l'humile, et riuer:
ente instanza del fedel nostro fratel Leonardo Faisello, dim:
andante riuerentemente come procurator espresso delli
fedelli nostri Giacomo et Nicolò fratelli Madriconi suoi
nepoti cittadini della città nostra di Udine, in essecutione
della parte del Senato nostro 30 Luglio prossimo passato l'
inuestitura delle Ville di Pasean, Selaunesco, et Blenaro

nella Patria nostra del Friul in feudo per esse et loro de-
scendenti legitimi in perpetuo con la giurisditione civil
in prima instanza criminal minor e maggior con titolo
di Conti con tutti quei privileggi e prerogative, che
godono gl'altri Feudi della Signoria nostra et in tutto, et
per tutto conforme a detta parte in virtù della quale
ha fatto l'attual esborso di ducati cinquemille ducento
de correnti metà in banco et metà in Cecca, tanto per
loro portioni quanto delli altri Consorti nominati nella
Supplicatione et parte sudetta; Et havendo essi Prov.ri
nostri osservato quanto si conviene in tal materia,
et prese anco le solite informationi da gl'Avocati nostri
Fiscali et Consultor in Iure con la visione delle scritture
a tal effetto presentate; Hanno stimata giusta, et
ragionevole la sopradetta instanza; Però stante l'
esborso sopradetto delli ducati cinquemille ducento
tanto per nome loro, quanto per nome delli altri Consorti,
del che ne appariscono le partite autentiche tolte li 5
del corrente della cassa del Conservator nostro del Depo-
sito; Habbiamo col tenor delle presenti et con ogni

miglior

miglior modo in essecution della parte del Senato
nostro 30 Luglio sopradetta investito li predetti fedelli
nostri Giacomo e Nicolò fratelli Manzioni Cittadini
della Città nostra di Udine, per ragion di feudo nuovo
nobile, et gentile con tutti descendenti maschi legitimi
di detto fedelli della giurisdition civile in prima instanza
et criminal minor e maggior con l'appellatione al
Luogotenente nostro di Udine, delle Ville di Fasean
Polanonesco e Arena nella Patria nostra del Friul
col titolo di Conte e con tutti li privilegij e prerogative
che godono gli altri Conti della Signoria nostra et feu
datarij della Patria, et nel resto in tutto et per tutto
come in detta parte alla quale relatione si habbia;
dovendo essi fedelli nostri Conti investiti, e loro descen-
denti legitimi come sopra in conformità delle leggi
nostre feudali ben servire custodire conservare me-
gliorare, et non deteriorare il detto feudo, et ragion
publiche et osservar et far osservar tutti li Statuti,
et ordini concernenti l'auttorità di detta giurisditione
in prima instanza ad honore, et essaltatione del

Stato nostro, et delli detti Fedelli Conti investiti, quali doveranno per semplice recognitione del presente Feudo corrisponder annualmente alla Chiesa Ducal di San Marco protettor nostro il giorno della sua Festività un Candellotto di cera bianca lavorata di peso di lire sei. Et perche il sopradetto Fedel nostro Conte Leonardo Gisello hà come procurator espresso delli sopradetti Fedelli nostri Conti Giacomo, et Nicolò, fratelli Marcinoni genuflesso giusta la publica ordinatione prestato il debito giuramento di Fedeltà nelle mani nostre con l'assistenza de quattro de nostri Consiglieri, due Cappi di quaranta, et delli detti Proveditori sopra li Feudi nel modo qui sotto espresso, restando essi tenuti et obligati; con li detti loro descendenti, a tutti quelli carichi, et oblighi, a quali sono tenuti li buoni, et devoti Vasalli et Feudatarij della Signoria nostra conforme alle Leggi nro feudali; Però habbiamo commandato et commandiamo, che a perpetua memoria gli sij fatto il presente docum.to de Investitura, qual vogliamo che sij et s'intenda Però sempre senza pregiuditio alcuno delle publiche rag.ni

et

et di cadauna altra Lettera. Mandantes de premissis
hoc publicum confici documentum, bullaque nra Plumbea
pendente muniri; Quare mandamus vobis nos. omnia
in eo contenta observetis, et ab omnibus inviolabiliter
observari, et in actis Cancellarie vestre registrari, publi-
care, presentantique restitui faciatis.
Datum in nro Ducali Palatio die 10 Mensis Septembris
Ind.ne p.ma MDCXXXXVIIJ

Z. Pietro Badoer
Z. Bernardo Balbi
Z. Gerolemo Bragadin
Provv.ri sopra li Feudi

1648: 30 Luglio in Pregadi

Che sia commesso alli Proveditori sopra li Feudi di accettar
l'esebitione fatta loro dalli fra.lli Leonardo, et Pietro fratelli
Raiselli, investendo perciò Giacomo e Nicolò Fratelli
Marcinon suoi Nepoti nelle Ville di Farian, Sbracco-
nesco, e Polesa con loro descendenti maschi leg.mi in perpetuo

con la giurisdizione civile in prima instanza crimi-
nale minor e maggior con titolo di conti con tutti que-
privilegi e prerogative che godono gli altri conti della
Signoria al presente, dalla Villetta di Bolugno, Valenzia,
e Nepoti Lovaria del q. Bernardo senza titolo alcuno,
ma con la giurisdizione in prima instanza civile e
criminal minor e magg. nelle altre ville cioè la Villetta
di Roblis e case di Sant Tosca, Fileno, e Lumiona con
le case di Cortello e da ampliarsi sono Udine e che
forma un sol commune; i conti Caiselli suddetti in feudo
con tutti descendenti maschi legitimi in perpetuo
senza titolo, ma con la giurisdizione simile alle altre
con li aggravi di forze che esige la camera di Udine in
occasion de liberi e pronti; cioè cavallo 1, ore, formento
staroli due, meglio stara uno e mezo e staroli due,
sorgo rosso stara quattro per uno, et di contadi lire
ninoinove tolti tocci sopra camai e case in diversi
particelle, che si esplicheranno; che un anno per l'
altro sono ducati dieci incirca d'entrata, dovendole esser
verificata l'affittanzione dell'entrata per qual

i banno

tanto sarà liquidato, et s'intendi accordar sempre
salva l'appellatione al Luogotenente di Udine.
Doveranno li sopradetti Sig.ri Leonardo e Pietro fratelli
Griselli per la stessa causa esborsare nel termine
di mese uno ducati cinquemille e ducento corren-
ti la metà in zecca e l'altra metà in banco come si
sono esibiti il tutto stimando conveniente in
riguardo delle congionture gravissime de correnti
tempi.

Gerolemo Quarto Nodaro Ducale

Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri

Li Fratelli Sig.ri Griselli suoi R.mi Vassalli fanno in-
stanza a VV. EE. Ill.me per le sottoscritte tre Ville
et Villette, cioè Casean, Schiavonesco e Belesan
di esserne investiti Giacomo e Nicolò fratelli Mar-
cinoni suoi Nepoti di esse due Ville in essi et loro
descendenti Maschi di legitimo matrimonio, con
la giurisditione civile in prima instantia, et in al

minor e Maggior e con Titolo di Conte, con tutti quelli honori e Prerogative che godono li altri Conti dello Stato; e per la Villetta di Flugna da tenersi investiti Valentin e nepoti Coniaria q. Bernardo senza titolo, ma con la giurisdizione in prima instanza civil e criminal minor e maggior. Le altre tre finalmente cioè la picciola Villetta di Ribis, et case di Santa Fosca, Feletto e Lumignano con le case di Grovello e d'Ampliavon sotto Udine che forma un sol commune e di queste tre ultime da tenersi investiti noi Conti Gabelli sudetti in feudo maschio, ma però senza titolo ma con la giurisdizione conforme alle altre qui sopra aggregate al nostro Contado con quei pochi de affitti di Fitte ch'esige la Camera di Udine in ragion di liberi e proprij, ch'è, segalla staia tre, formento due sole scudelle, meglio staio uno e mezo, e scarole due, sorgo con staia quattro, pesenalo uno, e di contadi lire ventitrè soldi sedeci, sopra casi e frie in diverse particelle, che si esplicheranno che un anno per l'altro sono ducati dieci in c.^a d'entrata; offeriamo de contanti ducati quattromille da esser

pagati

pagati in banco uno mese doppo ottenuta l'approbatione nell'Ecc.mo Senato, de quali ne' doverá esser compensato il poco danaro dell'Attenza mancante in conformitá della supplica Gisella insieme con l'affitto presente. Con questo, che gli sia mantenute intatte le mie giurisditioni, Gratie

Adi 16 Luglio 1648

Aggiongo Io Conte Leonardo Gisello alla sopradetta esibitione ducati mille duecento siche in tutti saranno D. cinquemille duecento, da essermi perció bonificato l'affrancatione dell'Attenza de ducati cinquecento come nella medesima supplicatione, intendendosi de contanti, da esser pagati mettá in Zecca, e mettá in banco &

Scrittura presentata nel Magistrato Eccellentissimo dei Feudi sotto di 16 Luglio 1648 per il Signor Conte Leonardo Gisello per nome suo et delli nominati nella presente dimandando, et offerendo come in essa &

Gerolemo Quarzo Nodaro Ducale

Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri

Comparo Io Gio: Leonardo Pisello per nome mio, e del Gio:
Pietro mio fratello suoi successori in Vanalli et de
Giacomo, et Nicolò fratelli Marcinoni, e come suo prod.re
et Valentin Fonaria per se, et per suoi nepoti come sotto
si et espongo a VV. EE. che in esecutione della parte
dell'Ecc.mo Senato 30 Aprile passato con la quale siano
levati graciati delle giurisdittioni in prima instan-
za civil criminal minor e mag. delle Ville di Pase-
ano sc. e Villeta con il titolo di Conte, et altre prerogati-
ve da esser investiti li sudetti fratelli Marcinoni
e per la piciola Villeta di Colugna, Valentin e suoi
nepoti figliuoli del quondam Bernardin Fonaria /
con la med.ma giurisditione come di sopra, ma però sen-
za titoli; Per le altre ne ramente ch'è la piciola Vil-
leta di Rivis et case di Santa Fosca, Villeto et Lumi-
gna colle case de Povello sotto Vaine et di queste
ultime insieme con pochi altri di Povelito cagion
di beni, e propri da esser ho investiti noi fratelli Pi-
selli sudetti, ma però senza titoli, ma colla giurisd.ne

conf.e

conforme alle altre di Terra aggregate al nostro Feudo di Reana, dovendosi esso mantenuto per sempre intatte le nostre giurisditioni in conformità della nostra supplica presentata a questo Ecc.mo Magistrato di 16 Luglio prossimo passato, havendo sino l'esborso de ducati cento tremille deicento de contanti nella Cassa, et l'altra metà in fede in conformità pur di detta parte, né ci resta altro che supplicar l'Ecc.e Vostre, come facciamo con ogni profondissima riverenza di concederci le medesime investiture, ad ogn'uno come di sopra, offerendoci prestar il debito giuramento di fedeltà et ad ogni altro quello che si conviene a buoni et devoti Vasalli di questa Ser.ma Rep.a et in tutto, et per tutto conforme la detta parte. Gratie

1678: adì 3 Sett.re

Sup.a presentata al Magistrato Ecc.mo dei Feudi per il Sig. Conte Leonardo Zaisello per nome suo, et delli nominati nella parte dell'Ecc.mo Senato 30 Luglio prossimo passato

Tratta dal Giornal dell'Ill.mi Conservadori del Deposito in Zecca
Laus Deo 1648: 8 Sett.re

Cassa di V.C. conto a parte per l'Ill.mo Off.o delle Biave // a Off.o sopra li Feudi ducati di mille seicento contadi dal Conte Leonardo Faisello, dice per conto dell'am.ne del Feudo, et giurisdittione et titolo di Contea nelle Ville Sarcano, Selanovesco, et Blenal, e della giurisditione in prima instanza civile e crimin.e minor, et mag.r della Villetta di Colugna, et nelle altre tre Ville, cioè la Villetta di Rubio, Sale di F.[illegible] Rocca, Villetta e Lumignà co le case di Covello é da ampliarsi sotto Vaine che forma un sol commune i Conti Faiselli senza titolo, et per consequir l'investitura giusta la parte dell'Ecc.mo Senato 30 Luglio passato et terminatione dell'Off.o sudetto al a corrente in filza n.o 2832 — — D 1600 —

Banco ut supra // a Off.o sudetto // ducati di mille seicento per ducati 1600 d. 18 Buonavalluta scritti in detto da Francesco Roncale il q.no prede.
clino

dire per supplimento in tutto come sopra ——— £ 260 - -

Io M. Sebastian Steffani scontro

Segue il giuram.to di fedeltà

Io Conte Lunardo Cassello come procur.e espresso delli Signori Conti Giacomo, et Bortolo fratelli Martinoni miei Nepoti giuro, et affermo per li sant.i Evangelij di Dio che saranno sempre fedelli a V.ra Serenità et al Serenis.o Dominio, ne mai in cons.o, aiuto, o fatto saranno contra l'honore e stato della persona sua, anzi intendendo che altri volessero operarle contra di manifestarlo opporsi et impedir di tutto loro potere, et di conservar il feudo beni et raggioni feudali; mantenendoli ad honore e buon stato di V.ra Serenità et del Serenis.o Dominio. Et per ricuperar le cose perdute prestaranno consiglio ciascuno ogni ajuto con la persona col cons.o, et con l'havere come anco fermamente faranno li loro successori et prontamente tutto osseranno al debito del Vassalaggio

prestandoli tutti quei servitij à quali sono tenuti li
veri Vassalli secondo la natura de feudi, et leggi feud.li
Et specialmente secondo le leggi et ordini del Ecc.mo Cons.o
Dominico 1586: 13 decembre, 1587: 29 Mag.o, et altre
posteriori. Et in occasione di aperta guerra senza
aspettar d'esser chiamati offeriranno prontamente
secondo la publica volontà, et per esecutione dell'is=
tesse leggi il debito servitio et obsequio per l'honore
e stato di V.ra Serenità, et del Serenis.mo Duce con
ogni atto di esercitio

Scrittura [illegible]
li Ecc.mi [illegible] ai Feudi

Vista à [illegible] 1755

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] della detta villa [illegible]

tutto [illegible]
[illegible] in conformità [illegible]
[illegible]
[illegible] 1678.
[illegible] 1678.

Fernando [illegible], et altri Ecc.mi [illegible]
per il Ser.mo [illegible]:

1678. a 13 [illegible] hore [illegible]
[illegible] a nome [illegible] all'Ill.mi [illegible] e [illegible]
[illegible] a mi [illegible] come in essa
[illegible]
Trovandosi [illegible]
del Mag.co [illegible]
[illegible]
[illegible] in prima
[illegible] delle Ville di Saran [illegible]
[illegible]
[illegible] Paolo Marzinoni.
Com.o [illegible]
mune della Villa di Saran [illegible]
fato,

tre giorni, [illegible] matina [illegible] meno
[illegible] numero [illegible] villa [illegible]
[illegible] cadisca [illegible]
effettuare [illegible] commune di detta
Villa di [illegible] [illegible]
[illegible] adesso
[illegible] in [illegible]
[illegible]
[illegible] 19 Marzo 1698.
[illegible] nob.

Adì 27 Marzo 1698.

[illegible] tenemo [illegible] [illegible]
[illegible] intimatione
dal [illegible] mandato alli huomini del Com-
mun di [illegible], et [illegible]

Adì 17 Marzo 1698.

[illegible] di [illegible]
[illegible] discorso [illegible]
[illegible] nob. [illegible] della [illegible]
dei [illegible] col fondamento, et in [illegible]

[illegible] della [illegible], [illegible]
28. [illegible]
[illegible] Nicolò [illegible]
[illegible] si trovavano
[illegible]
il [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] della Villa di
[illegible] con [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] con molti altri huomini del Commune della
Villa di [illegible] con altri
[illegible]
[illegible]
[illegible] Marcio [illegible] di Salma
et altri [illegible]
[illegible] et [illegible] Mar-
ti

[illegible] giudi[illegible] [illegible] alta [illegible] indivisibil[illegible]
[illegible] [illegible] di [illegible] settembre [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] feudi [illegible]
[illegible] della parte [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] della [illegible] delle [illegible]
delle [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] tutte, e ciascuno [illegible]
attioni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] e contra [illegible] della
[illegible] acquistata [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] forma [illegible] [illegible] secondo
il costume in [illegible] di [illegible] [illegible] il [illegible]
in testimonio della [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] auttorità

[illegible] comune, et conchiudendo
ali sudd. Pagani [illegible] et Homini Rappresen-
tanti esse due Ville à dover godere, et
riconoscer nobilmente detti Sri. Giacomo,
et Nicolò, et loro descendenti come per loro
[illegible] et quindi in tutto, et per tutto,
come [illegible] loro comunità;
et lettere del predetto Ecc.mo Mag.to [illegible]
[illegible] qualifica-
tione della costituzione de' [illegible]
[illegible] 1665: [illegible] Giacomo, et
Nicolò Marzinoni è seguita l'abilitatione
della [illegible] et [illegible] minor, et
mag.re delle Ville di [illegible]
[illegible] in [illegible] nobile, et essendo
[illegible] il consenso della predetta [illegible]
conformità delle commissioni dell'Ecc.mi
Sri. [illegible] sopra i [illegible] in lettere di [illegible]
[illegible] passato. [illegible] Ill.mo et Ecc.mo
S. Francesco [illegible] per la Ser.ma Rep.ca di
Venetia

Venetia nostra madre della Patria di [illegible]

uniformandosi alle predette commissioni

fatte con questa gratiosa sapere a tra-

tta in diligentia della Cam.ra il detto [illegible] et

comandata [illegible] in

esse ville siano i predetti di Marcomoni

riconosciuti per loro honori et [illegible] in

prima instantia in civil et criminal minori

et magg.ri con quello [illegible]

et [illegible] di [illegible]

[illegible] honori, et [illegible]

di questa Patria.

27 ottobre 1598.

Fu [illegible] nominato

[illegible] dalla Bicinia di [illegible]

[illegible] nominati,

et di [illegible] altri

[illegible]

Camillo Peruzini Canc.r

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

4 Investiture di Pers

NOS ANTONIVS PRIOLO DEI GRATIA DVX VENETIARVM ET C.

Vniuersis, et singulis Rectoribus, Magistratibus, Iusdicentibus, ac Officialibus Nostris, et praesertim Locumtenenti Patriae Fori Iulii, et Successoribus significamus come, hauendo li Proueditori nostri sopra i Feudi inteso l'humile, et riuerente instanza del fedel Nostro Hieronimo di Perro q. del mag.co et

fedel Cavalliere Domino Antonio
diuoto feudatario della Republica
Nostra per il Castello di Cerro feudo
giurisdittionale retto legale, et anti-
chissimo, et per i luoghi à quello
annessi, et soggetti con tutte le
sue pertinentie presentata nel-
l'offitio di essi Proveditori Nostri
il di 20. del mese corrente, per
la quale inherendo alla scritt.a
per detto fedel Nostro Gieronimo
à nome suo, et delli suoi fratelli et
all'hora viuevano presentata il
di 21 Agosto 1567. al luogotenente
Nostro di Vdine et Patria, con le
inuestiture atti, et scritture giu-
risdittionali pertinenti al sudetto
Castello feudale, et giurisdittionale,
et

et poi rappresentata dinanzi alla
Sig.ria Nostra in virtù del secondo
ordine publico, hà humilmente
dimandato la confirmatione di
esso feudo, et la rinonatiua in=
uestitura nella persona sua, et
del fedele Ciro suo nipote di fratello,
et dalli loro figli, et discendenti
maschi di legittimo matrimonio
secondo la vera, et propria na=
tura dei feudi retti, et leali, et
tutti li suoi honori emolumenti
utilità, et comodi soliti, et con=
sueti, et con la giuriditione ciuile,
et Criminale, et essercitio di essa
solito, et consueto, con pene ettia
dio di sangue, et di ultimo suppli=
cio, con l'appellatione ! al

luogotenente nostro di Udine, et Pra
et parimente con tutti l'obligh alli
quali sono tenuti li buoni, et fedeli
vassalli, et specialmente col carico
militare in occasione di motivi di
guerra a servitio della Sig.ria Nos-
tra, et per diffesa della Patria.
Hanno essi Proveditori nostri con
l'auttorità, che tengono dalla Sig.ria
Nostra col Senato, servato quanto
si deve in tal materia, et tolte
anco le convenienti informationi
dal Nobil Homo Gr Grad.o Donado Au-
vocato fiscale, et dal Cavallier
Treo consultore in iure, stimato
giusta, et ragionevole la sudetta
instanza, et perciò hanno confermato
esso feudo giuriditionale, et

confi.to

conferito la rinovatiua inue-
stitura giusta le antiche
inuestiture, nella persona di
Zio, et Nipote, et de' suoi discendēti
maschi di legittimo matrimonio.
con tutti gl' honori, et giuriditt[ni]
ciuile, et Criminale come di
sopra, et parimente con tutti
gl' obblighi à quali sono tenuti
li buoni, et fedeli Vasalli, et
specialmente col carico mili-
tare, come di sopra, salua
sempre la superiorità del luo-
gotenente nostro di Udine, et
Patria, et ogni altra autorità
competente à esso magistrato
nostro, et salue sempre tutte le
ragioni della signoria nostra

et di cadauna altra persona. Et però
il sudetto fedel Nostro Gieronimo
seruiglesso dinanzi à noi à nome suo,
et del fedel Nipote, hà prestato nel-
le mani nostre il debito, et solito
giuramento di fideltà nel modo
qui sotto espresso. Perciò habbia-
mo commandato, et commandiamo
che le sia fatto il presente docu-
mento di confirmatione feudale,
et giuridittionale, et di rinoua-
tiua inuestitura munito col nos-
tro solito, et ordinario sigillo,
salue sempre tutte le ragioni
della signoria Nostra, et di
qualunque altra persona
come di sopra. Mandantes
de premissis hoc publicum
confici

confici documentum bulla=
que Nostra Argentea pen=
dente muniri quare. Man=
damus Vobis ut super omnia
in ea contenta observetis, et
ab omnibus observari faciatis
Data in Nostro Ducali Pa=
latio Die 28. Martij Ind.^{ne}
8.va M. DC. LXV.

{ Lazaro Moc.^{o}
{ Tomaso Moro.^{ni} } Prov.^{ri} sopra
{ Zuane Basad.^{o} } i feudi.

Ill.mi et Ecc.mi SS.ri oss.mi

Publicate che furono le leggi feudali dell'Ecc.mo Senato 1586. 13 decembre, et 1587. 29. Maggio. Io Jeronimo Pers per nome mio, et delli SS.ri miei fratelli, et del Zio feudatarii de=uotissimi di questa serenissima signoria per il Castello nominato Pers feudale et giurisdittionale et per i luochi territoriali di suo Castello annessi, et soggetti volen=do com'era debito nostro obedire alle deliberationi publiche com=parsi mediante il Mag.co signor Euangelista Sbroiauacca mio Zio materno secondo il primo or=dine di sua serenità dinanzi all'Ill.mo signor luogotenente

il

il di 5. Agosto 1547., et presentato con una mia scrittura, et instanza molte inuestiture ottenute in diuersi tempi da gl'Ill.^mi Signori luogotenenti di esso feudo giurisdittionale, et dei beni, et ragioni feudali con giurisdittione Ciuile, et Criminale, et essercitio di essa solito, et consueto dimandando riuerentemente la confermatione, et inuestitura di esso feudo giurisdittionale, beni et ragioni feudali. Volendo riconoscere il tutto come era debito nostro dalla gratia, et benignita di questo Serenissimo Dominio con li suoi honori, emolumenti et commodi soliti, et consueti con

la giurisditione sudetta, et
parimente con tutti li obblighi
alli quali sono tenuti i buoni
et fedeli vassalli in occasione
di guerra, et offerendo prontamente
l'homaggio cioè il debito
giuramento di fedeltà. Et ne
che ne all'hora ne dopoi questo
negotio è stato ispedito come desideravano
essi miei fratelli et
io come fedelissimi vassalli, et
sono usciti di vita essi miei fratelli
è stato gratissimo à me Gieronimo
Pers, figliuolo del Mag.co Signor
Cavallier Antonio successore del
nipote in esso feudo lo haver
inteso che Vostre Sig.rie sono
risolute come è giusto e conveniente
di

di terminarlo. Però subito havuta
la notificatione della loro pru-
dentissima volontà dall'Ill.mo Sig.
Pietro Sagredo hora luogotenente
in detta Patria, Io Gierolemo su-
detto a nome mio, et dei nipoti
mi sono incontinente transferito
in questa Serenissima Città, et
dinanzi a V. V. S.S. Ill.me per supplicar-
le come riverentemente faccio
di detta espeditione, et conse-
quentemente che si compiac-
ciano per la solita loro buona giusti-
ticia, et benignità di confer-
mare esso feudo con tutte le sue
pertinentie, giurisdittione Civile,
et Criminale, et essercitio di esso
solito, et consueto con pene etiandio

di sangue, et ultimo supplicio, et impartire la rinouatiua inuestitura nella persona mia, et del signor Ciro mio nepote di affetto hoggi del signor Giulio Anti, et di tutti li nostri figliuoli, et descendenti maschi di legittimo matrimonio con tutti li honori soliti, et consueti, et parimente con tutti li oblighi á quali sono tenuti li buoni, et fedeli vassalli, et specialmente col carico mili-tare in occasione di motiui di guerra a' seruitio del serenissimo Dominio, et per diffesa della Patria come é stato fatto nella prossima passata guerra prontamente, et in ogni altra

occorrela

occorrenza precedente. Essendo
prontissimo á nome mio, et di nipoti
di prestare peraltresì nelle sacre
mani del Serenissimo Prencipe
il debito, et solito giuramento di
fedeltà la quale in noi Zio, et
nipote viue ardentissima come,
viuera (piacendo á Dio) in tutti
li nostri posteri, et come ha sem=
pre viuuto ne gl'antenati tutti
deuotissimi sudditi et fidelissimi
Vassalli di questo Santissimo Imperio.
Quanto alli beni, et ragioni feudali
che noi godiamo, et posediamo
quietamente, et pacificamẽte
hauendo sin l'anno 1587. noti=
ficato in scrittura essi beni
hora aggiongo volonta mia

et di esso signor Cirro mio nipote
esser che tutti li beni quali godiano
nelli luoghi giurisdittionali di
esso Castello di Persiano, et s'
intendano feudali eccettuati
alcuni campi acquistati per me
Gieronimo sudetto dal signor
Bernardino Antonino, et sua
sua madre, et anco quelle che
in cadauna modo si mostrassero
acquistati allodiali, et liberi giusta
il Capitolo x.° della parte 1566
19 decembre etc.

Hieronimo †

† Ant.o Pers L.o — Z. batta deca d.

Conte di Udine †

Hier.mo supplicante per se, et Cirro Nipote et Carlo fig.o suo

Giulio Ant.o †

Cirro

Cirro †

Altri consorti non sono in q.to feudo oltre Hier.o Gio, et Cirro Nipote

L'inuestitura tolta 1584. fu tolta per il Sig.r Hieronimo figliuolo del Sig.r Ill. Antonio, et fratelli et per Monsig.r Gio: Battista suo Zio.

Mori il Zio, et dopoi il nipote Cirro senza prole manco dopoi il Sig.r Giulio Antonio, et restò superstite Cirro suo figliuolo.

Segue il Giur.to di fideltà

Io Hieronimo Pers per nome mio, come espresso procuratore di Domino Cirro mio nipote, per il Castello di

di Vers, Giuro, et affermo per li
santi Evangelii di Dio che sare=
mo sempre fedeli à Vostra Sere=
nità, et al serenissimo Dnio
ne mai in Conseglio aiuto ò fatto
saremo contra l'honore è stato
della persona sua anzi in=
tendendo che altri volessero
esser contra di manifestarlo
opponersi, et impedir di tutto nro
potere è di conseruar il feudo
beni et ragioni feudali man=
tenendoli ad honore, et buon
stato di Vostra Serenità, et
del serenissimo Dominio recu=
perar le cose perdute
prestando contra ciascheduno
duno ogni aiuto con la persona

col Ecc.mo, et con l'honore, come anco fermamente faranno li nostri successori, e prontamente sodisfaremo al debito del Vassallaggio prestandoli tutti quei servitij; a quali sono tenuti li fedeli Vassalli secondo la dispositione, e consuetudine feudale, e specialmente secondo le leggi, et ordini di esso Serenissimo Dominio 1586. 13. Decembre, et 1587. 29. Maggio, et in occasion di aperta guerra senza aspettar di esser chiamati, offeriremo prontamente secondo la publica volontà, et

per

per esse cu tion delle sudette
leggi il debito servitio, et
ossequio per l'honore, e stato
di Vostra Serenità, et del
Serenissimo Dominio con ogni
ardor di spirito.

Zio: Batta Grattarol
segr.^rio sopra li feudi

FRANCÎSCVS -ERÎCCÎO- DEÎGRADVX VENETÎAR &c.

Vniuersis, et singulis, Rectoribus, Magistratibus,
Iusdicentibus, officialibus nostris, et presertim Locumtene=
nti Patrie fori Iulij, et Successoribus significamus: Comi=
nando i Proueditori nostri sopra i feudi, con l'auttà
chi tengono dalla Signoria nostra col Senato, intesi i hu=
mili, et riuerente instanza del [illegible] nostro [illegible] quond.
[illegible] nostro [illegible] ai Pers. deuotissimo Vassallo, et feudat=
ario della Republica nostra, dimandante riuerentemente
per esso et suoi discendenti maschi di legitimo Matrimonio,
la renouatione dell'inuestitura di quei feudi, chi sono

Sono stati concessi da presente [illegible] del nostro
feudo di Pens suo Padri et da suoi Maggiori; cioè
del Castello di Pens, et suo territorio, in feudo retto, et leale
nobile, gentile, et antichissimo, con la giurisdittione
di mero et misto Imperio, cioè civile, et criminale, con
pena etiam Dio di sangue, et ultimo supplicio, et con
l'essercitio di esso solito et consueto, cioè in prima, et
in seconda instanza, con tutti i beni feudali, et Caccie
reschi, et Pescaggioni, et con tutti li utili, honori, comodi,
emolumenti, Essentioni, et prerogative, che ad esso feudo
s'aspettano, in tutto, et per tutto conforme all'antiqui,
et moderni consuetudini, et come è stato sin hora goduto
Io dimandante di esser investito di tutte le raggioni
di quei feudi che li potessero per qual si voglia via
in alcun tempo legitimamente appartenere, se quali nō
havendi al presente notitia, con tutti quelli oblighi a
quale sono tenuti i buoni sudditi, et Vasalli, et partico-
larmente con l'obligo Militare in occasione di motivi
di guerra

di guerra, conformi a legge della Patria, dimandando
anco humilmente venia del non esser venuto in tempo a
ricever la presente investitura; et havendo sopra ciò li Proc.ri
nostri sopra i feudi osservato quanto si deve in tale
Materia, e tolte anco le solite e convenienti informationi
da gl'Avocati nostri fiscali, et consultori in Iure, con
la visione delle Scritture a tal effetto presentate, stima=
no giusta, et ragionevole l'instanza sopradetta, però
col tenor delle presenti, et con ogni miglior modo conce=
dendo prima la gratiosa venia dimandata, havemo
rinovato et investito il sudetto fedel nostro Carlo di Pers
devotissimo Vasallo, et feudatario della Republica
nostra per esso, et suoi discendenti Maschi di legitimo
Matrimonio, di quei feudi che sono stati posseduti
dal sodetto fedel nostro Girolamo di Pers suo Padre
et da suoi Maggiori, cioè del Castello di Pers et suo
territorio in feudo retto, legale, nobile, et gentile, et an=
tichissimo, con la giurisditione di mero, et misto Imp.o

cioè civile, et criminali, con pena etiandio di sangue, et ultimo supplicio, salua l'appellatione al Luogotenente nostro di Udine, et con tutti le beni feudali Castle, Denchi, et Uccellaggioni et con tutti gl'utili commodi, et emolumenti, et prerogative che da esso feudo s'aspettano investendolo anco di tutti quei feudi, et raggioni feudali, che li tocchero per qualsivoglia via in alcun tempo legittimamente appartenere, de quali non haveva al presente notitia, con tutti quelli oblighi à quali sono tenuti li buoni sudditi et vassalli, et particolarmente con l'obbligo militare in occasione di moti di guerra, per in tutto et per tutto, come nella sua (riverente) supplicatione presentata al Magistrato nostro dei Feudi li 16 del corrente et giusta il tenor delli sue antiqui investiture, et particolarmente di quella colla da tutto il consortio di Pers l'anno 1620, 28 Marzo, alla quale in tutto, et per tutto relatione si habbia; et perchè il sudetto nostro fedele Ciro di Pers K. facendo come fratello Curatore, et Procurator espresso del fratello suo nostro

Carlo di

Carlo di Pers ha genuflesso dinanzi a noi, et nelle nostre ma=
ni prestato il solito et debito giuramento di fedeltà nel
modo que sono espresso, alla presenza de quatro de nostri
Consiglieri, delli capi di quaranta, et delli detti Proveditori
nostri sopra li feudi giusta la publica ordinatione, restando
anco obligato per nome ut supra à tutti quelli carichi
et oblighi militari, et altri, alli quali sono tenuti i veri
Vasalli, secondo la natura de feudi, et leggi nostre feudali.
Però habbiamo commandato che gli sij fatto il presente
Documento di investitura, et renovatione, qual vogliamo
che sij et s'intendi senz'alcun minimo pregiuditio delli
publici rag.ni et di cadaun'altra persona. Mandan=
tes ac volentes hoc publicum confici Documentum,
bullaque nostra plumbea pendente muniri, Quam
teneamus nobis, ut supra omnia in ea contenta obser=
vari, et ab omnibus inviolabiliter observari, et in
actis Cancellarie nostre registrari, publicari, pre=
sentantique restitui debere.
Dat. in nostro Ducali Palatio die xviii Decembris

Mensis Junij Inditione Septima MDCXXXIX

Zuanne Dolfin
Francesco Malip.° Prov.di sopra li feudi
Pietro Barbaro

Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Sig.ri et Patroni Col.mi

Alla presenza dell'Ecc.° VV. Ill.me Mediante il Cavalier frate Ciro di Pers mio fratello Cugino, et legitimo procuratore, comparo io Carlo quondam Gerolemo giusdicente del castello di Pers, humilissimo suddito et vassallo di questa Serenissima Regia Republica, espongo riverentemente, come havendo i miei Antenati in ogni tempo, per quanto ponno mostrare i documenti publici et le più antiche scritture che si conservino nella Patria del Friuli, sempre goduto

Feudi

feudi nobili et giurisditionali con ogni altra preemi=
nenza, et prerogatiua ch'hanno hauuto gl'altri nobili
Giurisdicenti della Patria, et come descendenti per dritta
linea dall'antichissima famiglia di Varmo, il che
chiaramente per autentiche scritture si dimostra
quello et in altri castelli possedeuano ma per varij
accidenti in tante reuolutioni di guerre, non
rimase signor il solo castello di Pers con moliciolo
istesso nel tempo della felicissima deditione che fece
la Patria à questo serenissimo Dominio, il quale con
la moderatione di un sapientissimo gouerno seppe
por fine alli miserabili variationi che da intestine
discordie ò dall'inuasioni straniere veniuano ap=
portati, quelle vnendo dalla separatione dell'Armi,
et quelle dall'autorità delle leggi, Quindi per l'
auenire più conseruato ciascuno nel pacifico possesso
di quanto si trouaua legitimamente di hauere,
et così hanno goduto anco essi miei progenitori et d.°

detto Castello di Peris, et Villi annessi in feudo retto, et legali
nobile, gentile, et antichissimo, con giurisdittione di Mero
et Misto Imperio, cioè civili et criminali in prima et in
seconda instanza, salva per l'appellationi a gl'Ill.mi
Logotenenti della Patria, con tutti li preti honori comodi
et prerogative che apartengono ad esso stato, et con l'uso
et essercitio di essi conformi all'antichissima consuetu=
dine; et all'incontro non hanno mai essi in alcun tempo
mancato al debito di buoni sudditi et Vassalli, anteriormente
anco che la Patria godesse il ben aventurato privileggio
di esser sogetta a questo Serenissimo Dominio, uno di
essi che fu Odorico di Peris, congiongendo l'opra il consiglio
et la ventura con quel gran Cavalliero Tristan Savorgnano
s'adoperò in maniera contra quelli i quali mal conoscevano
il proprio bene: ricusavano la felicissima Dedicione;
che non fu forse l' ultima causa di far prosperamente
succedere così bello intraprendimento, et se bene percio
furono all' hora confiscati li suoi beni dall'Imperator
Sigismondo

Sigismondo et altre in maniera che fossero della nostra
casa che forse in questi tempi se ne sentiti, tutta via
ogni cosa vede spesa ri giudicata da di nessuni in cui
ae rimò con vera inaitificienza una natura. devotione
che ne ha sempre dati ver espiare, segni all'occorenze come
ece in Antonio di Sers, che l'anno 1478 nella guerra
Turchesca fu collonello della Serenissima Republica, et
Capitanio di tutte le tagie della Patria; et in Bernardino
suo figliuolo che dell'1482 si portano pur contra Turchi
né hanno anco tralasciato di tempo in tempo di riconoscer
dalla benignità del Prencipe i loro feudi col pigliare
l'investiture, prima degl'Ill.mi Sig.ri, et poi dell'anno
1620 ad questo Eccellentissimo Magistrato i cui riveriti
comandi con pronta obedienza, vengo anch'io di nuovo
supplicando a' suoi piedi con la dovuta riverenza,
ad dimandar la renovatione dell'investitura di questi
feudi che sono stati conceduti dal sopradetto mio Padre
da miei Maggiori, et che ora restano concessi per me, et

li

et suoi heredi Maschi di legitimo Matrimonio procreati
usque in perpetuum conformi alle leggi, et le mie antiche
et uenditate

Cioè del Castello di Pers et suo territorio già ad esso, et
eguale nobile, gentile, et antichissimo con la giurisdittione
di mero et misto Imperio, cioè civile et criminale, con
pena etiamdio di sangue et ultimo supplicio, et confine
citro di esso solito, et consueto, cioè in prima et seconda
instanza, salva nondimeno l'appellatione a gli Ill.mi Luogotenenti
della Patria, et con il possesso et uso di tutti i beni feudali,
con la caccia, pesche, et uccellagioni, et con tutti li
utili, honori, commodi, emolumenti, esentioni, et prerogative
che ad esso spettano, et aspettano in tutto, et per tutto conforme
all'antiche et moderne consuetudini, et in quella guisa
appunto ch'è stato goduto in qd. presente); Et ancora
supplico di essere investito delli beni e ragioni di detti
feudi che mi pervenero per quanto ... in alcun
tempo parimamente ... se qual non haveri

ad

a . vicecapi nostri, con tutti questi oblighi all'incontro
ai quali sono tenuti i buoni sudditi et vassalli, et parti:
colarmente con l'obligo militare in tempo di guerra
conforme a quello della Patria, essendo pronto a pres
tare il debito giuramento di fedeltà et alli Ecc.mi Nostri
[illegible] medesimo [illegible] humilmente venia
di non esser venuto in tempo. Gratie —

Nota delle beni feudali —

Il Castello di Pers, con tutti li beni che sono sotto nella
giurisditione et posseduti da consorti, eccettuati quelli
che si potessero mostrare allodiali, liberi con gli acquisti
di chi giunse la Pace 1586.

Le Porzioni che potessero aspettare a me ò miei heredi
nel Castello di Varmo inferiore et sue pertinenze, qual è stato
de nostri progenitori, et ne tempi passati si ha tolto sempre
l'investitura —

La 1/4 Decima in San Lorenzo, et tre mansi in Maiano

già venduti ad Oderico nostro progenitore, quali beni erano tassati, ma noi habbiamo pagato et cetera et confine. Supplico però d'esser investito acciò venendo il caso si riconoscono e ragioni de Sua Serenità et mie.

1639 adì 16 Zugno

Supplica presentata nel Mag.co Ill.mo dei feudi per il Sr. Frate Pietro de Pers Cavalier come procurator del Sr. Carlo di Pers quondam Girolamo per ricever investitura.

Segue il giuram.to di fedeltà

Io Frate Pietro di Pers Cavalier, come rapresentante et procuratore del Sr. Carlo di Pers, giuro et affermo per le santi Evangelij di Dio che sarò sempre fedele di nostra Serenità et del Serenissimo Dominio, nè mai in consiglio agiuto o fatto sarà contra l'honore e stato della persona sua, anzi intendendo che a lei ne sentir essente contra di manifestarlo o opporsi et impedir di tutto suo potere, et di conservar il

stato

feudo, beni, et raggioni feudali, mantenendoli ad honore
e buon stato de Vostra Serenità, et dell Serenissimo Dominio
et per recuperar le cose levate verrà contra ciascuno ogni
aiuto con la persona, col conseglio et con l'havere, come
ancopienamente faranno, li suoi precessori et prontam.te
sodisfarà al debito per l'anata Maggio, presentandoli suoi
quei servitij i quali sono tenuti i fratelli Panatti secondo
la dispositione et conclusione feudali et specialmente
secondo le leggi et ordini del detto Serenissimo Dominio,
1586, 13 Decembrio, 1587, 29 Maggio, et altri posteriori, et
in occasione di aperta guerra senza aspettar d'esser chia-
mato offerirà prontamente secondo la publica volontà
et per esecutione dell'istesse leggi il debito servitio, et
ossequio per honore e stato di nostra Serenità et dell Serenissimo
Dominio, con ogni [illegible].

Bonaventura Olivieri

Reg.to Canc.a F. 5 — Reg.to ai Feudi

Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Proved.ri Sop.a li Feudi

Per dovuta essecutione del Proclama dell'EE.VV. presento io Carlo di Perz humilissimo servo, l'Investitura di Ser.mo Principe et dell'EE.VV. fatta a mio Avo l'anno 1634, 27 Zugno della giurisd.ne Civile e Criminale minor, e maggior in prima, et seconda instantia con pena di sangue usque ad ultimum supplitium de Carlo di Perz, et sudditi ad esso soggetti, con la quale sono essercitati li beni feudali che io possiedo ne altra sorte di ben feudale, non essendone mai pervenuti, ne per via di confiscatione, ne per altra via et appresso presento l'investitura fatta l'anno 1620 28 Marzo dal sudetto Ser.mo mio Padre conforme alle quali essercito detta giurisdittione —

1655 adi 19 Giugno

Presentata nel Magistrato Ecc.mo dei Feudi dal Sig.r Franc.o per nome del sudetto Carlo di Perz in obbed.a dei Proclami publicati per ordine del presente Ecc.mo Magistrato.

Chi

1650 adì 27 Giugno

Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Presidenti [illegible] [illegible]

Havendo veduta la scrittura presentata nel presente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nicolò [illegible], et per nome del [illegible] [illegible] di [illegible], con la quale nel [illegible] come esso gode, et possiede in virtù de [illegible] [illegible] al [illegible] [illegible] [illegible] dal presente [illegible] [illegible] 1620, 28 Marzo, et 1639, 24 Giugno [illegible] di [illegible], giurisditione del Castello di [illegible], et luoghi a esso soggetti, con li beni feudali sotto li [illegible] [illegible] registrati, et con li honori, [illegible] [illegible], utilità, et con li officii, et ragioni [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] il tutto [illegible], et considerato, et [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] terminato, che il sod.o [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] continui a godere, et essercitare la sopradetta sua giurisditione [illegible] [illegible] del Castello di [illegible], et luoghi ad esso soggetti, con li beni feudali, et con le [illegible], [illegible], et [illegible] in tutto, et per tutto, [illegible] nell' antiche, et moderne

[illegible] alterazione [illegible]
[illegible] delli [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

Chiara [illegible]
[illegible]

DOMINICVS CONTARENO DEI GRA DVX VENETIARVM

Eleo

Vniuersis, et singulis Rectoribus Magistratibus, Iusdicentibus Officialibus Nris et precipue Locumtenenti Patrie Fori Iuly, et Successoribus significamus. Come hauendo li

Proveditori sopra li Feudi con l'auttorità
che tengono dalla Sig.ria V.ra col Sen.o intesso
l'humile, e riuerente instanza del fedel
Fra' Ger.mo Cau.r di Pers, tanto per nome suo
q.to delli fedd. Ciro, Gio: Batta Antonio Eustachio,
Horatio, et Vincenzo tutti fratelli di Pers
riuerentem.te dimandante stante la morte
seguita del q.o fed. Carlo loro P.re l'Inuest.ra
renouatiua per se stessi, e loro descendenti
maschi, legitimi del feudo retto, legale, no:
bile, gentile, et antichiss.mo del Castello di
Pers, et suo Terr.o con la giurisditione di
mero, et misto Impero, cioè Ciuile, e Crimina:
le con pena etiandio di sangue, et ultimo
supplitio in prima, e seconda Instanza.
Nec non con tutti li Beni, e ragioni
feudali, che quouis modo aspettauano, et
aspettar poteuano al detto q.o fed. loro P.re
con tutti li carichi, oblighi, honori, prero:
gatiue, utilità, preeminenze, esentioni

caccie, pesche, et uccellaggioni al med.^mo Feudo spettanti, salua però sempre la superiorità al Luog.^te nrō della Patria del Friuli in tutto, et p. tutto in conformità delle antiche Inuest.^re: Et perchè non è capitato alcuno delli sopradetti fratelli in tempo dell' Anno, e gnō prescritto dalle leg: gi à prendere la rinouatiua Inuestitura doppo la morte del Prē, supplica per tanto il detto Fra' Gerōl.^mo la benigna uenia p. se stesso, e gli altri tutti fratelli, à parte de gli p. esser pupilli, et ad esso con il sopra: nominato Gio: Batta suo fratello per esser stati l' uno due Anni sopra le Gallere di Mal: ta, l' altro in Candia sinò la conclusione della Pace, è riuscito impossibile prima d' hora sodisfare à questo obligo: offerendosi nel resto pronti à prestar il douuto giura: mento di fedeltà; et adempir à questi obli ghi, che sono de iure, e deuon' Vasalli.

con l'effusione del sangue all'occorrenze ad imitatione de suoi maggiori, come meglio nella supplica di si Aprile passato.

Et hauendo noi Proui Nri sopra li Feudi osseruato quanto si deue in tal materia, e tolte ancor le solite, e conuenienti informationi dalli Auocati nri Fiscali, e Cons.ri in Iure con la uisione delle Sere à tal effo pntate, e stimando giusta, e ragioneuole l'Instanza sopradetta però col tenor delle pnti, et con ogni miglior modo [concedendogli prima la gratiosa uenia per le cause sopracennate] habbiamo rinouati, et inuestiti li Fedd. nri Fra Gerolmo Cau., Ciro, Gio Batta, Antonio, Eustachio, Horatio, et Vincenzo tutti detti Pers deuotissmi Vasalli, et Sudditi della Repca Sra, et ciò stante la morte sequita del q. Fed. Carlo loro Pre per se stessi, et suoi descendenti Maschi di legmo matrimonio nati del Feudo retto, legale, nobile, gentile, et antichissmo del Castello di Pers, et suo

Territorio con la giurisditione civile, e crimi:
nale, et essercitio di essa con pene etiandio di
sangue, et ultimo supplitio; salua però sempre
e riseruata la superiorità al Luog.te Nro della
Patria del Friuli con tutti li carichi, et ra:
gioni Feudali, che quouismodo spettauano, et
spettar poteuano al q.m fed. loro Pre Defonto
con tutti li carichi, et obliglii, honori, prero:
gatiue, utilità, preeminenze, esentioni, caccie,
pesche, et uccellaggioni al Feudo med.o spettan:
ti, et in particolare con l'obligo militare in
occasione de motiui di guerra in tutto, et
p tutto conforme al tenor delle antiche
Inuest.re, et in particolare di quella concessa
l'Anno 1620. 28 Marzo.
Et perche il sud. Nro Fid.le tanto p nome suo,
quanto delli sopranominati suoi Fratelli ha
genuflesso dinanti à Noi, e nelle mani
nostre prestato il solito giuram.to di Fedeltà
nel modo qui sotto espresso alla presenza de

quattro de nri Consiglieri, due Capi di quaranta, et detti Prov.ri sopra li Feudi, giusta la publica ordinatione. restando essi inuestiti obligati a tutti quelli carichi, et oblighi, a quali sono tenuti li buoni, et fedd. Vassalli secondo la natura de Feudi e leggi nre Feudali: Però habbiamo commãdato, che gli sia fatto il pnte Documento d' Inuest.ra renouatiua, qual uogliamo che sij, et s'intenda sempre senza alcun benche minimo pregiuditio delle Pub.e ragioni, et di caduna altra persona.
Mandantes de preminis hoc publicum confici documentum, bullaque nra plumbea pendente muniri: Quare mandamus vobis, ut supra omnia in eo contenta obseruetis, et in Actis Vestre Cancellarie registrari, publicari, presentantique restitui faciatis.
Dat. In Nro Duc. Pal. Die 2 Xbris 1671

Polo pizzi il Proved:
Zuanne Zusto Proved:

Illmi, et Eccmi Sri Provedri ai Feudi.

Per la morte del fed. Carlo di Pers sono deuoluti in noi fra Gerolmo Cavr Ciro, Gio: Batta, Antonio, Eustacchio, Floratio, et Vincenzo suoi figliuoli per ragion di Feudo netto, legale, nobile, gentile, et antichissmo il Castello di Pers, et suo Terro con la giurisditione di mero, et misto Impero, cioè ciuil, e criminal con pene etiandio di sangue, et ultimo supp.o, et con l'essercitio solito, et consueto di prima, e seconda Instanza con tutti li beni, e ragioni Feudali, che tpe uite, et mortis aspettauano, et in qualsi uoglia modo aspettar poteuano al predetto q. nostro Pre con

le caccie, pesche, et uccellaggioni, e con tut=
ti gli honori, utili, commodi, et emolumen=
ti, esentioni, e prerogatiue, che ad esso feu=
do aspettano, et con li carichi, et oblighi
al medemo spettanti: supplico io, tanto Io Fra'
Gir.mo Sau.to nome et delli predetti miei Gio.
Batta, Antonio, Eustachio, Horatio, et Vincen=
zo di Pers miei fratelli la renouatiua Inuest.ra
in noi, et descendenti nri maschi, legitimi
del Feudo retto, legale, nobile, gentile, et
antichiss.mo del Castello di Pers, et suo terr.o con
la giurisditione di mero, et misto Impero, cioè
ciuil, e criminal con pene etiandio di san=
gue, et ultimo supp.o con la prima, et secon=
da Instanza con tutti li beni, et ragioni feu=
dali, che quoquomodo aspettauano, et aspet=
tar poteuano al detto q. fed. nro Pre, et con
tutti li carichi, et oblighi, honori, preroga=
tiue, utilità, preeminenze, esentioni, caccie,
pesche, et uccellaggioni al feudo med.o spettanti

salua sempre, et rinseruata la Superiorità al:
l'Ecc.mo Luog.te della Patria, et in tutto, et
tutto conforme al tenor delle antiche, et mo:
derne Inuest.re, alle qli s'habbi sempre re:
latione; offerendomi prontiss.mo in nome mio,
e di detti miei fratelli à prestar il debito giu:
ramento di fedeltà, supplicando benigna
uenia, se entro il tempo prescritto non sia:
mo comparsi à la rinouatiua Inuest.ra,
essendo trattenuto jo due Anni sopra le
gallere di Malta, e fatto due Campagne
intiere come Venturiere in Candia, come
pure il fed. Gio: Batta hà seruito come
Venturiere in Candia sino alla conclusio:
ne della Pace essendo ancor minori
li altri fratelli: offerendosi prontiss.mi come
habbiamo fatto noi med.mi, et li nri Magg.ri
à sacrificar la uita in seruitio di questa
gloriosissima Republica. Gra. &c.

Segue il giuramento di Fedeltà

Io Pirro di Pers tanto per nome mio, quanto delli sopradetti miei Fratelli giuro, et affermo per li Santi Euangeli di Dio che saremo sempre Fedd. à V.ra Ser.tà, et al Ser.mo Dominio, nè mai in consiglio, aggiuto, ò fatto saremo contro l'honore, ò stato della Persona sua, anzi intendendo, che altri uolessero esserle contra di manifestarlo, opporsi, et impedir di tutto potere, et di conseruar il Feudo, beni, et rag.ni Feud.li mantenendoli ad honore, et buon stato di V.ra Ser.tà, et del Ser.mo Dominio, et per ricuperar le cose perdute prestaremo contra ciascuno ogni aggiuto con la persona, con consiglio, et con l'hauere, come anco fermamente faranno li n.ri success.ri, et prontam.te sodisfaremo al debito del Vassallaggio prestandoli tutti que'

seruitij, ai quali sono tenuti li fedd. Vassal:
li secondo la dispositione, et consuetu:
dine feudale, et spetialm.te secondo le
leggi, et ordini di detto Ser.mo Dominio
1586. 13 Dec.re 1587. 19 Maggio, et altre
posteriori, et in occasione di aperta
guerra senza aspettar d'esser chiama:
ti, offeriremo prontam.te secondo la pu.ta
volontà, et servendone delli stesse leggi
il debito seruitio, et osequio, l'honore
e stato di V.ra Ser.tà et del Ser.mo D.nio
con ogni ardor di spirito.

Segue la Nota de Beni

Castello di Pers circondato di mura con
Case habitabili, et in buon stato con la
giurisditione che confina à sol leua:
do con li Ill.ri di Collovedo, a mezzo di
con li Ill.ri di Caporiacco, et a sol a mon:
te, et alli monti li Ill.ri Sauorgnani

Giurdicenti della Villa di Buia, et annesse.

In Pers, et Santo Eliseo

2 Un Sedime con Case di coppo, et paglia, lauorato p. Pietro Toniutto, et Nepote con horto, et Braido annesso. Confa à leuante con Case tenute p. Batta, et fratti Toni, à mezzo dì con li sudti, et con Z. Batta Pode, à sol à monte col Sonaton, et alli monti con strada Pubca.

Una Braida lauorata per li medemi di campi no. sette, chiamata della Ancona piantata, qual confina à leuante con Terre lauorate per Bernardo Bezza, à mezzo dì strada pub., et à sol à monte, et alli monti il Campo del Baret lauorato per Andrea, e fratelli Bruatti.

Una Braida in loco detto Selauzza di Campi no. 12 in c.a Confa à sol leuado con la stradetta della Selauzza, à mezzo dì con

Terreno lauorato per Zuanne Imp.re, et Zigini, a sol à monte con Minut di Beltoham, et alli monti con il Campo di Luys di ragione della Cote del R.do Curato di Pers.
Una Braida detta Braiduzza di Campi n.o 4. lauorata, li sudetti, gl confina, à leuante, mezzo dì, et monti con strada publica, et à sol à monte con li Bruatti.
Un Campo detto in Casina Conf.a à leu.e mezzo dì, et alli monti con la Commugna, et à sol à monte con gli Imperadori
Un pezzo di Terra parte lav.a, e parte pra.tiua, chiamata la Braida della Fontana o Prado Fossalado con un pezzo di palludo iui contiguo, et Prado chiamato Cornatar tutto insieme è circa Campi n.o 8. Conf.a à sol leuado con la strada publica, à mez.zo dì con la Braida del Curato, à sol à monte con il Paludozzo, tiene Scotto, et con il Paludo di Maian del S. Marpitero di Pers

:one, et alli monti con il Paludo d.° le Se:
durre, tenuto per li Minini.
Un Prado detto delli Casali di qtità di
settori n.° cinque con selua, confa. à
leuante, mezzo dì, sol à monte con
Domgo Persello, et Gio: Batta suo Cugino,
et alli monti con Terre tenute per Gas:
parin Pizzilli.
Un Prado chiamato del Olnaro di settori n.°
Confa à sol leuado, et mezzo dì con Ter:
re lauorate p. Giacmo Imperador, et Cug.°,
à sol à monte la Rivina, et alli monti
Terre lauorate p. Andrea Bricatto, e Fratelli.
Una seluetta di circa mezzo Campo d.a sotto
la Tera: Confa à sol leuado, mezzo dì con
li Pizzilli, et Tera, à sol à monte Zuane
di Osualdo, et alli monti il med.o
Un sedime con Case di Paglia con horto,
et Bearzo annesso lauorato per li Heredi
di Domgo Beltrahame d.° Dottor: Confa

a sol levado con il Fonalon, a mezzo di stra:
da pub.ca, a sol a monte con la stradel:
la detta seluuzza, et alli monti con
la gran Braida tenuta p Zuanne Im.a
Una Braida in loco d.o Seluuzza pianta:
ta con un pezzetto di palude anneso,
tutto è circa Campi n.o 9. Conf.a a sol le:
vado con palude tenuto p And.a Bricatto
a mezzo di And.a, e Giacomo Im.li, a sol
a monte, et alli monti Vrnuatoa del Vecchio.
Un pezzo di Braida di campi n.o 4. chia:
mata Canina piantata Conf.a a sol leva:
do con Zuanne Buzzo, a mezzo di, et
sol a monte con And.a Bricatto, et alli
monti con la strada pub.ca, che va à
Marano.
Un pezzo di Terra Arrativa senza pia:
te in loco d.o Stradulin di Circa Campi
n.o 3. Conf.a a lev.e la stradutta, a mez:
zo di la Prima, a sol a monte Zuane

Buzzo et alli monti strada sud.ta d.a del Vat.
Un prado chiamato il Paludozzo di sett.le n.o 3
Conf.a a lev.e con il Zugliet, tengono li Bricat
ti, a mezzo di con Batta Oso; a sol a mon
te il S.r Gio: Paulo Marpitero di Venzone, et
alli monti il prado, ò palud.o d.o Tornatav
tenuti ~ di Joniutti, et Imp.le
Un pezzo di prado chiamato in prado novo
di sett.le n.o 6 Conf.a a sol levado con Iosetto
di Nadal Persello, a mezzo di con li Persel
li, a sol a monte li med.mi, et alli monti
Giac.mo e Fratelli Imp.li
Un prado chiamato Cantarella di circa un
Carro di Fieno; Conf.a a sol levado con il Colle
Briant, a mezzo di Iosetto Fabro, a sol a
monte con un Prado di S. Michiele di
Pers, et alli monti con li Braath.
Un altro prado connesso al sud.o di Carro uno
di Fieno, che conf.a con il Colle Briant sud.o,
et con la Cantarella.

Un prado in loco detto Quaris di sedi due in c.a
Consº à leu.e con Batta Lode, a mezzo di la
Roima, a sol a monte Pietro Zavgnello, et
alli monti la Commugna: d.º prado è tenuto
per li sud.ti Her.i et Zuanne Buzzo. C.
4 Un Sedime con Case di coppo, e paglia con
horto annesso tenuto p. Domgo Beltrame
q. Isoseffo, et Nepote Confina a sol leuado con
il Cortiuo tenuto dalli Buiatti. a mezzo di
la strada pub.ca, a sol a monte, et alli mon-
ti il Fosalon.
Una Braida piantata in loco d.º Chiuzza
di g.ta di Campi 4. Conf.a a sol leuado con
Pietro, et Nepote oniutti, a mezzo di con
Bernardo Bessa, a sol a monte parte Pre.a
Buiatto, et parte il med.º Domgo, et alli
monti li Coniutti.
Un Pezzo di Terra Arratiua Piantata
iui contigua chiamata il Baret di Campi n.º
13 Conf.a a sol leuado con la sud.a Braida

à mezzo dì con li Bruiatti, et à sol à mon:
te, et alli monti con li sud.ti Tonintti.

Un pezzo di Terra in loco d.o Quaris di Mi:
ano di c.a Campi n.o 3. senza piante: Conf.a
à sol levado con Terre lauorate p. And.a
Buiatto, à mezzo dì con il med.o, à sol à
monte con la Poima, et alli monti con
la strada ua à Maiano.

Un pezzo di Terra parte prativa, et pte
Arr.a in loco d.o Quaris del Liner di qntità
de Campi n.o 4. Conf.a à levante Terre
tenute p. li Buiatti, che già furono com:
munali, à mezzo dì strada sud.a, à sol à
monte il prado dell Olnaro, et alli mon:
ti li sud.ti Buiatti.

Un pezzo di Terra in loco d.o Quaris chia:
mato la Braida noua di qntità de
Campi n.o 3 in c.a Conf.a à levante, et
mezzo dì la Comugna: à sol à monte
Batta, e Fratti Tosi; et alli monti

Terre tenute p. Giac.mo et Zuanne Fr.lli

Un Prado in Quaris di Carri due di fieno conf.a a' sol leuado con Gio: Batta Pode, a' mezzo di con la strada uà a' Maiano, a' sol a' monte con la Prima, et alli monti con la med.ma

Un terzo di Terra parte prativa, et pte Arr.a in loco d.o Scluvrza di circa Cam: pi n.o 3. Conf.a a' leuante pte con ra: tudo tenuto p. Zuanne Burzo, et pte p. Z. Batta Pode, a' mezzo di con la gran Braida, a' sol a' monte con Giac.mo e frelli Fr.lli, et alli monti con li Heredi del Domeg.o Dottor.

Un terzo di prado nel prado grande sotto il Castello di qntità di Settori n.o cinque. Conf.a a' sol leuado con il Forno, a' mezzo di strada pub.a, a' sol a' monte il muro del giardino, et fosse del Castello, et alli monti altro prado

tenuto per li Cont.i Imp.li

Un sedime con Case di coppo, et paglia con Horto e Brairo contiguo lauorato p. And.o et fratelli q. Pietro Buzatto: Conf.a á sol le: uado con il sedime tenuto p. Giac.mo et Cont.i dell Imp.li, á mezzo di lá strada pub.a, á sol á monte il sedime tenuto p. Minut di Beltoham, et alli monti il Fossalon.

Una Braida d.a la Canina di quantità di Campi n.o 3. piantata. Conf.a á sol leuado con li Toniutti, á mezzo di Commugna, á sol á monte Zuanne Burzo, et alli monti la strada pub.a, che ua á Mariano.

Una Braida in loco detto Quaris di quantità di Campi n.o 8. in c.a parte piantata, et parte non, Conf.a á sol leuado con li Heredi di Domenico Zottor. á mezzo di con il prado d'Olmaro tenuto p. li Toniutti á sol á monte la Prima, et alli monti parte con Minut di Beltoham, et parte

con la strada pub.ca p.

Una Braida d.a il Fugiel piantata di qntità di Campi n.o 5. ½ Conf.a à leu.e strada pub.a a mezzo di la stradella, ua' alli Colli di Maiano, alli monti il Paludut della Cottora et alli monti la Braida della Cotte del R.do Curato di Pers.

Un pezzo di Terra d.a Baret piantata di q.ta campo uno, e mezzo. conf.a à sol leuato con Minut di Baltoham, a' mezzo di pre Bernardo Bezza, et pre Pietro Toniutto, et Nepote. a sol a monte il med.o Buiatto, et alli monti Minut sud.o

Un prado d.o il Baret di sett.ri n.o 6. in circa. Conf.a a leu.e con li sud.ti Minut, e Baret, a mezzo di strada, ò uaò, a sol a monte Zuan.e di Vinuatto: et alli monti Iseffo di Natal Persello.

Un Prado chiamato del Corno di qntità di settori n.o 6. Conf.a a leu.e Zuan Imp.?

et Filippo Pin, a mezzo dì con la Cantarella tenuta per li Hev.di di Domgo Zottor, al: li monti prato della Ven.da Chiesa di San Michiel di Pers, et alli monti prato te: nuto per quelli del Pin chiamato di Selua giouane.

Un prato d.o dell'Auena di sett.ri n.o 6 in c.a Conf.a a sol leuado con l'Auena, a mezzo dì con la Braida di Martino, o uero Go: setto Persello, a sol a monte un Domgo Persello, et alli monti col Colle petoso tenuto per Pietro di Minin.

Un pezzo di paludo d.o li della Valle di quantità di sett.ri n.o quattro; Conf.a a leu.e col Paludo di Mels, a mezzo dì con Zuan Burzo, a sol a monte la seluuzza, et alli Monti Batta Toso.

Una Braida chiamata Braiduzza di Cam: pi n.o 3. Conf.a a leu.e la strada pub.ca a mezzo dì Gioseffo di Nadal, a sol a monte

il med.mo, et alli monti Bernardo Buzza. C.

6 Un sedime con case di coppo, e paglia tenuto p. Giac.mo et Cons.ti Imp.li appo il Castello, qual conf.a a leu.e la strada, et a mezzo di, a sol a monte un sedime di nra rag.ne alli monti la fossa del Castello.

Una Braida lui contigua, chiamata la gran Braida, ite piantata, et ite non. Conf.a a sol leuado con le fosse, et buollo del Castello, et parte prado nro, a mezzo di col fossalon, a sol a monte strada di seluuzza, et alli monti nri pradi: detta braida è di c.a Campi n.o 14.

Item un pezzo di prado annesso, chiamato il gran prado di sett.li n.o 8. Conf.a a sol leuado con l'acqua del Corno, a mezzo di altro prado nro, a sol a monte Braida sud.a: et alli monti li S.ri Co: Colloredi.

Una Braida d.a la Valle di c.a Campi n.o 8. Conf.a a leu.e paludo nro tenuto p.

li sudetti, à mezzo di la monte; à sol à
monte la Commugna, et alli monti Ter:
re di nrã ragione.....
Item una Braida di campi n.º 3 in circa
in Seluzza: Confina à sol leuado con la
stradella, à mezzo di con Terre nostre
tenute p. Rezze, à sol à monte, et al:
li monti li Zoniutti.
Item un altro pezzo di Terra Arr.º sur in
loco d.º Seluzza: Conf.ª à leu.e con nre
Terre, à mezzo di la Viatta: à sol à
monte, et alli monti nre Terre lauo:
rate p. li Heredi di Domẽo Dottor.
Item un pezzo di Terra ste Arr.º e parte
pratiua in loco d.º Quaris: Confina, à
leuante con Terre di nrã ragione, à
mezzo di Commugna, et Terre lauora:
te p. Minut di Baltoham, à sol à mon:
te parte la Roima, et alli monti ste
il prado detto dell' olnar, et parte la stra:

:da: sarà detto Terreno c.a Campi sie tutto.
Vn prado chiamato del Corvo parte paludo di sett.ri n.o 5. Conf.a a leu.e la strada pub.ca a mezzo di la Cantaretta, a sol a monte nri pradi, et alli monti altri nri pradi tenuti per gtti del Pin.
Item un altro prado con paludo in loco d.o sotto la Braida: Conf.a a leu.e con li Persel: li, a mezzo di quelli di Caporiacco, a sol a monte con pradi tenuti p Pietro Mi: nino, et alli monti con nri pradi tenu: ti p li d.ti Perselli.
Vn Prado chiamato di Valent di sett.ri n.o 3. Conf.a a leu.e, a mezzo di con pradi nri, a sol a monte il rivo d.o detto Brai: datta, et alli monti li Cantaretta.
Vn Prado chiato Prato Nouo con paludo di settori quattro: Conf.a a sol leuado con prado nro, a mezzo di con prado tenuto per li Heredi di Domgo di Bett.o; a sol a

monte l'Alueo del Torno, et alli monti
gradi nri.

Un pezzo di paludo chiamato della Valle di Sett.re n.o 3. Confa a leu.e col paludo di Mels, a mezzo di, et alli monti nri paludi, et a sol a monte la Braida dta la Valle.

Un sedime con case di coppo, e paglia, tenuto p Zuanne Burzo con horto, et brazzo anneso: Confina a sol leuado con la strada, et a mezzo di; a sol a monte la piazza, et alli monti con il giardino di nra ragione, et con l'horto del Rdo Curato.

Una Braida chiamata Centouria di Campi n.o 3. inc.a Confa a leu.e con la Commugna, a mezzo di, et sol a monte con nre Terre tenute p gli del Pin, et alli monti con Campo di nra ragione, fu Commu:nale. R

Una Braida in loco d.o Canina di c.a Campi n.o 3. Conf.a a sol leuado, et mezzo dì con Terre n.re lauorate p. Ind.a Buiatto, a sol a monte Terre lauorate p. la Dottora, et alli monti strada sud.ta &.
Item un altro pezzo di Terra chiamata Pradulin di qntità de Campi n.o 4: tte tenuti p. li Heredi di Domgo di Betto, conf.ta a sol leuado con la stradutta, a mezzo dì la Poima, a sol a monte Commugna, et alli monti strada &.
Un prado chiamato delle Buratte di Set=tori n.o 2. Conf.a a sol leuado, mezzo dì, et alli monti con li n.ri Pradi. &.
Un prado in loco detto Quaris di Settor uno. Conf.a a sol leuado con li Minini, a mezzo dì la Poima, a sol a monte Pie=tro Tavagnetto, et alli monti la Comugna.
Item un pezzo di Paludo in Seluuzza di Settori n.o 2. Conf.a a leuante con il Palu:

do di Mels, à mezzo di Gio: Batta Pode à sol à monte Minut di Baltoham, et al: li monti li Buratti.

Un altro Sedime con Case di coppo, e paglia tenuto per Zuanne di Vruuatoo con horto, et brazzo annesso: Confta à leue con la piazza, à mezzo di, et sol à monte altro nro Sedime, et alli monti la strada pub.

Item una Braida chiamata Juglet di ca Campi no ii. conta à leuo col Baret, à mezzo di, et à sol à monte la strada alli monti con la comugna.

Item un pezzo di Terra chiamata la Braidatta di Campo uno in ca: Contaà leue con la stradutta, à mezzo di la Commugna, à sol à monte, et alli monti altre nre Terre.

Item un prado detto del Torno di Sett.i: no 4. con paludo, conta à leuo con altri nri Pradi, à mezzo di con la selua

detta Terra, et Ronco, a sol a monte la
strada, et alli monti n̄ri pradi tenuti
p li Persetti.
Item un pezzo di Paludo in Seluuzza di
sett.li n.o 3. confina a leu.e con altro paludo
di n̄ra rag.e per a mezzo di, et a sol a mon=
te con paludo tenuto p Iseppo di Nadal,
et alli monti la Braida p Terra la Monte.
Item un altro pezzo di paludo in Quarij
di sett.li n.o 2. conf.a a sol leuado, mezzo
di con n̄ri pradi, a sol a monte con
prado n̄ro tenuto per il Pisinin di Tarta,
et alli monti la Poima. C.
Un Sedime con Case di Coppo, e paglia, la-
uorato p Bernardo Pozza con Peauzio
annesso: conf.a a leu.e con la piazza, a
mezzo di, et sol a monte con strada, et
alli monti altro n̄ro Sedime.
Item una Braida piantata di c.o Campi
n.o 11. conf.a a leu.e con la stradella

detta Selvuzza, à mezzo di la strada, và à
Mariano, à sol à monte, et alli monti al:
tre nre Terre.
Item un' altra Braida chiamata Braidu:
za di quantità de Campi n.º 4. in circa
Conf.e à lev.e con la strada pub.ca, à mez:
zodi, et sol à monte con nre Terre, et alli
monti con la stradella, và alli Colli di
Mariano.
Un prado chiamato del Colle Cosato di Sett.ri
n.º 4. conf.e à sol levado con li Sig.ri di
Caporiacco, à mezzo di nri prati, à sol
à monte prado delle R.de Monache di
Gemona, et alli monti la strada pub.ca &.
Item un' altro prado chiamato sopra il Colle
Briano di Sett.ri n.º 4. in c.a Conf.e à sol leva:
do con nri prati, à mezzo di con pra:
di tenuti p. Bisotto di Farla, à sol à mon:
te, et monti, altri nri prati.
Un pezzo di paludo in loco detto Baret di

c.^{o} Campi tre. conf.^{no} à sol leu.^{e} con altro n.^{ro}
palludo, et à mezzo di · à sol à monte la
Fosanata d.^{ta} della monte, et alli monti n.^{re}
Terre d.^{e} la Monte.

10 Una Casa con horto, et bearzetto tenuto p. Zardin
Guargar: Conf.^{na} à leu.^{e} et alli monti con
la strada, à mezzo di, et sol à monte con
altri n.^{ri} sedimi.

Item un pezzetto di prado chiamato le Sdoe
di mezzo sett.^{e} conf.^{na} à leu.^{e} col n.^{ro} prado
Fosalato, à mezzo di Pisot di Zarla, à sol
à monte, et monti, con altri n.^{ri} prati.

11 Item un' altra Casa con horto tenuta p. Gioseffo
di Gasparin Fabro. Conf.^{a} à leu.^{e} la strada,
à mezzo di, et sol à monte altro n.^{ro} Sedi
me, et alli monti col sud.^{o} Zardin.

Item un prado di due sett.^{ori} chiamato la
Cantaretta: Confina à leuante, mezzo di,
sol à monte, et monti con n.^{ri} prati.

12 Una Casa in Piazza, chiamata la Casa grande.

di coppo con Cortivo, e Bearzo anneso: Confina a sol levado con la Zona, a mezzo di con nro Sedime, a sol a monte la strada, et alli monti la piazza.

Un Sedime con Case di paglia, et casetta di coppo tenuto per li Heredi di Domgo Guagao con horto, e Bearzo anneso: Confa a sol levado con la Zona, a mezzo di altro nro Sedime, a sol a monte con la strada, et alli monti il Cortivo, et Bearzo della Casa grande oltresta.

Item una Braida chiamata la Monte di qntita de Campi no ij in ca pte piantata, e pte non, confa a levo e mezzo gno col Patudo del Baret, et seluzza, a sol a monte la Commugna, et alli monti pte con da Commugna, et pte nostre Terre.

Item una Braida chiamata Bradolon di Campi no 5. in ca Confa a levante con

nre Terre, a mezzo di la Commugna, a sol
a monte pte comugna, e pte la stradut:
ta, et alti monti altre nre Terre tenute
per Gio: Batta Toso.

Item un pezzo di Terra chiamato Centovia
di Campo uno, e mezzo in c.a: Conf.a a sol
levado con la commugna, a mezzo di:
strada, ua al Pin, a sol a monte, et mo:
ti con altre nre Terre.

Item un Campo chiamato del Laraio: Conf.a
a leu.e et sol a monte con nre Terre, a
mezzo di, et monti con la strada pub.ca

Item una Mita chiamata delli alti: Conf.a
a leu.e Terre della Veneranda Chiesa di
San Michiele di Levi, a mezzo di, et sol
a monte con Terre di nra ragione, et
alti monti la strada.

Item un prado d.o di Valent di sett.li n.o 4.
conf.a a leu.e, et alti monti con nri pra:
di tenuti p li Imp.li, a sol a monte, et mez:

zo di con altri nri Pradi, tenuti per quelli del Sig.ri.

In pezzo di Paludo di sett.li n.o 12. in loco detto Zira Conf.a a sol leuado con il sig.r Conte Ber: tolodo Collouedo, a mezzo di, et alli monti nri paludi, a sol a monte la Commugna p. non acquistata.

14 = In altro Sedime lauorato p. Iosepho di Nadal con Case di paglia, horto, brarzo, et un pezzo di paludo annesso: Conf.a a sol leuado col Forno, a mezzo di parte con altro nro paludo, et p.te il Fossalon, a sol a monte la strada uà nella Villa, et alli monti altro nro Sedime.

Item una Braida piantata di c.a Campi 20. p.te p. il med.o lauorata, et p.te p. Gio. Batta Pode chiamata dell'Ancona. Conf.a a leu.e e mezzo di con la strada, a sol a monte, et monti altre nre Terre.

Item un prado d.o in Pizzon pieno il Bosco di 1 Sett.ri n.o 6. Conf.a a leu.e col Bosco, a mezzo di,

sol a monte, et monti con altri nri pradi &c.
Item un altro prado d.o del Ponte di Pietra
di sett.ri n.o 3. Conf.a a sol leuado con un prado
della Ven.da Chiesa di Pers, a mezzo di pradi
delli M.ri di Zaporiacco. Al sol a monte altro nro
prado, et alli monti col Torno.
Un pezzo di Paludo in loco d.o Baret di sett.ri
n.o 4. conf.a a sol leuado con nre Terre lauora=
te, li Heredi di Bastian del Vecchio: A mez=
zo di col Baret, tenuto li Buiatti, a sol a
monte, et alli monti altri nri paludi.
Un altro sedime con Case di coppo, e paglia
tenuto p Gio: Batta Pode con horto, et braiza
annesso, conf.a a sol leuado con la strada,
a mezzo di col Fossalon, a sol a monte, et
monti altro nro sedime.
Item una Braida iui contigua d.a Mattiona
piantata, conf.a a leu.e con la strada alta
a mezzo di, sol a monte altre nre terre, et
alli monti il Fossalon sud.o: Detta Braida è

di circa Campi otto.
Item un prado d.° il Col Briant di sett.li n.° 6
in c.a Conf.a à sol leuado li Casali tenuti p.
Pietro Minin, à mezzo dì, et sol à monte
altri n.ri pradi, et alli monti strada pub.a
Item un pezzo di paludo in Selvuzza di sett.li
n.° 4. in c.a Conf.a à sol leuado col Paludo di
Mels, à mezzo dì con la gran Braida, à
sol à monte, et monti altri n.ri paludi.
Item un altro pezzo di paludo in d.° loco, Conf.a
à leu.e, mezzodì, sol à monte, et monti altri
n.ri paludi.
Item un pezzo di prado in loco d.° Guarri sotto
il Colle del Pin. Conf.a à sol leuado, et mezzo
g.no con n.re Terre tenute p. Zuanne del Pin;
à sol à monte altro n.ro prado, et alli mon:
ti la Poima.
Un sedime con Casetta di coppo, e paglia lauo:
rato p. Vruuatoa di Baltoham d.° il Vecchio
con horto contiguo: Confina à leu.e altro n.ro

Sedime, a mezzo dì, et a monte il Fossalon, et alli monti altre nre Terre.

Item una Braida in Seluuzza di qntità de Campi n.° 6. in c.a Consa a sol levado con Terre nre tenute per li Heredi di Domgo Dottor, a mezzo dì pte terra della Rda Chiesa di Pers, pte Terre nre, a sol a monte col Baret et alli monti paludo d.° di Seluuzza.

Item un prado d.° del Bosco, consa a sol levado con nre Terre lavorate p Domgo Guadagar, et alli monti, a sol a monte con Pizzitti, et mezzo qne col Bosco.

Un Sedime con Case di Coppo, e paglia chiamato al Pin con un pozzo de Colle aneno, lavorato p Filippo, et Zuanne del Pin, et parte p Pietro Cargnello: Consa a lev.e nre Terre, a mezzo dì, sol a monte pur con nre Terre ivi contigue, et alli monti col Colle sopra il quale vi è una Chiesa di Sant' Antonio di Padova.

Item una Braida sotto le Case de Campi n.° 18 inc.° Conf.° a sol levado, mezzo dì, sol a mon:te con strade, et alli monti p.te strada, p.te il d.° Sedime.

Item un altro pezzo di Terra parte prativa, e p.te arrativa contigua al med.° Sedime compreso anco il Colle, qli Terre sono tutte di c.a Campi n.° 16 confinano a sol levado con Terre di noi Frati tenuto p. Domen.go Grangar, a mezzo dì con la strada, va al Pon parte, et p.te con la strada di là va à Farla, a sol a monte p.te con Terr.° tenuto p. il Pevisin di Farla, et parte nostri prati, et alli monti con altre n.re Terre, et con la Coima et p.te con Terre tenute p. Zuan Buzzo, et con altre n.re Terre furo:no communali..

Item un prado d.° di Chiauezis di sett.le n.° 2. conf.a a sol levado, sol a monte, et monti con n.ri pradi, et campi, et a mezzo g.no

l'Alueo del Torno.

Item un prado in loco d.to selua giouane, era chiamato del Pin di sett.li n.o 10. me.a confina a sol leuado con la strada, a mezzo di con n.ri prati, a sol a monte prado della Veneranda Chiesa di S. Michiele, et alli monti l'Alueo del Torno.

Item un altro prado chiamato paludo di Seluuzza di sett.li n.o 4 conf.a a leu.e col Paludo di Meli, a mezzo di con la Piratta a sol a monte, et monti altri n.ri paludi.

Item un pezzo di paludo in loco d.o Pizza di sett.li n.o 3. conf.a a sol leuado con il S.r Bertoldo Tolloredo, a mezzo di, et monti co' altri n.ri paludi, et a sol a monte communale, era da noi acquistato.

Item un pezza di terra, parte Arr.a, et pte prativa, chiamata la Braidatta di ca.pi n.o 1½ in c.a, conf.a a sol leuado con

altre nre Terre, a mezzo di il Vat d.o di Qua:
vis, a sol a monte, et alli monti la
Poima.

Item un' altro sedime con case di coppo, e
paglia con horto annesso tenuto p. Domgo
e Fratelli q. Gio: Batta Persello, et Gio: Batta
loro Cugino, conf.a a sol levado, mezzo di, et
monti strada, et a sol a monte con nre
Terre tenute p. li med.mi

Item una Braida annessa al d.o sedime di c.a
campi n.o 8. piantata, conf.a a lev.o il d.o
sedime, a mezzo di, sol a monte, et monti
con strada.

Item una Braida di c.a campi n.o 3. conf.a
a sol levado con altre nre [illegible], a mezzo
di strada, a sol a monte il [illegible] di [illegible],
et alli monti strada.

Un campo d.o della Cluzza, conf.a a sol levado,
e mezzo di strada, a sol a monte, et monti
altre terre di nra ragione.

Item un altro pezzo di Terra Arr.a di c.a Campi n.o 3. conf.a a sol levado con l'Alveo del Rovino, a mezzo di Terre di nra ragione, a sol a monte, et alli monti strada.
Item un pezzo di Terra pte Arr.o piantata, et pte prativa d.a in li Casali di qntita de Campi n.o 6 in c.a confina a sol levado, et a mezzo di con nre Terre, a sol a monte strada d.o de Casali. et alli monti una strada detta, che va nelli Casali.
Item un prado d.o nelli Casali anesso al sud.o conf.a a lev.e mezzo di, et sol a monte con altri nri pradi, et alli monti col soprad.o sara di c.a sett.ri n.o 2 6
Item un altro prado d.o il Paludo sotto la Braida di sett.ri n.o 6. conf.a a lev.e con pradi tenuti da li Imp.ti, a mezzo di li stessi, a sol a monte altri nri pradi, et alli monti con le Braide de Casali
Uno pezzo di prado d.o della Teda di settori

n.° 2. conf.^a a' sol levado con Terre del s.^r
Mar.^e Tolloredo, a' mezzo di li s.^ri di Za.
poriaco, a' monte, et alli monti pradi
di n.ra ragione.
Jtem un prado d.° delli Ronchi di sett.^ri
n.° 7. conf.^a a' levante con n.ro prado
tenuto p. Joseffo Persello, a' mezzo di col
Colle Matriel, a' sol a' monte, et alli
monti con altri pradi n.ri tenuti p.
li Toniutti.
Jtem un prado d.° del Torno di settori n.°
6. conf.^a a' sol levado con pradi tenuti
per Joseffo di Nadal, a' mezzo di p.te
Zuanne del Pin, et a' sol a' monte il me.
desimo, et strada, alli monti l'Alveo del
Torno.
Jtem un altro prado d.° della Roia, conf.^a
a' sol levado con li Heredi di Dom.co
Dottor, a' mezzo di li med.^mi, et a' sol a'
monte il Torno, et alli monti Dom.co

Minin.

Un sedime con case con bearzo, et horto annesso tenuto per Josefo Perseko. Conf.to a sol levado con terre n(ost)re, et a mezzo di, a sol a monte la strada pub.ca, et alli monti sedime tenuto per Pizzilli.

Item una Braida di Campi n.o ii piantata parte, e parte non, confina a sol levado con la strada, va ad Entesano, a mezzo di altra strada, et alli monti; a sol a monte con altre n(ost)re Terre.

Item un altro pezzo di Terra di Campi n.o 4. in c.a piantata, conf.o a sol levado, et a monte con Campi di n(ost)ra ragione, a mezzo di, et alli monti strada pub.ca

Item un Campo in loco d.o Chiavris di Campo uno, e mezzo, conf.a a sol levado, mezzo di con Terre n(ost)re, a sol a monte il sig.r Gio: Paulo Marpilero, et alli monti strada pub.ca &c.

Item un' altro Campo in d.° loco: conf.° à sol leuado con il s.r Gio: Paulo sud.° à mezzodi et sol, à monte nre Terre, et alli monti la strada pub.ca

Vn' altro pezzo di Terra chiamata la Mota con prado annesso, tutto circa Campi n.° 7. confina à sol leuado con l' Alueo del Torno à mezzo di Terre da Domgo Guangar, à sol à monte stradella della Fontana, et alli monti il Torno.

Vn prado chiamato della Croce di sett.e n.° 12. in circa, conf.a à sol leuado, et mezzo gno con altri nri pradi, à sol à monte il stradon, uà à Caporiacco, et alli monti braide de Casali.

Item un' altro prado di 4. sett.ri in c.a chiamato la Braidatta fra i Boschi, conf.° à sol leuado con l' Aviena, à mezzo di con selua di nra ragione, à sol à monte pradi tenuti p li Perschi, et alli monti

il Bosco.

Item un prato in loco d.° Selva Montada di sett.ri n.° 3. conf.a a' sol levado, mezzo di, sol a' monte, et monti con nri pradi.

Un sedime con case, e Beavzetto annesso lavorato p Domgo Riner. conf.a a' sol levado con altro nro sedime, a' mezzo di strada pub.a, a' sol a' monte li Minini, et alli monti la riva d.a la Mota.

Item una mettà della d.a mota annessa al d.° sedime.

Item una Braida di campi n.° 7. in c.a in loco d.° Avrilars. conf.a a' sol levado con Alveo del Torno, a' mezzo di, et alli monti con altre nre terre, et a' sol a' monte il paschetto, et strada d' Avrilars.

Un campo d.° delli Alti. conf.a a' sol levado con nre terre, a' mezzo di Prat Pavdon, a' sol a' monte, et monti strada pub.a. ?.

Un sedime con case di coppo, e paglia te:
nuto p. Gasparin Pizzilli, conf.ª a sol
levado con Terre n.re, a mezzo di altro
sedime tenuto p. Gioseffo Perselto, a sol a
monte strada pub.ca, et sedime tenuto
p. Domeg.o sopradetto, et alli monti terre
annesse al med.o maso.
Item una Braida annessa al d.o sedime
piantata di c.o Campi n.o 6., conf.ª a sol
levado col Tovno, a mezzo di n.re Terre,
a sol a monte, et monti d.o sedime,
et alli monti la riva della mota.
Item una Braida di Campi n.o 2. conf.ª
a sol levado con la Braida di S. Zuane,
a mezzo di con pascolo di Chiauezzis, a
sol a monte sur Campi detti di Chiauez:
zis; et alli monti strada pub.ca
Item un pezzo di Terra Arr.a, e parte
prativa chiamata delli Ronchi di qnti:
ta de Campi n.o 4. conf.ª a sol levado,

et mezzo di pradi tenuti p il med.°, a sol a
monte strada, et alli monti pradi,
et selue di nra ragione.
Item un prado chiamato di Filep. di qntità di sett.e n.° 4 con seluetto, conf.° a
leu.e con prado di nra ragione, a
mezzo di la stradella de Casali, a sol
a monte strada, et alli monti Jeruo
tenuto p il med.°.
Item un altro prado d.° della Gravizza
di settor uno, conf.° a leu.°, e mezzo di
altri nri pradi, a sol a monte il Cor:
no, et alli monti strada.
Item un altro pezzo di paludo d. le Pelliz:
ze di sett.e n.° 2. conf.° a sol leuado co:
li Pezelli, a mezzo di Tolleo Mattiello
et a monte, alli monti li d.ti Pezelli.
Item un altro pezzo di paludo d.° in Pedulin
conf.° a leu.e con Commugna, a mezzo di
nri pradi, a sol a monte Tolle di Matia.

:no, et alli monti comugna.

22 Item un altro sedime con case di coppo, e paglia, chiamato del Venezian lavorato p. Pietro Minuno con horto, e brolo annesso co' braide anco ivi unite tutto confina à sol levado con la strada va al Torno à mezzo di parte con l'Alveo del Tornò, e con una particella di prado d.ta Ven. Chiesa di Pers, à sol à monte strada va al Ponte di Pietra, et alli monti, p.te con altre n.re Terre, p.te con Terre della Ven. Chiesa sud.a e p.te con la strada, che va à Sarta: d.o sedime tutto è c.a Campi n.o 20.

Item una Braida chiamata di Mattia di qntità di Campi n.o 7. Conf.a à sol levado mezzo di, sol à monte, et monti con strade.

Item un altra Braida d.o di quella di c.a Campi n.o 3. Conf.a à lev.e con strada, et anco à mezzo di, à sol à monte con n.re

Terre, et alli monti strada.

Item un altro pezzo di Terra chiamata i Plus di c.a Campi n.o 3. Conf.a a sol levado con altre n.re Terre, a mezzo dì, sol a mõ-te; et monti con strade.

Item un pezzo di Terra che pratiua, che con selvette di c.a Campi n.o 10. Conf.a a sol levado con la strada delli Casali, a mezzo dì n.ri pradi, a sol a monte altri nostri pradi tenuti p. il Pode. et alli monti strada.

Item un prado di sett.i n.o 6. chiamato di Selva Vecchia: Conf.a a lev.e col Bosco a mezzo dì pradi n.ri tenuti p. Iosetto Per-setto, a sol a monte, et monti altri n.ri pradi.

Item un altro prado d.o Col peloso, o vero Colle Mantret di sett.i n.o 12 in c.a Conf.a a leve l'Avena, a mezzo dì pradi n.ri tenuti p. li Buiatti, a sol a monte prado tenuto p.

Domeg.o Minin, et alli monti selua chia:
mato Bosco piccolo.
Item un pezzo di Terra chiamata sotto la
Braida, parte prativa, e pte paludosa
di ca. sett.e n.o 12. confina à sol leuado
con nri pradi tenuti p. i Perschi, à mez:
zo di con li S.ri di Casoriacco, à sol à
monte, et monti con altri pradi nri
Item un altro prado chiamato delle Bu:
cate di sett.e n.o 4. in ca. conf.no à sol
leuado col Colle Matriello, à mezzo di,
sol à monte altri nri pradi tenuti pte
per Zuanne Burro, et pte p. li Perschi.
Item un prado di sett.e n.o 30 fossalato
si tiene p. uso di Casa, conf.a à leu.e la
strada, à mezzo di prado nro, à sol à
monte pte con la selua d.a del Prete,
pte coro altri nri pradi, et alli mon
ti con li Casali Lauorati p. Pietro Mi
nin.

Item un pezzo di Bosco di c.a Campi n.o 4 con roveri, conf.a a sol levado con la Comugna di Meli, a mezzo di, sol a monte, et monti con n.ri pradi.
Item un altro Boschetto chiamato di sotto di c.a Campo uno. conf.a a sol levado con l'Avena, a mezzo di, sol a monte, et monti con pradi di n.ra ragione.

In Mariano. &.

Una Braida di Campi n.o 3. in c.a Conf.a a sol levado con la Comugna di Peri, et a mezzo di, alle montagne la strada rut.a, et a sol a monte con Ant.o di Casa sola.
Item un Campo in c.a conf.a a sol levado con la Chiesa di Peri, a mezzo di con Pain Cigarner, a sol a monte li ff.ri Cavorgnar, et alli monti con il sig.r Mantica. &.

Item un pezzo di prado d.° Prat fal, a' sol leuado Comugna, a' mezzo di' il Dottor Cusetti, a' sol a' monte la Comugna, et alli monti il paludo di Buia.

Item un prado di X setti d.° prado releso, conf.ª a sol leuado, mezzo di' et sol a' monte con la Comugna, et alli monti col Paludo di Buia.

Andrea Tesco [illegible]

IOANNES CORNELIO DEI GRA DUX VENETIAR

Universis, et singulis Rectoribus
magistratibus, Iusdicentibus, officialibus
Suis, et presertim Locumtenenti Patrie
Fori Iulij, et successoribus significa=
mus. Come havendo li Proved.ri sopra
Studi con l'autorità che tengono dal=
la Sig.ria Nostra col Senato intesa la
umile, e riverente instanza delli

fedd.ti Antonio, et Oratio fratti Pers.e S.ri
Carlo Carlo, et Eustachio Loro Nipoti
Figli del S.r Vicenzo altro delli stessi
fratello con la quale tutti supplicano
à causa delle morti seguite di Frà
Sig.mo Rl. Comendator Gierosolimitano Ciro,
Gio: Batta, e Vicenzo di Loro fratti Zij,
e Padre respettiue e p. l' esistenza
nella Religione de P.P. Capuccini
di Eustachio altro fratello de sud.ti Anto=
nio, et Orazio, e Zio Paterno delle fedd.i
Carlo, et Eustachio il Giouine la inuer=
titura renouatiua p. le portioni à
cadauno d' essi spettanti di tutti le
Feudi, e sue prerogatiue niente ec=
cettuato contenuti nelle precedenti
Inuestiture, e specialmente nell' ul=
tima 1671 a 2 X.bre p. essi, e loro di=
scendenti maschi di legitimo matrimo=
nio nati. Pronti come fedd.i Vassalli
à

à prestare il debito Giuram.to di
Fedeltà, e di soggiacere à quanto
prescriuono le Leggi, e come nella
supp.ca 16: Giugno passato alla quale
etc.
Et hauendo d.i Proued.ri N.ri osseruato quan=
to si deue in tale materia tolte anco
la solite, e conuenienti informationi
da gl'Auocati N.ri Fiscali, e D.r Anni=
bale Maria Ferrari Consultor in Iure
con la uisione delle scritt.e à tall' ef=
fetto presentate, stimando giusta, e
ragioneuole l'instanza sopradd.a p.
essere comparsi in tempo prescritto dal=
la Terminatione 20: X.bre passato de
sud.i Proued.ri N.ri à supplicare la
presente rinouatione, però col tenor
delle presenti, et con ogni miglior modo
habbiamo rinouati, et inuestiti li fed.i
Antonio, et Oratio fratelli Peri q.m Carlo

et li fedd.li Carlo, et Eustachio Loro
Nipoti q.m fed: Vicenzo altro di Loro
Frattello deuotiss.mi Vassalli e Feudatarij
d.lla Rep.ca Ser.ma stante le morti se=
guite d.lli fedd.li Frà Girolamo K.r
Gierosolimitano Ciro, Gio: Batta, e Vi=
cenzo de sud.ti Frattli Pad.re, e Zij
Pattroni respectiue, nec non à causa
d'esser passato nella Religione
de Padri Capuccini il fed: Eustachio
altro Loro Frattello, e Zio respectiue
d.l Feudo retto legale nobile gen=
tile, et antichissimo d.l Castello di
Pers, e suo Territorio, con la Giurisd.ne
Ciuile, e Criminale, et esercitio d'
essa con pena etiamdio di sangue, et
ultimo supplicio, salua però sempre
è risseruata la superiorità al Luo=
gotete Ser.mo d.lla Patria d.l Friuli
et ciò p. loro stessi, e discendenti
marchi

marchi da Legitimo matrimonio nati
con tutti li Carichi, et ragioni Feuda=
li, che qualsivoglia aspettavano, et
aspettar potevano à sud.ti defonti e
Religioso Capuccino con tutti li Ca=
richi, et oblighi, onori, prerogative
utilità, preeminenze, esentioni,
Caccie, Pesche, et Vecellaggioni al
Feudo med.mo spettanti, et in partico=
lare con l'obligo militare in occa=
sione de motivi di Guerra in tutto
e p. tutto conforme al tenor delle an=
tiche Investit.re et in particolare di
quella concessa l'Anno 1620: 28:
marzo et 2: X.bre 1632: sotto la
quale sono descritti li Beni Feu=
dali à sud.te investiti spettanti, e
pertinenti —
Et p. che il sud.o Hettore di Brazzà con l
Proc.r aspresso delli sopranominati

Fratelli, e Nipoti Pers hà genuflesso giusto la Publica ordinatione pres=tato nelle mani Nre il debito Giuram.to di Fedeltà nel modo qui sotto espresso alla presenza di quattro Nri Consi=glieri, due Capi di 40=, et de Proved.i sopra Feudi, restando essi tenuti, et obligati à tutti quelli Carichi, et obli=ghi à quali sono soggetti li buoni e fedd.i Vassalli, secondo le Leggi de Feudi. Però habbiamo comandato che gli sia fatto il presente Docum.to d'Investit.a renouatiua, e confirma=tiua, qual uogliamo, chè sia, et si intenda sempre senz' alcun benche minimo pregiudicio delle Publiche raggioni, et di cadaun' altra persona. Mandantes de premissis hoc Publicum confici Documentum, Bullaq. Nostra Plumbea pendente muniri; Quare mandamus uobis ut supra omnia in ea

ea contenta obtenetis, et ab omni=
bus inuiolabiliter observari, et in
actis Cancellariæ Vræ registrari, pu=
blicari presentantiq. restitui facia=
tis.

Dat. in Nro: Ducc: Pall.o die 4.ta mensis
Septembris 1721=

Pietro Venier Prov.r

Franc.o Battaggia Cancell.r

Ill.mi et ecc.mi Sig.ri Prov.ri
Sopra Feudi

Supplichiamo Noi fedd.i Ant.o, et Ora=
zio Fratelli di Pers q. Le morti dei Nostri
Fratelli Frà Girolamo q.m, Ab.o, Gio:
Batta, e per l'esistenza nella Re=
ligione Capuccina di Eustachio altro
Nostro Fratello l'Inuestitura renoua=

tiva p. le nostre tangenti; Così
pure supplichiamo Noi Carlo, et Eus=
tachio Fratelli di Pers q.m Sig.r Fed: Vicenzo
attesa la di lui morte, e stante la morti
di d.ti Nostri Zij Paterni p. la tangente
similm.te à Noi spettante di tutti li Feudi
colle sue prerogative, niente eccet=
tuato, contenuti nelle precedenti In=
vestiture, e singolarm.te nell'ultima
1671 = 2 = X.bre, p. Noi, e discendenti
Nostri maschi di legitimo matrimonio
nati: Pronti come fedd.i e diuoti Vas=
salli à prestare il debito Giuram.to
di fedeltà, e di sottomettersi à quanto
prescrivono le Leggi. Gra̅.

1721 = 16 = Giugno

Supp.ca presentata nel mag.to Ill.mo S.r Feudi
da D: Ant.o Tinti p. nome delli fedd.i Fra=
telli, e Nipoti di Pers p. ottener Inves=
titura ut Intus —

Segue

Segue il Giuram.to di Fedeltà

Io sed.o Hettore di Brazzà come Proc.r espresso d'lli sed.ti Ant.o et Oratio fratti Pers q.m Carlo, et Carlo, e Eustachio fratti Pers q.m Vicenzo loro Nipoti. Giuro, et affermo p. li Santi Evangelij di Dio, che saranno sempre fed.li à V.ra Ser.tà et al Ser.mo Dominio, ne mai in consiglio, agiuto, ò fatto saranno contro l'honore, e stato d'lla Ser.tà Vostra, anzi intendendo, che altri volessero esser contro di manifestarlo, opporsi, et impedire di tutto loro potere, et di conservar il Feudo, Beni, et raggioni Feudali mantenendoli ad honore, et buon stato di V.ra Ser.tà, et del Ser.mo Dominio. Per ricuperar le cose perdute presteranno contro ciasche=

ranno ogni agiutto con la persona, col
consiglio et con le hauere, come anco
fermam.te faranno li di loro successori
et prontam.te sodisfaranno il debito del
Vassallaggio, prestando tutti quelli ser=
uitij a quali sono tenuti li fed.li Vas=
salli secondo la dispositione et consue=
tudine Feudale, et specialm.te secondo
le Leggi, et ordini di esso Ser.mo Dominio
1586 = 13 = X.bre, et 1587 = 29 = mag.o, et
in occasione di aperta Guerra senza
aspettar di essere chiamati offeriranno
prontam.te secondo la Publica uolontà
et p. essecuz.ne delle sud.te Leggi, il de=
bito seruitio, et ossequio p. l'honore,
et stato di V.ra Ser.tà, et del Ser.mo Dominio
con ogni ardor di spirito —

p. la Conc.ne s.r

And.a Alfonso Rico Reg.

FRANCISCUS LAUREDANO DEI GRATIA DUX VENETIAR. ETC.

UNIVERSIS, ET SINGULIS Rectoribus, Magistratibus, Iusdicentibus, officialibus Nostris, et presertim Locumtenenti Patrie Forj Julij, et Successoribus significamus. Come avendo li Proveditori Nostri sopra li Feudi, con l'auttorità che tengono dalla Signoria nostra col

Senato intesa l'umile, e riverente instan:
za del Fed. Carlo Pers, con la quale espone
esser stati secolui Investiti l'anno 1731.
4 7bre li Fedeli Antonio, et Orazio Frat:
elli Pers di Lui Zij Paterni, et il Fedel
Eustachio Pers suo Fratello del Castello
di Pers, e suo Territorio, con la Giurisdizio:
ne, e preeminenze annesse, ed esser passati
à miglior vita li sudetti Fedeli Antonio,
Orazio, et Eustachio; cosiche rimasto solo
superstite; ricorre in pronta obbedienza
degl'ordini riceviti, e riverentemente
supplica, con la concessione di benigna
venia del tempo involontariamente trascorso
l'Investitura rinovativa delle porzioni
feudali del Castello di Pers, e Giurisdizione
Civile e Criminale, con pena di sangue,
et ultimo suplizio, e con gl'onori,
prerogative, utilità, preeminenze, esen:
zioni, caccie, pesche, et uccellaggioni alle
sud.te

sudette porzioni spettanti, le quali erano godute, e possesse dalli predetti Deffonti conforme in tutto alla suespressa In=vestitura, et altre precedenti; pronto à prestare il debito giuramento di Fe=deltà, e contribuire quanto si conviene à divoto, e fedel vassallo della Signoria Nostra, e come nella di Lui supplicazione 3. 8bre corrente, alla quale &c.

Et auendo detti Provveditori Nostri osservato quanto si deve in tale materia tolte anco le solite, e convenienti Informa=zioni dagli Avvocati Nostri Fiscali, e Dott.re Nicolò Caramondani Consultor in Jure della Sig.ria Nostra, con la visione delle Scritture à tal effetto presentate stimando giusta, e raggionevole l'istanza sopradetta: abbiamo col tenor delle presenti, e con ogni miglior modo, previa benigna concessione dell'implorata graziosa venia

del tempo involontariamente trascorso ri=
novato, et Investito il sudetto Fed. Carlo
Pers, stante la morte seguita delli Fedeli
Antonio, et Orazio di Lui Zij Paterni, e del
Fed. Eustachio suo Fratello dell'intiero
Feudo, Retto, Legale, nobile, Gentile, et An=
tichissimo del Castello di Pers, e suo Terri=
torio, con la Giurisdizione civile, e Criminale
con pena etiamdio di sangue, et ultimo Sup=
plicio, salva però sempre, e riservata la
Superiorità al Locotenente Nostro della Patria
del Friuli, e ciò per esso Lui, e suoi Discen=
denti Maschi da Legitimo Matrimonio na=
ti, con tutti li carichi, e raggioni Feudali,
onori, prerogative, utilità, preeminenze,
esenzioni, caccie, pesche, et vecellaggioni
al Feudo medemo spettanti, et in particolare
coll'obligo militare in occasione de
Motivi di Guerra in tutto, e per tutto
conforme alla sudespressa Investitura

4. Ite

4: xbre 1721; et altre più antiche, e specialmente di quella concessa l'anno 1620: 28 Marzo, e 2 xbre 1671: sotto la quale sono descritti li Beni Feudali al sudetto Feudo spettanti, e pertinenti.

E perche L'Illustre Valentin Belgrado come Procr. del sudetto Fed: Carlo Pers, hà genuflesso, giusto la Pubblica ordinazione prestato il debito Giuramento di Fedeltà nel modo qui sotto espresso, alla presenza di quattro Nostri Consiglieri, due Capi di 40, e de sudetti Proveditori Nostri sopra Feudi, restando esso tenuto, et obligato à tutti quelli Carichi et oblighi, à quali sono soggetti li buoni, e fedeli vassalli della Signoria Nostra. perciò abbiamo comandato, che gli sia fatto il presente Documento d'Investitura rinovativa qual vogliamo che sia e s'intenda sempre senza alcun, benche minimo pregiudizio

delle Pubbliche raggioni, e di cadaun'
altra persona. Mandantes de premissis
hoc Publicum confici Documentum
Bullaque Nostra plumbea pendente
Muniri; Quare Mandamus vobis, ut
supra omnia in Eo contenta observe=
tis, et ab omnibus inviolabiliter ob=
servari, et in actis Cancellarie vestre
registrari, presentatique facciatis –
Dat. in Nro Duc: Palatio die 10 7bris 1760.

Girolamo Contarini Proc.r
Antonio Zenier Proc.r:
Alvise Malipiero di Stef.o:

Ill.mi Sig.ri Sig.ri Prov.ri sop.a Feudi:

Sono stati da questo Ecc.mo Magistrato
Investiti l'anno 1721: 4 7bre li Fedd: Ant.o:
et Orazio Fratelli Pers q. Carlo, non che
li Fedd: Carlo, et Eustachio Loro Nipoti Fi=
gliuoli del q. Vicenzo del Castello di Pers,
e suo Territorio, con la Giurisdizione, e pre=
rogative

rogative annesse. Passati però à miglior vita essi Fedd: Antonio, et Orazio, non che il Nipote Eustachio, e rimasto Superstite esso Fed. Carlo, ricorre egli all'Autorità dell'E.E. V.V. in pronta obbedienza degl'ossequiati ordeni Loro, riverentemente supplica con la concessione di benigna venia del tempo involontariamente trascorso l'Investitura rinovativa delle porzioni Feudali del Castello di Pers, e Giurisdizione Civile, e Criminale, con pena di Sangue, et ultimo supplicio, e con gl'onori, prerogative, utilità, preeminenze, esenzioni, Caccie, Pesche, et Uccellaggioni alle suddette porzioni spettanti, che erano godute, e possesse dalli predetti Defonti; conforme in tutto alla suaccennata Investitura et altre precedenti; pronto à prestare il debito Giuramento di Fedeltà,

e contribuirò quanto si conviene à divoto, e Fedel Vassallo di questa Augusta Repubblica Ecc.

Adì 13 7bre 1760

Supplica presentata dall'Ecc.te Valentin Belgrado, come Procurator del Fed. Carlo di Pers per ottener l'Investitura, ut intus

Segue il Giuramento di Fedeltà

Io Ecc.te Valentin Belgrado, come Procurator del Fed Co: Carlo di Pers giuro, et affermo per li Santi Evangelij di Dio, che sarò sempre Fedele à V.ra Ser.tà, et al Serenis.mo Dominio, ne mai in consiglio, ajuto, ò fatto sarò contro l'onore, e stato della Ser.tà V.ra, anzi intendendo, che altri volessero essere contro di manifestarlo, opponmi, et impedirà di tutto mio potere, et di conservar il Feudo, Beni, et raggioni Feudali, mantenendoli ad onore, e buon stato di V.ra Ser.tà, et del Serenissimo

Dominio

Dominio. Per ricuperar le cose perdute presterò contro ciascheduno ogni ajuto con la persona, col consiglio e con l'havere come anco fermamente faranno li miei successori, e prontamente sodisfarò al debito del vassallaggio, prestando tutti quelli servizij, à quali sono teunti li fedeli vassalli, secondo la dispozizione feudale, e spezialmente secondo le Leggi, et ordini di esso Serenissimo Dominio 1586: 13 xbre, et 1587: 29 Maggio, et in occasione di aperta Guerra, senza aspettar d'esser chiamato, offerirò prontamente, secondo la Pubblica volontà et per essecuzione delle sudette Leggi, il debito servizio, et ossequio per l'onore e stato di Vostra Serenità, et del Serenissimo Dominio con ogni ardor di spirito.

Co: Giov: Pietro Benzon Legitimo

18

حک

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

[illegible] Maggio [illegible]

Ìvest.ᵗᵉ di D. Fran.ᶜᵒ et Pirro

C[illegible] Di Vermo di Ģoera.

Ms. 5 19

BIBLIOTECA CIVICA UDINE

Investitura feudale in favore dei Conti di Varmo. 1656

Fascicoletto in pergamena di 16 carte scritte

-1-

BERTVCCIVS VALERIO DEI GRA DVX VENETIAR. &c.

Vniuersis, et Singulis, Rectoribus, Magistratibus, Iusdicentibus officialibus nostris et presentium Locumtenenti Patriae Fori Iulij et successoribus significamus; Come havendo li Conservatori nostri sopra li feudi con l'auttorità che tengono dalla Signoria nostra col Senato, inteso l'humile et riverente instanza delli fedelli nostri Francesco quondam ... del nostro Lodovicio, et Pietro q. Fed. nostro Vermiglio delli Consorti devotissimi della famiglia Varmo nella Patria nostra del Friul dimandanti riverentemente per essi et loro descendenti maschi di legitimo Matrimonio

matrimonio nasci la renovatione et inuestitura
delle raggioni di giurisditione del castello, co=
loni, rendite di Varmo superiore, sue ville
et luochi annessi al castello inferiore per la
participatione che hanno li detti signori con
li altri consorti di esso castello con le prerogati=
ue, ville annessi, contigui et dependenti che erano
godenti dalli detti quondam fratelli nostri Lodovico
et Varmilio di Varmo suo Padri respetiue, et
de quali furono inuestiti con obligationi dal
Magistrato nostro dei feudi l'anno 1619 10 Xbre
et cio per esser di feudo retto legale et antiqu=
issimo con tutti li honori utilità et commodi
soliti et consueti et con la giurisditione ciuile
et criminale del castello predetto di Varmo su=
(periore), ville et luoghi annessi, et de luoghi annessi al
castello inferiore con participatione di detti consorti
et ultime supplino con la spedittione al luogotenente
nostro di Udine et parimente con tutte le raggioni
et obligationi quali sono tenuti li detti et predetti

Vasalli

Cavalli nostri et come nella loro supplicatione
Et havendo detti Procuratori nostri mostrato quanto
si deve in tal Materia et hauto le debite et con-
venienti informationi da gl'Economi generali, et
fattosi ponderar tutto con la maturità dello scrutinio
o tal effetto presentato et stimato giusto, et
ragionevole l'instanza predetta; Habbiamo col
tenore delle presenti et con ogni miglior modo [illegible]
[illegible] rinontia delli detti gli fedeli nostri
Lodovico et Camillo di Caimo [illegible] et investi-
to detti fedelli nostri Francesco et Piero di Caimo
loro figlioli respettive con essi et loro discendenti
[illegible] di legitimo matrimonio nati delli con-
ditioni et iurisditioni del Castello et [illegible]
[illegible] di Caimo [illegible] ville et [illegible]
[illegible] annessi et [illegible] annessi [illegible] Castello inte-
[illegible] per la participatione che hanno unitamente
con il [illegible] Castello con [illegible]
[illegible] annessi connessi et dipendenti
che aspettavano et erano pervenuti dalli [illegible]

Fedelli nostri Odorico et Ermilio loro Padri
già investiti dell'Investitura sopradetta ad essi co-
altri, fin'hora concessa l'anno 1619: 5 Decembre
et ciò in ragion di Feudo retto legale et antiquo
con tutti li honori, utilità et comodi soliti et con-
sueti et colla giurisditione civile et criminale
del Castello predetto di Varmo sue Ville et luochi
annessi et de luochi annessi al Castello inferiore
con pena etiamdio di sangue, et ultimo sup-
plitio salva l'appellatione al Luogotenente
nostro di Udine, et parimente con tutti li pesi
et obblighi alli quali sono tenuti li buoni
et devoti Vassalli, et specialmente col carico mi-
litare in occasione di motivi di guerra di
publici servitio d'un huomo a cavallo armato
et in tutto et per tutto come in detta investitura
1619: 5 Decembre et altre anteriori senz'alteratione
o diminutione alcuna. Et riceve il sudetto Francesco
Manzoni hà come procurator espresso, et a
nome delli predetti Fedelli nostri Francesco, et
Pietro

Pietro di Varmo giurato la publica ordinatione
prestato nelle mani nostri con l'assistenza de
quattro de nostri Consiglieri, sue Cappi di 40 et
delli detti Deputati nostri sopra li feudi il debi-
to giuramento di fedeltà nel modo qui sotto espresso
Però habbiamo commandato, et commandiamo che
gli sij fatto il presente documento di renouatione
inuestitura; qual uogliamo che sij et s'intendi
sempre senza alcun benché minimo pregiuditio
delle publiche ragioni et di cadaun'altra persona.
Mandantes de premissis hoc publicum confici do-
cumentum bullaque nostra plumbea pendente
muniri; Quare mandamus vobis ut supradicta omnia
ea consentia observetis et ab omnibus inviolabi-
liter observari: et in actis Cancellariae vestrae registrari
publicari presentantique restitui [illegible]

Dat: in nostro Ducali Palatio die xi Mensis Junij 1656

Piero Molin
Ste. Priuli Proc. — Deputati sopra li feudi
Angelo Morosini Proc.

[illegible]

[illegible] et come nella [illegible]

[illegible] alla [illegible]

[illegible]

degnino

degnino investire con nuova confirmat.ne
detto feudo, et renovatione incucubitara nelle
persone nostre, et de nostri descendenti Mas=
chi di legitimo matrimonio nati per ragion di
feudo, retto legale et antiquissimo con tutti li
honori, Utilità et comodi soliti et consueti et
con la giurisditione civile et criminale del
Castello predetto di Varmo così la detto, et sue
Ville et luoghi annessi et de iussi annessi al
Castello in terza parte nella participatione che hab=
biamo unitamente con li altri signori giurisd.ti
detto Castello come qui sotto sarà dechiarito,
con pena etiamdio di mandare et ultimo sup=
plitio con l'appellatione all'Ill.mo Sig.r Luog.te
et giuramento con tutti li carichi et obligat.ni
alli quali sono tenuti li fideli et fedelli Vasalli
di sua Serenità Prencipe

1656: adi 27 Maggio

Supp.ca presentata nel Mag.to Ecc.mo dei
feudi per S. Francesco Manzon come sotto

et in nome delli fedelli Francesco q. Lodovico et Pietro di Varmo per riceuer inuestitura renouatiua, insieme con scritture annesse &c.

Nota de Beni Contenuti nelle antiche nostre inuestiture et prima

La giurisdition di Varmo in ciuile, et criminale et le Ville à essa soggette cioè Varmo Mussile Territorio di Belgrado et di Vaccina, et di Canussio Roiuna et S.ta Marizza tocca à noi soli del Parochio di Varmo di sopra Villa di Varmo, Comunità et Giurisdittion giurisdittione unita co li signori di Varmo di sotto cioè due terzi à noi et uno à loro

It. La garba di Villa di Varmo, qual tocca doi terzi à noi di sopra et uno à quelli di Varmo di sotto per la qual si caua ogni anno F. 30 Formaggio F. 30 et agnelli

It. la garba di Santa Marizza si caua ogni anno à noi soli di Varmo di sopra si caua ogni ano fra

tutti

butti — ₤ 9 :

It. Una Braide de campi vinti in circa in Petrons confina @ sol levado la Riva del Molin dell' Ill.mo Barbarigo @ mezo giorno una Braida del Sig. Vermilio Varmo mio cugino @ sol a mo-nte Braida del q.m Sig. Bellardo Varmo mio cugino quale gode hora sua moglie, e alli monti un pello di comugna della Villa di Camino Bona del q.m Biasio di Petrons la tien ad affitto et paga per una Braida in contadi — ₤ 210 : 16

Il sopra una Braida di livello all' Ecc.mo Sig.r Dottor Antonio Arigoni da Udine di contadi ₤ 56 : 12 — 9 :

Il Sig.r Vermilio Varmo mi paga sopra un maso in Sanza Marilla di ragion di Valentin dalla Marina Formento staia — st. 3 ; Spelta st.a st. 3 ; Vino conzi 4 ;

In Sanza Marilla

L'Ill.mo Sig.r Veronici Capoccini mi paga d'affitto sopra un maso formento st.a — st. 2

Il sig.r Zuanne Brunoldo mi paga d'affitto sopra un
Campo in detta Villa Formento st.a ... q.li 3
Il sig.r Enrico Varmo mi paga d'affitto sopra un
mas.o in detta Villa Formento st.a ... q.li 2
Heredi di domenico di Sabbata paga di L.re mas.o Vin ord.e
C. 2 ... et Sorti ...
Heredi di Zuan Olivaco paga di L.re Formento q.e i spelta
... Vin ...
Pietro Vacco paga di L.re mas.o Formento q.e i Spelta q.e i
Agnolo Zuliello paga d'affitto sopra un campo di
Pezzo ... in detta Villa confina a sol levado la
strada pub.ca a mezo giorno con un campo del s.r
Zuanne Brunoldo a sol a monte con il capo
del sud.o Zulian paga d'affitto formento st.a ... q.e 1
Polli 2

In Muzil

Un pezzo di Braida de campi cinque incirca che avan
za dal Tagliamento detta Saurlina confina
a sol levado con il Tagliamento a mezo giorno co
una Braida del sig.r Enrico Varmo a sol a
monte

monte con la strada de caja Madiche, et all'
montagne con una strada che andava il Horio
in Vien ad affitto Domenego Fiorentino di Mu-
gano, anco form.to ——— St.a 4 St.i

Nella Villa di Zanco

Primo di quelli di Gregor alienato da lui alli
sottoscritti quali pagano come qui sotto

M.S.mo T. Marchese Mario Savorgnano in suo
Bergogna il Brano, Form.to St.a 2 St.i 2, Gelba
St.a 2 Vino St.i — Galline n.o 2

M. Zuanne Varolino paga per sua casa, form.to
St.a, St.i 5, Vin conz. 1/2 6

Li Zuchi fratelli pagano per sua casa form.to
St.a — St.i 2, Gelba St.i 3, Vino C.i 3, Meio St.i 3

D. Antonia Zigana per sua casa Vino C.i 4, gelba
St.i 1 1/2 Meio St.i 1

Li heredi di Zecilia paga per sua casa gelba
St.i 1 1/2 Meio St.i 1

Li heredi del M.co Carlo Venton paga d'affitto
sopra il suo Borsino Formento St.i 13

Il prado di detta Villa d'un caro di fieno paga di affitto form.to st.a 1 1/2

Un livello che vol pagar m. Rinaldo Fordomean sopra doi campi andando al m.ro hora in borgo fond.i — L 8:14

Del Casal di San Daniel non habbiamo altro che la voce in parlamento et questo ancora ne vien usurpato un terzo dalli heredi di q. Tomaso di Jacuello

Il Casal di Farmo di sopra et il Casal di Cuardi zoiosa con suoi borghi et zeron sono tutti in fondi del Tagliamento per la rottura d'esso l'anno 1590 et insieme il territorio di Cozzino di Monasterio et Manil sono tutti in borchi, et in giare per le dette ruvine

La Braida detta Zauchine in Manil con il boschiolo et lama de campi 25 in c.a è tutta in fondi del Tagliamento eccetto campi cinque detti di sopra che sono ancora in essere

La Braida detta li Roboli de Cassino in d.o Manil

Alcuni e ouvar in fondi del Tagliamento-

It. in Varmo la Braida detta il Revello de C. 6 inc.a
è tutta in giara et bore di salice che si cava
poco utile

It. in Varmo la Braida detta la Rivara de C. 4 inc.o
e tutta giara et bore di salice che si cava poco
utile

It. in Varmo la Braida d.ta le Fornasiere de C. 4 inc.a
e tutta in giara et bore di salice---

It. in Varmo li Campi detti di Cervo 4 inc.a come
tutti (a presente) per la inondatione del Tagliam.to

It. In Villa di Varmo una Braida detta il Cesurino
campi 6 inc.a e in presente per l'inondatione del
Tagliamento -

Tutti questi campi dago in nota come feudi suppo-
nendoli per esser in Giurisditione salua tag.neo
sempre di poter mostrar quali siano allodiali -
e senza pregiuditio -

Beni del S. Pietro

Il Castello di Parmo di sopra con il borgo di detto
Castello è rotto, nel qual sito core al presente l'alveo
del Tagliam.to

Item il sito del Castello di Sbarda guasta dentro
con il sito del Borgo medemam.te dentro è rotto
nel qual sito core al presente l'alveo del Tagliam.to

Item due campi dove erano fabricati doi Forni
appresso il Ponte del Borgo di Parmo confina-
no da sol levado, et da mezodi con la strada
da sol a monte con il tagliamento alle mon-
tagne con la Roia di Villa di Parmo sono
rotti et parte di quei siti è stato corroso via
dal tagliamento et il rimanente si ritrova
in bono di altri

Item una Braida sopra detti Forni, confina
da sol levado con la strada, a mezodi con la
roia di Villa di Parmo a sol a monte col
tagliamento alle montagne il tagliamento,
la sudetta Braida è stata corrosa via dal
Tagliam.to

tagliamento in maggior parte di loci il rima=
nente è in tene di salici a quali traidi era de
Campi 8 circa

1. Una bealera de Campi 9 incirca confina a sol
levado col taglimento, a mezodi con la roina
comugna, a sera con la monte con terra guasta, alle
Montagne co terre del Sr. Asquin di Vaimodi [illegible]
si trova in tene di salici per parte di loci il lon-
gamento l'ha portato via

Item due campi detti della levata confinante a sol
levado con terra levata a mezodi et a monte
con le strade, alla montagne con terre del Inf.
Asquin di Vaimodi, quali terre sono portati
via dal tagliamento il quale va alli piu sotto
della fiume per quel sito

1. el tratto de campi uno confinante a sol leva-
do con la piatta del [illegible] a mezodi col fiume
Vaimo a sera la monte et alla montagne co la
strada e stato portato via dal tagliamento il
qual al presente va con il corso per quel sito

Item la Braida delle Rignole de Pio incirca confina
a sol levado con terre delle Rignole, a mezodì
con la Roia di Villa di Varmo a sol a monte col
tagliamento, et con terre delli signori Ricoleti
di più dale havuti dalli signori di Varmo. a sol
alle montagne li prati di Villa di Varmo et inon-
data dalle montagne del Tagliamento il qual anco
ne porta via di essi parte, et ancora parte no
Item due campi incirca nella Braida detta di Frisinico
confinano a sol levado con la strada che va da
Rivo a Straduzio, a mezodì col sig. Varmilio
mio Nipote quondam sig. Piero mio fratello
mediante un fosso, a sol a monte col tener den-
tro alle montagne con terre del sig. Eusebio
Sforza sono inondati dalle montagne del taglia-
mento tal anno si puol far fieno
Item un pezzo di terra in Braida goiosa de campi in-
circa confinano a sol levado con il pascol d'entro
et con le terre di san Zaccaria, a mezodì con terre
del sig. Eusebio Sforza, a sol a monte col taglia-
mento

tagliamento alle montagne con la strada la d.to
Braida si trova in bosco di salice, et il tagliam.to
ne porta via di lei —
It. Un pezzetto di terra de campi due in circa detti
della Lamara confinavano a sol levado co la
strada a mezo di col sig. Giulio Sforza a sol a nove
et alle montagne con il fiume Taemo et col lito del
Borgo e terra il tagliamento va con l'alveo et quel
lito —
It. tre braide in terre pertinenti con due campetti
et una lastra de circa campi otto confinano a
sol levado con terre delli heredi q. Bellardo di
Zorno mio fratello et con li Eagri di la Zavaria
a mezo di col Borgo del Monasterio, a sol a monte
col tagliamento alle montagne con terre del
q.m sig. Giulio Sforza, parte di dette terre sono
state portate via dal Tagliamento et al pnte se
trova il rimanente la ritrovano in bosco di sali-
cie —
It. Un terreno chiamato le Moselli del Reo in circa

confina @ sol leuado con la strada che andaua
@ Madrisio, @ mezo di con detta strada, @ sol @
monte con terre delli signori di Madrisio et con
la commugna di Vaimo
It. Vna braida in detto pertinentie de C. 6 in c.a confi-
na @ sol leuado con terre del q.m sig. Giulio Sfor-
za @ mezo di col tagliamento, @ sol @ monte
con la strada che andaua @ Madrisio, alle mon-
tagne col sig. Lodovico di Vaimo mio fratello
mediante la stradella ch'è sopra notata
It. Vna Braida con due casotti di sopra C. 6 confina
@ sol leuado con la roia del vio et col signor
Lodovico sudetto, @ mezo di con la stradella @
sol @ monte con la strada che andaua @ Ma-
drisio alle montagne con il territorio del q.m
sig. Giulio Sforza, et con la strada. Il sud.o
terreno è inondato dalle montane del taglia-
mento parte di lui è lauorato parte no, il rima-
nente si troua in bosco di Salici, al qual terreno
corre sotto l'alueo del Tagliamento, ne potria

mio

qui di lei al presente

In Villa di Varmo godeva li sottoscritti beni &

Ja Ved.a di Niccolò Vegil. et di Paolo Pieno, et

Giacomo et Lorenzo fratelli Mattioni et fratelli

chiamati al presente mediante la rinuncia fat-

ta da loro doppo haver venduto la mag. parte

dei campi di ragion del detto Mattio et Nievoli con-

fina a sol levado con il Ved.a di mia habit.ne

giù delli raffini a mezodi con il campo detto delli

Cedoni, da sol a monte col mio stabile habita-

to et ms. Bortol. Locadello, alle montagne la

strada della Villa

In Campo a mezodi di detto delli Cedoni conf.a

a sol levado con il ser. giù delli raffini a mezo-

di con d.o Locadello a sol a monte con ms. Franc.o

Sirie, alle montagne col Ved.a detto delli Cedoni

In Una braida detta del Frai de campi sei circa conf.a

a sol levado con li prati di Rivoredo, a mezodi

col Acquia di Varmo di sotto, a sol a monte con

l'acqua del Frai, alle montagne con li signori

Rampenghi, et Belgradini

It. Una parte di Sedim del Maso altre volte tenuto
p. Leonardo Sartor detto del Mus, et hora p. li Eredi
q.m Valentin et Zuanne fratelli q.m Blau del Negro
con alcuni campi di raggione del detto maso, il
Sedime tutto confina a sol levado co'l Ecc.mo Signor
Claudio di Vaemo di Sotto, et col Sedim di del q.m Bas-
tian di Bernardo, a mezo di con la strada delle, a
sol a monte col sig. Bastian di Vaemo di sotto, et
Zuanne Lunari, alle montagne coll'Ecc.mo S. Claudio
et con li heredi Brandis di feudal, pagare al
p.n tesoro p. mezo il Sedim con alcuni campi di rag.
del med.o maso formento ... st.a 1 q.li
Spelta ... st.a 2 q.l ... Vin or.e 3
Galline ... n.o 2

L'altra parte di Sedim e possedure dar ne mediante l'ora
renoncia, et di nuovo denuncio li possessori delli
campi comprati dell'uno et dell'altro maso

In S.to Marilla

Una Braida detta de mezo delli Sinciner, confina
a sol

a sol levado con l'armentarella, a mezzo di con la braida detta di Daniel di Cerco, alle montagne cò la stradella consortiua, et a sol a monte con m. Lodouico Riviera

It. campi otto incerca in l'armidello che erano venuti per auanti da diuersi confinaua a sol leuado con m. Zuanne Bonecco, a mezzo di con la strazdella a sol a monte con m. Lodouico Riviera et con la Chiesa di Santa Marcella, alle montagne con la stradella Vecchia

Il territorio detto il campeggio di Pianus, doue gia era un Castello si cauaua d'affitto form.to st. ... doppo le ruuine del Tagliamento non si caua niente

It. la quarta parte del Territorio dell'Isola di Mazons, la qual si possedeua pro indiuiso con li signori conti di Belgrado et con li nostri consorti di Varmo è stata portata uia dal Tagliamento dalla qual non si caua niente

— Segue il giuram.to di fedeltà —

Io Francesco Manzoni come procuratore à pn.te et nome delli Fedelli Francesco et Pietro di ... giuro, et affermo per li Santi Evangelij di Dio che saranno sempre fedelli la Vostra Serenità et al Serenissimo Dominio ne mai in consiglio aiuto ò fatto saranno contro l'honore è stato della persona sua, anzi intendendo che altri volessero entrale contra di manifestarlo opporsi et impedir di tutto loro potere et di conservar il feudo beni et ragioni feud.li mantenendoli ad honore è buon stato di Vra. Serenità, et del Serenissimo Dominio, et per ricuperar le cose perdute presteranno contro ciascuno ogni aiuto con la persona, col tes. et con l'havere come anco sempre saranno li loro successori, et prontamente tutti faranno el debito del Vasallaggio prestandoli tutti quei servitij à quali sono tenuti li veri Vasalli secondo la natura de feudi et leggi

Feud.li

feudali, et specialmente secondo le leggi et ordini del detto Serenissimo Dominio 1586: 13 Decembre, 1587: ag. Marzo, et altre posteriori, et in occasione di aperta guerra con l'aspettar d'esser chiamato offerirà se pronto, prontamente secondo la publica volontà, et per essecutione dell'istesse leggi il debito servitio, et ossequio per l'honore e stato di Vostra Serenità, et del Serenissimo Dominio, con ogni modo di servitio. –

Scrittura Origenti
Ecc.mo alli Feudi

Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Provedi.ri sopra li feudi
Nell'Investitura concessa dal presente Ecc.mo Magistrato a noi Francesco q. Lodovico et Pietro q. Camillo delli Conti di Varmo l'anno pros- simo passato si ommesse di notificare, nella

descrittione di beni feudali alcuni altri beni descritti nell'annessa nota, et che a noi spettano, e sono di raggione feudali. Supplichiamo perciò riverentemente VV. EE. terminare, che anco detti beni siano aggionti all'isostessa investitura per essere quelli da noi goduti conforme alla medesima Gratia.

1657 adì 29 Novembre

Supp.ca presentata nel Magistrato Ecc.mo dei feudi D. Francesco Manzoni per nome delli Sig.ri Franc.o q. Lodovico, et Pietro q. Vermilio delli Consorti di Varmo per aggionta de beni all'investitura già concessa &

1657 29 Novembre

L'Ill.mi et Ecc.mi Signori Francesco Toscolo et Angelo Morosini Prov.ri Proveditori sopra i feudi hanno terminato che siano aggionti li predetti beni all'Investitura in oltre come nella sud.a instanza, senza pregiuditio delle Publiche ragioni &

Franc.o Toscolo
Angelo Morosini Prov.ri sopra li feudi

Sotto

Notta d'altri beni aspettanti et spettanti da mé
Francesco di Varmo di ragione del q.m Ill.mo Sig.r Rollan=
do di Varmo ommessi per errore nelle prime note

Le Case nel Castello di sopra di esso Varmo, il cui fondo
è feudo, et similmente quelle nel Ziron, et Borgo
di fuora del Castello con li Horti drio esse Case,
et altri Dominicali spettanti ad esso Castello supe=
riore

Item nel Borgo di sopra un Sedime qual confina a sol
levado con una porzion di terra detta delli Tomma=
sieri a mezo di con un casino tenente p. il Sr. Ricuzio
da Udine a sol a monte con la via pub.ca, et alli
monti con la Roja ch'è nel fiume Varmo

Item lo mio carratto o voce nella giurisdizione dell detto
Castello et di quello di San Daniel, il qual carratto
di due voci mi spetta un quarto, cioè nella voce
con li Consorti delli detti Castelli et di Ruarda Zeio=
ra, et parim.te delle Ville subiette descritte nelli mé
notte feudali presentate

In Pertinenze di Varmo una Braida de Campi tre

inc.to in luoco d.to andando a Tocina, termina

a Levante con il d.to ua' in Tocina, a mezzo di

con terre de signori di Varmo di sotto, a Ponente

con il fiume di Varmo, ai Monti con il S.r Antonio

Belgrado Cittadino di Udine &—

Itt.m Un'altra pezza di terra arratiua detta le code

de campi quattro inc.a a levante confina con la

strada publica ua' in Tocina a mezzo di co' Sier

Silvestro Belgradin, a Ponente col fiume Varmo

alli monti con terre furono del q. Sig. Martin Var=

mo nostro Zio —

Un'altra pezza di terra et de campi quattro, parte

arratiua et parte pratiua, confina a leuante co'

terre de Sig.ri Nobili q. S. Varmicho a mezzo di co' terre

furon del detto quondam S. Martin, a Ponente

et a gli monti la strada di Tocina &—

Una pezza di circa campi doi in esse pertinente d.e

del Zobello a Leuante confina con terre delli No=

bili q.m fratelli heredi, a mezzo di con li Uicini de

Villa di Varmo, a Ponente con li R.di Zoccoli da Ud.e

alli

alli monti la Via del Corbello —

Un'altra pezza di terre de campi tre inc.ª luogo detto Pelo dentro in esse pertinentie a levante termina con strada via di Varmo a Moricio, a mezzo di con terre di Mr. Martin predetto, a Ponente con detti Sri. fratelli q.m Sr. Varmilio alli monti, con Mad.ª Arsilea Abbacilla —

C 103 Un'altra pezza di terra de circa campi due dett. del Broco, a levante termina con detta Madonna Arsilea, a mezzo di con terre del Monasterio di Santa Maria di Varmo, a Ponente con d.ª Mad.ª alli monti con una via consortiva —

Un Campo in esse pertinentie dett. Bruseradal in cl.ª di S.ta Marilla a levante con la Via a mezzo di con terre del Sforza di Belgrado, a Ponente co li predetti Sri. fratelli di Varmo, alli monti co l'acqua della Tocina —

Un'altra pezza di circa due campi in dette perti=nentie in luoco detto Runcolio tenuto da ...a Madalena Friolina di Varmo, confin. a levante

con sedme lauorano li Durigat; a mezo di con li heredi di Giacomo di Dorigo, a Ponente con quelli di Varmo di sotto, alli monti con li signori del gradi d'Udine

In Pesons

Un Prado di circa quattro settori; a Leuante confina con l'infrascritta possession; a mezo di con il fiume Li Com.ti Barbarighi; a Ponente col fiume Varmo; alli monti con li figliuoli del sig.r Cicon

It. la braide della possession di Pesons indiuisa con detti figli del sig.r Cicon; a Leuante confina con la Roia; a mezo di con sedme di sodetti figli q. sig.r Varmilio; a sol a monte con lo antescritto prado, et con la Pauella di Canetto

Item Un Brolletto di circa un campo appresso il sodetto prado in Pesons a tramontana

Un Canonico cauato dal Brolis ogni anno Vino secchio quattro per mia parte d'un fitto indiuiso con li Botani, et non so per qual sorte de beni hora.

It. in detto luogo li figli del q. Nicolò Val Zella pagano per mio

mio Lavorato spelta p. 4, Vino recdio 4, Credo sij
per un luoco detto Campeggio in dette pertinentie overo
per un manco ivi delli quali non so certo, ne so li confini.

In Santa Marilla un campo di pertenali 4 di se-
menza incirca detto di Semida, appo il Castello
a levante termina con le terre di sig.ri Bernardin
et fratti Riccora, a mezzo di con la via degl' olmi,
a ponente et alli monti con la via publica va a
san Martino

It. Un campo e mezo incirca in esse pertin.e in luoco
detto le Baliodrie la fora a Levante lavorari ptti
di S. Vlao martin a mezzo di un campo hora dei
Ill.mo Fontaini a Ponente et alli monti la via
Publica va a san Martin

It. Campo uno e mezo incirca in luogo detto le Casure
a rol' evado confina hora con terre del S. Bernardo
sergeeto et con un campo de q. Alvise Campeggo
di Belgrado con li heredi q. Piccolo Capitello di Sine
con a mezo di, et a Ponente et alli monti con esso
signor Bernardin Frasson

Un altro campo incol.to in detto pertinente di Santa Marittima in luogo detto dalle Braue di sotto confina a sol levado con la via di Ad.ta Marin et a mezo di con essa et con sentà di Valtao Villan a sol a monte con esso et alli monti con la via dell'aglio —

Item la mia parte della porta di Villa di Varmo porta il mio carrazzo ₤ 6: 10: —

Item la mia parte della porta delle Cieiore di Santa Marittima, porta il mio carrazzo all'anno ₤ 2: 10

Item la mia parte etiam della porta di Zeroni, porta il mio carrazzo ₤ 1 —

Del maso delli Vintruoi

La Braida della Cisara detta del Chierico de campi tre incol.ta confina a Levante con il S. Marco Morell a mezo giorno l'Illmo S. Bernolli Condareni a sera et alli monti le sorad.e Sub.e —

Un campo di P. 4 incol.to di sem.e conf.a a Levante li Gaselli Ricchia a mezo giorno a sol a monte, et alli monti la via publica —

Un altro

Vn altro Campo d.to il Caliscdo di campo Vno inc.a confina @ leuante terre ponente p.l Ill.mo Sig.r Domicio Colloredo @ mezo giorno l'Ill.mo Sansavini, @ sera et alli monti la eccia publica

Tutti questi beni ritrouo nell Inuestitura da noi tenenti di ragg.ne del q.m S.r Villardo nostro Agnato, oltre, poi quelli del q.m S.r Lodouico fu di m.r Francesco di Varmo, delli quali deuo essere di ppnte inuestito generalmente come sopra

Notta d'altri beni aspettanti; et possessi da me Pietro di Varmo smmessi p errore nell altre note

Vna Braida detta il Zenardesso de campi n.o 4 in circa confina @ sol leuato con la Roia, @ mezo di col S.r Antiocco Varmo miozzio alli monti con il S.r Ant.o Mutioli da Volinea, a Sol @ monte con il sud.o S.r Antioco; qual Braida per la coscina del taghiamento e ridotta in bosco et non ricaua altro che qualche poco di Sallici

Vn altra Braida detta del Crenicth de campi otto

incirca conf.[o] @ sol leuado con la strada che anda=
daua po Madricio, @ mezo giorno con li heredi del q.m
S.[r] Rizzardo Varmo mio Conzorte, alli mont. con il
Rev.do S.[r] Antioco @ sol @ monte con li borghi di la
Zaccaria detta qual Braida p l'inondatione del
tagliamento, non si caua altro, che qualche poco di
fieno. — ———

It. In detto campo inc.[a] doue era un sedime auanti
che rompesse il tagliamento confina @ sol leuado
con la strada che andaua a Villa di Varmo et co=
terra del S.[r] Mario Moretto da Vdine @ mezo di la Rev.da
strada alli mont. li heredi del q. S.[r] Rizzardo Varmo,
@ sol @ monte il m.[r] Antonio Matioli di Vdine
It. possedemo la quarta parte della decima diuisione

Petons –

Vna Braida et piadi de campi sedeci inc.[a] confina,
@ sol leuado con la Zoia del Molin, @ mezo di
con la medema Zoia alli monti col Sr Lodouico
et fratelli da Varmo miei Conzorti, @ sol @ monte
col tagliamento ———

Villa di Varmo

Villa di Varmo

Un Sedime di Campi Uno incirca confina da sol levado con la Reverenda Fraterna di Santa Maria di Villa di Varmo, a mezo dì con la Strada Publica, alli monti con un Terzo, et con la Roia a sol a monte con la Strada publica —

Item la quarta parte della Roia —

Santa Marilla —

La Roia di detta Villa, cioè la quarta parte

Andrea Vecchia
Canc.lio ai Feudi

[illegible]

ALOYSIUS MOCENICO DEI GRATIA DUX VENETIARUM ETC.

Gl'Illmi et Eccmi Sig:ri Sig:ri Prov:ri Sopra Feudi Infrti intesa la riverente supplicazione prodotta per parte e nome di Monsignor Illustrissimo, e Reverendissimo attual Arcivescovo d'Udine, con la quale viene ricercato, che atteso

il Decreto dell' Eccmo Senato 26. Gennaro
p. p.to, con cui fù fregiata l'Abbazia di
Rosacis Feudo Giurisdizionale Pubblico
annesso perpetuamente all'Arcivesco=
vato d'Udine, del Specioso Titolo di Mar=
chesato, onde sia in avvenire la mede=
ma il Titolo, e il Fondo, sopra il quale
fù stabilito l'esercizio del Voto in Par=
lamento concesso agli Arcivescovi per
mantenere la Sede Arcivescovile d'Udi=
ne Regio Gius Patronato della Repubbli=
ca nel più luminoso decoro; visti l'
Abbazia stessa descritta col Titolo di
Marchesato, e così registrato anco il no=
me d'esso Monsignore Arcivescovo, e
quelli pure de' di lui Successori in per=
petuo, col Titolo di Marchesi, affinchè
far possano uso legale di tal Titolo
in Conformità delle leggi, ed osservato
e maturamente considerato il Decreto
sud.to

sato, cosicche in avvenire la medema
sia il Titolo, e il Feudo sopra il quale
si stabilì l'Esercizio del Voto in Par=
lamento concesso agli Arcivescovi. Ric=
corre pertanto Monsig.r attuale Arci=
vescovo d'Udine a questo Ecc.mo Mag.to
Esecutore della Pubblica volontà in
tale proposito, e riverentemente supplica
che resti l'Abbazia sud.ta descritta col
Titolo di Marchesato nel libro de' Tito=
lati in questo Eccmo Mag.to esistente,
e registrato anco il di lui nome col
Titolo stesso di Marchese, e così quel=
li de' di lui successori in perpetuo;
onde farne uso legale di tal Titolo
in conformità delle Leggi. Graz.

Adi 9. Febbraro 1783.

Supplica presentata nel Mag.to Eccmo
sopra Feudi dal D.r Gio: Batta Arrigoni
Fiscale Luog.te di Mons.r attuale

Arcivescovo d'Udine, per esser registra=
to il nome di esso Monsig.r nel libro
de' Titolati col Titolo di Marchese.

Gian Piero Barzon [illegible]

sud.to non che udito il parere del
D.r Nicolò Caramicndani Consultor
in Iure, hanno S.S. E.E. Terminato,
e Terminando comandato, che sia
l'Abbazia di Rosacis, Feudo Giurisdi=
zionale perpetuamente annesso all'
Arcivescovato d'Udine, descritta col
Titolo di Marchesato nel Libro de'
Titolati di Pubblico ordine formato,
e nel loro Ecc.mo Mag.to esistente,
e così pure il nome di esso Mon=
signore Arcivescovo riccorrente,
e quelli parimente degli Arci=
vescovi di lui Successori in
perpetuo col Titolo di Marche=
se, onde far uso legale del Ti=
tolo stesso, e godere gli Onori,
Precedenze, e Prerogative, che
a sì specioso Titolo si conven=
gono in conformità delle Leggi

in tal materia disponenti.

Dal Mag.to sopra Feudi li 10 Feb.o 1763.

Nicolò Tron K.r Pr.

[illegible]

[illegible]

Ill.mi, et Ecc.mi Sig.ri Sig.ri Prov.ri S.a Feudi.

Piacque alla sovrana Auttorità dell'Ecc.mo Senato, per mantenere la Sede Arcives=covile d'Udine Regio Gius Patronato della Repubblica nel più luminoso deco=ro di fregiare l'Abbazia di Rosacis, già annessa perpetuamente a quel Ar=civescovato, la qual è un Feudo Giu=risdizionale soggetto alla Pubblica Aut=torità, col specioso Titolo di Marche=

sato

N.° 676

Udine

@ 677 Abbazia di Rosacis.

Adi 10. Feb.ro 1763.

In ordine a Terminazione di questo Ecc.mo Mag.to del giorno d'oggi, relativa a Decreto dell' Ecc.mo Senato 26. Gennaro p.p., col quale fu erretta in Marchesato, e Freggiata del Titolo stesso L'Abbazia di Rosacis Feudo Giurisdizionale perpetuamente annesso all' Arcivescovato d'Udine, onde mantenere quella Sede Arcivescovile Regio Giuspatronato della Repubblica, restano descritti nel presente libro de Titolati col Titolo di Marchesi li seguenti.

Marchese Abbate di Rosacis Monsignore Bortolamio Gradenigo Arcivescovo d'Udine.

Gian Pietro Tenzon [illegible]

n: 126 A. m.s.s. 1014

Altimis. 1646

Inches
Centimetres
Kodak Color Control Patches
© Kodak, 2007 TM: Kodak
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black